

Sindacale

- S131-25 - Lavoratori extracomunitari – Flussi – Decreto-Legge n. 146/2025 - Nella Gazzetta Ufficiale n. 230/2025 è stato pubblicato il D.L. n. 146/2025 che modifica la disciplina relativa ai flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio italiano, con innovazioni al Testo unico sull'immigrazione
- S132-25 - Convegno "Bonifiche e "non consumo" di suolo: il ruolo degli enti pubblici e degli operatori privati" - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge recante deleghe al Governo in materia di retribuzione, contrattazione collettiva e procedure di controllo e informazione
- S133-25 - Ministero del lavoro: interpello in materia di DURC - Pubblicato dal Ministero del lavoro un interpello in materia di DURC
- S134-25 - Legge n. 151/2025: istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi - Pubblicata la legge n. 151/2025 che istituisce la festa nazionale di San Francesco d'Assisi
- S135-25 - CNCE: tabella aggiornata contributo minimo APE - Trasmessa dalla CNCE la tabella aggiornata relativa al contributo minimo APE
- S136-25 - Accordo nazionale 8 ottobre 2025 su welfare e contributi di settore – Nota illustrativa - Nota illustrativa sui contenuti dell'accordo dell'8 ottobre 2025 in materia di prestazioni del sistema bilaterale e aliquote contributive, sottoscritto da Ance, Associazioni Cooperative e Associazioni Artigiane con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil
- S137-25 - Accordo 8 ottobre 2025 su Denuncia Unica Edile – Nota illustrativa - Nota illustrativa sui contenuti dell'accordo dell'8 ottobre 2025 in materia di Denuncia Unica Edile (DUE), sottoscritto da Ance, Associazioni Cooperative e Associazioni Artigiane con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil
- S138-25 - Malattia – Nuove modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens – Inps, msg. n. 3029/2025 - Illustrate dall'Inps le nuove modalità di esposizione nel flusso Uniemens degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia, a partire dalla competenza del mese di gennaio
- S139-25 - Accordo integrativo degli Accordi dell'8 ottobre 2025 – Trasferta e DUE - Firmato l'Accordo integrativo degli Accordi dell'8 ottobre 2025

Fiscalità

- F71-25 - Escluse le Sicaf dai beneficiari delle agevolazioni riservate alle imprese di costruzione - La Cassazione esclude le Sicaf dai potenziali beneficiari delle agevolazioni riservate alle imprese di costruzione

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U84-25 - APPALTI PRIVATI: su chi ricadono le responsabilità? - Come si attribuiscono le responsabilità se nell'esecuzione di un contratto di appalto si verificano danni all'opera, danni a terzi, inosservanza della normativa vigente? Un Dossier ANCE esamina la responsabilità dei vari soggetti coinvolti
- U85-25 - Variazioni essenziali: il quadro normativo regionale - Aggiornato dall'Ance il Dossier sulla disciplina regionale delle variazioni essenziali
- U86-25 - Incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili in edilizia: l'analisi del Conto Termico 3.0 per i diversi tipi di soggetti ammessi - In attesa dell'entrata in vigore del nuovo Conto Termico 3.0, prevista il prossimo 25 dicembre, l'Ance fornisce un'analisi del sistema incentivante dal punto di vista dei soggetti ammessi: Pubblica Amministrazione, soggetti privati e imprese

Sicurezza e normativa tecnica

- N31-25 - Formedil: diffuse le istruzioni operative di cui all'accordo dalle Parti Sociali del 19 settembre 2025 - Patente a crediti: il Formedil ha predisposto e trasmesso ai propri enti territoriali la documentazione relativa all'attività di "consulenza e monitoraggio con esito positivo", finalizzata all'ottenimento di crediti ulteriori sulla patente

- N32-25 - Decreto controlli: nuova circolare dei VVF - I Vigili del Fuoco hanno fornito alcuni chiarimenti sul Portale informatico nazionale dedicato al processo di qualificazione del tecnico manutentore e sul termine della validità del NOT

S131-25 - Lavoratori extracomunitari – Flussi – Decreto-Legge n. 146/2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 230/2025 è stato pubblicato il D.L. n. 146/2025 che modifica la disciplina relativa ai flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio italiano, con innovazioni al Testo unico sull'immigrazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 230/2025 è stato pubblicato il D.L. n. 146/2025, in vigore dal 4 ottobre u.s., che modifica la disciplina relativa ai flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio italiano, con innovazioni al D.lgs. n. 286/98 (Testo unico sull'immigrazione).

In particolare, per quanto di più stretto interesse, si segnalano le seguenti disposizioni:

- Nulla osta per lavoro subordinato: con modifica dell'art. 22, comma 5, del TU, il termine massimo per il rilascio del nulla osta per lavoro subordinato decorre dalla data di imputazione della richiesta alla quota di ingresso (in precedenza, dalla presentazione della richiesta).
- Ingresso per lavoro in casi particolari, ingresso di lavoratori altamente qualificati, ingressi nell'ambito di trasferimenti intra-societari,: con integrazione, rispettivamente, dell'art. 27, dell'art. 27-quater, degli articoli 27-quinquies e 27-sexies del TU, si prevede il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dall'entità ospitante in fase di richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, anche per tali ingressi fuori quota per le categorie di lavoratori ivi previste
- Precompilazione delle domande di nulla osta: con integrazione dell'art. 22 del TU, diviene strutturale la procedura di precompilazione, da parte dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del TU, delle domande di nulla osta per lavoro subordinato nell'ambito dei flussi tramite il portale informatico del Ministero dell'interno. I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti sono effettuati, contestualmente all'accesso alla precompilazione, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.
- E' previsto che i datori di lavoro possano presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai DPCM sui flussi. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.
- Permesso temporaneo di lavoro: con modifica dell'art. 5, comma 9-bis, del TU, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata

rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Per completezza di informazione si segnala, inoltre, che con modifica dell'art. 2, comma 2, del d.l. n.145/2024, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, relativi ai lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare (o sociosanitaria) a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane, sono rilasciati, al di fuori delle quote, entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze, non solo per il 2025, ma anche per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

S132-25 - Convegno "Bonifiche e "non consumo" di suolo: il ruolo degli enti pubblici e degli operatori privati"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge recante deleghe al Governo in materia di retribuzione, contrattazione collettiva e procedure di controllo e informazione

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230/2025, è stata pubblicata la legge n. 144/2025, recante "Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione", in vigore dal prossimo 18 ottobre. Nel corso dell'iter parlamentare di tale provvedimento, l'Ance è intervenuta per promuovere la presentazione di specifiche proposte emendative, anche con particolare riguardo alla necessità di fare riferimento al consolidato criterio della maggiore rappresentatività in termini comparitivi. Inoltre, l'Ance ha evidenziato l'importanza di tenere conto della contrattazione collettiva territoriale, dato che, in edilizia, tale contrattazione disciplina voci retributive facenti parte integrante del trattamento economico obbligatorio spettante al lavoratore.

L'Ance monitorerà la fase di attuazione, da parte del Governo, dei principi di delega contenuti nella suddetta legge, al fine di superare eventuali criticità applicative.

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse della citata legge.

Articolo 1 – Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva

L'articolo 1 reca una disciplina di delega al Governo al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati.

In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla suddetta data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
- b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;
- d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).

Nell'esercizio della suddetta delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro

maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;

b) stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati secondo il criterio di cui alla predetta lettera a). Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti;

c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base al criterio di cui alla lettera a), ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine;

d) prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale;

e) prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro;

f) introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi;

g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini. Si segnala che l'Ance, in fase emendativa, aveva chiesto l'abrogazione di tale disposizione, in quanto non rispettosa dell'autonomia contrattuale ;

h) quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica;

i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa.

Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 in esame, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri

direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

Articolo 2 – Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva

Al fine di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, l'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.

Nell'esercizio di tale delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori, nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori;

b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell'evasione contributiva e assicurativa e dell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali;

c) introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare, nonché di abuso della forma cooperativa;

d) prevedere che le predette forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'INL e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 2 in esame, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

Per quanto non riportato, si rinvia al testo della suddetta legge.

Infine, si riproduce qui di seguito, per opportuna conoscenza, la Nota con cui Confindustria ha fornito un'analisi della legge in oggetto, mettendo in evidenza le criticità segnalate nel corso dell'iter parlamentare della stessa



Disegno di Legge n. 957 recante “*Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*”.

Nota di Aggiornamento

29 settembre 2025

Disegno di Legge n. 957 recante “*Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*”.

1. Premessa.

Il 23 settembre l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il DDL n. 957 recante “*Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*”.

Il disegno di legge approvato rimette al Governo la delega per l’emanazione di uno o più decreti legislativi, su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva.

L’intento della legge delega è quello di assicurare ai lavoratori del settore privato trattamenti retributivi giusti ed equi, stimolare il rinnovo dei CCNL e contrastare i fenomeni di c.d. *dumping* contrattuale.

Il testo della legge delega approvata, tuttavia, presenta numerose criticità sia da un punto di vista tecnico che dal punto di vista della “politica sindacale”.

Confindustria non aveva mancato di avviare, tempestivamente, un’opera emendativa, ma sono emerse indicazioni a livello parlamentare secondo cui il Governo non sarebbe realmente intenzionato a dare concreta attuazione alla delega conferita. Pertanto, il tentativo di emendare il testo è stato sospeso.

2. Individuazione del contratto collettivo di lavoro “di riferimento”.

Anzitutto, alquanto critiche sono le diverse disposizioni che chiedono al Governo di definire, “*per ciascuna categoria di lavoratori*”, i contratti collettivi nazionali di lavoro “*maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti*”, al fine di individuare i contratti collettivi da prendere a riferimento per stabilire i trattamenti minimi complessivi da riconoscere ai lavoratori di “categorie” omogenee.

E, infatti, nel nostro ordinamento, per “categorie di lavoratori” si intendono quelle indicate dall’art. 2095 c.c. (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e, dunque, se si applicasse alla lettera la norma, il contratto di riferimento dovrebbe riguardare distintamente ciascuna delle quattro diverse categorie di lavoratori, senza distinzione alcuna tra i diversi settori produttivi.

Tuttavia, il nostro sistema di contrattazione collettiva non ha mai definito il proprio ambito di applicazione facendo riferimento alle categorie di lavoratori, bensì ai settori, categorie produttive e forme di impresa.

Ne deriva che, per l'individuazione del contratto, sarebbe stato necessario fare esclusivo riferimento non alle categorie di lavoratori, bensì, più opportunamente, a ciascun settore, categoria produttiva e forma di impresa a cui i lavoratori sono addetti.

Dal punto di vista della "politica sindacale", poi, risulta senz'altro critico il riferimento al criterio del contratto "maggiormente applicato".

Sono almeno decenni che il criterio utilizzato per individuare il contratto collettivo "di riferimento" è quello della sottoscrizione da parte delle associazioni, sia datoriali che sindacali, comparativamente più rappresentative.

Tale formula è stata adottata proprio al fine di selezionare gli agenti contrattuali effettivamente rappresentativi.

È pur vero che tale formula, a tutt'oggi, non trova riscontro in criteri di misurazione specifici e pienamente verificabili, ma il suo reiterato utilizzo nel tempo ha generato delle prassi applicative largamente condivise e che, pertanto, costituiscono un punto di riferimento utile per il sistema delle relazioni sindacali.

Il richiamo della maggiore rappresentatività comparata, dunque, sarebbe risultato opportuno al fine di garantire coerenza ed uniformità sistematica rispetto a tutti gli altri casi in cui la legge fa riferimento alla contrattazione collettiva, tanto più quando si operano dei rinvii alla contrattazione su materie di fondamentale importanza, come nel caso in esame.

Inoltre, anche il riferimento al "numero delle imprese" che applicano il contratto risulta del tutto fuorviante considerata la dimensione media delle imprese italiane: l'esito sarebbe che una piccola impresa con pochi dipendenti "varrebbe" quanto una grande con migliaia di dipendenti, con un'evidente stortura della "misurazione" del livello di applicazione del contratto.

Altrettanto opinabile è il criterio di delega in base al quale, per quei settori non "coperti" da contrattazione collettiva nazionale si "applica" il contratto collettivo di riferimento della "categoria di lavoratori" più affine (art. 1, comma 2, lett. c).

Oltre a non essere tecnicamente condivisibile il riferimento, ancora una volta, alla "categoria di lavoratori", appare altresì non pienamente corretto parlare di "applicazione" estensiva del contratto collettivo "di riferimento" del settore affine, in quanto nel nostro ordinamento non è

configurabile un'applicazione "coattiva" di un contratto collettivo di lavoro che non sia stato volontariamente adottato dal datore di lavoro.

Sarebbe risultato quindi più coerente con il dettato costituzionale della libertà sindacale una formulazione in base alla quale, al fine di individuare il trattamento economico minimo da riconoscere ai lavoratori dei settori privi di un contratto collettivo nazionale di lavoro "di riferimento", si fosse impiegato, come parametro, il trattamento complessivo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale "di riferimento" del settore affine.

3. Rinnovo dei CCNL scaduti.

L'art. 1, comma 2, lett. f) e g) stabilisce, come principi di delega, l'introduzione di strumenti a sostegno del rinnovo dei CCNL entro i termini previsti dalle parti sociali (anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi) e l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente sui trattamenti economici minimi, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o, comunque, entro congrui termini e per i settori non "coperti" da contrattazione collettiva.

Anche questi principi di delega appaiono non condivisibili in base all'assetto delle relazioni sindacali del nostro ordinamento.

Prevedere infatti un intervento ministeriale nel caso di persistente mancato rinnovo di contratti scaduti *"entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini"* costituisce un'evidente **limitazione dell'autonomia negoziale collettiva**.

Nella maggior parte della contrattazione collettiva vigente non vengono definiti dei termini entro i quali il rinnovo deve necessariamente essere concluso.

Si tratta, pertanto, di una disposizione che finirebbe per imporre alla negoziazione collettiva un onere di individuazione di tale termine che, storicamente, non è mai stato ritenuto opportuno prevedere perché comporterebbe una compressione dell'autonomia negoziale delle parti.

A maggior ragione, la disposizione presenta profili di criticità nella parte in cui prevede, in caso di mancata pattuizione in tal senso delle parti sociali, il rispetto di *"un congruo termine"* non meglio specificato.

La genericità di quest'ultimo criterio è tanto più rilevante laddove si tenga conto della conseguenza che la disposizione fa discendere dal mancato rispetto dello stesso, ossia un intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A nostro avviso, viceversa, dovrebbe essere rimessa all'autonomia negoziale l'individuazione degli strumenti ritenuti più idonei ad incentivare la puntualità dei rinnovi contrattuali.

Infine, prevedere l'intervento ministeriale anche per *"i settori non coperti da contrattazione collettiva"* costituisce, di fatto, una duplicazione normativa, in quanto si tratta di una fattispecie già regolata dal principio di delega di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 2 (delle cui criticità si è detto nel Paragrafo 2).

4. Controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva.

In base all'art. 2, il Governo sarebbe delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al miglioramento della disciplina dei controlli e allo sviluppo di procedure pubbliche e trasparenti in materia di retribuzioni e contrattazione collettiva.

L'obiettivo principale sarebbe quello di incrementare la trasparenza sulle dinamiche retributive e contrattuali, nonché contrastare fenomeni di *dumping* contrattuale, evasione fiscale e contributiva, lavoro sommerso o irregolare e pratiche di concorrenza sleale.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrebbe esercitare la delega al fine di:

- a) razionalizzare le comunicazioni tra imprese ed enti pubblici, sull'applicazione della contrattazione collettiva a vari livelli e sui trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori;
- b) potenziare le attività ispettive e dei controlli, per contrastare il lavoro irregolare e sommerso, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e la creazione di banche dati condivise;
- c) introdurre forme strutturate di rendicontazione pubblica e monitoraggio semestrale, riguardanti:
 - l'efficacia delle misure adottate contro distorsioni nel mercato del lavoro;
 - la trasparenza salariale, la contrattazione collettiva, il caporalato, il lavoro irregolare e l'abuso della forma cooperativa.

Questi principi di delega non appaiono del tutto coordinati con i contenuti della Direttiva 970/2023, da recepire entro il 7 giugno 2026, nonché con le disposizioni del D. Lgs. n. 152/1997, che già prevedono adempimenti che finirebbero per sovrapporsi ad alcuni di quelli ivi previsti.

5. Principi di delega non più attuali in materia di appalti e subappalti, partecipazione dei lavoratori e vigilanza del sistema cooperativo.

Quanto alle disposizioni sui trattamenti economici minimi dei lavoratori coinvolti negli **appalti e subappalti** (art. 1, comma 2, lett. b) è appena il caso di ricordare che:

a) l'obbligo riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali "di riferimento" è già vigente, nell'ambito degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 (c.d. Codice degli Appalti Pubblici) e, per quelli privati, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, come modificato dal D.L. 19/2024 (c.d. D.L. PNRR-bis);

b) il criterio per individuare il CCNL "di riferimento" non è condivisibile in quanto, ancora una volta si fa riferimento al contratto "maggiormente applicato"¹ (vedi sopra).

Vi sono inoltre altri principi di delega che, di fatto, non risultano più attuali in quanto oggetto di disciplina già vigente, anche di recente approvazione.

Si tratta del principio di delega in materia di vigilanza del sistema cooperativo (art. 1, comma 2, lett. h)² e del principio in materia di partecipazione dei lavoratori (art. 1, comma 2, lett. i)³.

¹ Peraltro, si fa riferimento ai contratti "*maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati secondo il criterio di cui alla lettera a)*", che invece prevede di "misurare" la "maggiore applicazione" rispetto alle "categorie di lavoratori" e non ai settori.

² Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 (seduta n. 121) ha approvato, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il disegno di legge delega sulla riforma delle amministrazioni straordinarie e in materia di vigilanza degli enti cooperativi e mutualistici.

³ In materia è recentemente intervenuta la Legge n. 76 del 15 maggio 2025.

S133-25 - Ministero del lavoro: interpello in materia di DURC

Pubblicato dal Ministero del lavoro un interpello in materia di DURC

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 3/2025, con cui risponde ad un quesito dell'Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) in materia di DURC.

In particolare, l'ANPIT chiede se “ sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave”, di cui all'art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015, nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l'ente previdenziale sia tenuto a rilasciare, comunque, un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall'ordinamento ”.

Al riguardo, il Dicastero, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo dell'INPS e dell'INL, rappresenta quanto segue.

Il citato D.M. 30.01.2015, all'articolo 3, elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata e contempla un'ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.

In proposito, il comma 3 dell'articolo 3 definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150 , importo comprensivo di eventuali accessori di legge .

La formulazione testuale della disposizione in esame – che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge – non legittima l'ipotesi prospettata dall'ANPIT, per cui, in presenza di un debito costituito da sole sanzioni civili, l'ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale. Per il Dicastero, tale prospettazione appare destituita di fondamento in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono.

Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all'ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono, quindi, in una somma, predeterminata ex lege , il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi . Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l'importo (comprensivo di contributi e accessori di legge) che non impedisce l'attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall'ente previdenziale per il rilascio automatico dell'attestazione di regolarità contributiva, tramite il “ Durc On Line ”.

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, il Dicastero chiarisce che è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi , nel loro complesso, non superino l'importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave” .



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 3/2025

All' Associazione Nazionale per Industria e
Terziario (ANPIT)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Si fa riferimento all'istanza di interpello presentata dall'Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) che chiede se sia possibile interpretare la nozione di "*scostamento non grave*" di cui all'art. 3, comma 3, D.M. 30.01.2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l'ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall'ordinamento.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo, dell'INPS e dell'INL, si rappresenta quanto segue.

Il **D.M. 30.01.2015** – che disciplina il procedimento di adozione del Documento unico di regolarità contributiva ("DURC") – all'**articolo 3** elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata e contempla, all'ultimo comma, un'ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno **scostamento non grave** tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.

In proposito, il comma 3 dell'articolo 3 definisce come **scostamento non grave** quello **pari o inferiore ad euro 150**, importo **comprensivo di eventuali accessori di legge**.

La formulazione testuale della disposizione in esame – che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge – non legittima l'ipotesi prospettata dall'istante, per cui, in presenza di un debito costituito da sole sanzioni civili, l'ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale. Tale prospettazione appare destituita di fondamento in quanto **le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono**.

Infatti, **le sanzioni civili** hanno la funzione di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all'ente previdenziale, trovando **automatica applicazione** in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata *ex lege*, il cui credito sorge *de iure* alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e **rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi**. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l'importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l'attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall'ente previdenziale per il rilascio automatico dell'attestazione di regolarità contributiva, tramite il *"Durc On Line"*.

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, **nel loro complesso, non superino l'importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello "scostamento non grave"**.

Il Direttore Generale
Maria Condemi

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

S134-25 - Legge n. 151/2025: istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi

Pubblicata la legge n. 151/2025 che istituisce la festa nazionale di San Francesco d'Assisi

Si informa, per opportuna conoscenza, che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236/2025, è stata pubblicata la legge n. 151/2025, recante “ Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi ” , in vigore dal 1° gennaio 2026.

In particolare, al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno .

Per quanto non riportato, si rinvia al testo della legge in oggetto.

S135-25 - CNCE: tabella aggiornata contributo minimo APE**Trasmessa dalla CNCE la tabella aggiornata relativa al contributo minimo APE**

Con la lettera circolare n. 40/2025, la CNCE trasmette la tabella aggiornata relativa al contributo minimo APE su 160 ore, in vigore a partire dal 1° ottobre 2025.

In particolare, la tabella è stata aggiornata sulla base dell'accordo dell'8 ottobre 2025, sottoscritto dalle seguenti parti sociali: ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILZIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea CGIL.

Prot. n. 11596/p/ep

Roma, 14 ottobre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 40/2025

Oggetto: Tabella aggiornata contributo minimo APE

Si trasmette in allegato la tabella aggiornata relativa al contributo minimo APE su 160 ore, in vigore a partire dal **1° ottobre 2025**, ricalcolata sulla base dell'accordo dell'**8 ottobre 2025**.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1

**Contributo minimo APE mensile per lavoratore riparametrato
in vigore da 1° ottobre 2025**

CASSA EDILE/EDILCASSA CHE ADERISCONO AL FNAPE	ALiquota REGIONALE CONTRIBUTO APE	CONTRIBUTO MINIMO 160 H	CONTRIBUTO MINIMO 160 H (arrotondamento)
VALLE D'AOSTA	2,99	47,84	48
PIEMONTE	2,80	44,80	45
LIGURIA	2,75	44,00	44
LOMBARDIA	2,83	45,28	45
TRENTINO ALTO ADIGE	3,06	48,96	49
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,16	50,56	51
VENETO	3,04	48,64	49
EMILIA ROMAGNA	2,63	42,08	42
TOSCANA	2,75	44,00	44
MARCHE	2,52	40,32	40
UMBRIA	3,02	48,32	48
LAZIO	2,43	38,88	39
ABRUZZO	2,63	42,08	42
MOLISE	2,33	37,28	37
CAMPANIA	1,84	29,44	29
PUGLIA	2,24	35,84	36
BASILICATA	2,11	33,76	34
CALABRIA	1,66	26,56	27
SICILIA	1,86	29,76	30
SARDEGNA	2,18	34,88	35

S136-25 - Accordo nazionale 8 ottobre 2025 su welfare e contributi di settore – Nota illustrativa

Nota illustrativa sui contenuti dell'accordo dell'8 ottobre 2025 in materia di prestazioni del sistema bilaterale e aliquote contributive, sottoscritto da Ance, Associazioni Cooperative e Associazioni Artigiane con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil

Facendo seguito alla notizia S128-25 di ANCE FVG Informa n°38/2025, si illustrano di seguito i contenuti dell'accordo dell'8 ottobre 2025 in materia di prestazioni del sistema bilaterale e aliquote contributive, sottoscritto da Ance, Associazioni Cooperative e Associazioni Artigiane con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Con tale accordo, le Parti, in considerazione dell'andamento favorevole del settore edile degli ultimi anni, hanno definito un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese, con l'impiego di risorse e strumenti del sistema bilaterale.

In via preliminare, le Parti, nell'ottica di consolidare il sistema bilaterale e omogeneizzare funzioni e operatività delle Casse, hanno concordato che ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà:

- attivarsi entro il 30 Settembre 2026 per adeguare il proprio statuto secondo le disposizioni della CNCE in modo da garantire l'effettiva pariteticità nella gestione;
- attivarsi entro il 30 Settembre 2026 per garantire la revisione dei bilanci secondo quanto stabilito nell'accordo del 1992 e dalle successive indicazioni della CNCE;
- provvedere ad inviare i bilanci, con la relazione della società di revisione, alla CNCE nei termini prescritti (ossia entro 30 giorni dalla loro approvazione), come previsto anche dall'Allegato 9 del CCNL Ance Cooperative del 21 febbraio 2025 e dall'Allegato B-2025 del CCNL Artigianato del 20 Maggio 2025.

Venendo al piano straordinario, se ne illustrano di seguito i contenuti, che riguardano le imprese (e i lavoratori delle stesse) che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti firmatarie, ossia il CCNL Ance/Coop e il CCNL Artigianato.

FONDO PREPENSIONAMENTO

Gli accordi del 21 settembre 2023 sul Fondo Prepensionamento, in vigore in via sperimentale per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono rinnovati per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

Si ricorda che tali accordi prevedono:

- una serie di modifiche al Regolamento del Fondo Prepensionamento, riguardanti, tra l'altro, il raddoppio della durata delle prestazioni relative all'anticipo pensionistico e l'ulteriore prestazione consistente nell'integrazione dell'importo NASpl;
- la destinazione di una quota parte delle risorse accantonate presso il Fondo nazionale Prepensionamento alla promozione dell'adesione volontaria degli operai edili alla previdenza complementare contrattuale di settore, con il versamento di un contributo aggiuntivo, pari all'1% della retribuzione lorda, a favore degli operai già aderenti o che aderiranno al Fondo Prevedi (o al Fondo Previdenza Cooperativa) con il versamento del contributo a proprio carico e del conseguente contributo a carico del datore di lavoro, ciascuno pari all'1%.

Oltre al rinnovo degli accordi di cui sopra, le Parti hanno ribadito che:

- le risorse del Fondo Prepensionamento territoriale di ciascuna Cassa Edile/Edilcassa (ossia le risorse accantonate fino al 30 settembre 2018 nell'allora Fondo Lavori Usuranti) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile/Edilcassa per l'erogazione delle prestazioni di anticipo pensionistico, secondo le disposizioni del vigente Regolamento del Fondo Prepensionamento;
- una volta esaurite le risorse del suddetto Fondo Prepensionamento territoriale, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo nazionale.

Fermo restando quanto sopra, le Parti hanno concordato di destinare 30 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente accantonate presso il Fondo nazionale Prepensionamento alla data del 30 settembre 2025, all'erogazione delle seguenti prestazioni straordinarie per gli operai, per una durata sperimentale di 2 anni dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 :

a) sostegno allo studio per i figli degli operai edili deceduti in seguito ad infortunio sul lavoro:

saranno conferiti 15 milioni di euro al Fondo Sanedil per l'erogazione, da parte del Fondo medesimo, di una prestazione in autogestione, denominata "SOSTEGNO STUDIO", rivolta ai figli degli operai edili deceduti a causa di infortunio sul lavoro. Tale prestazione sosterrà tutto il percorso di studi dei destinatari con una retta pari a 1.000 euro mensili, a partire dall'iscrizione dello studente al primo anno di scuola secondaria di secondo grado sino al conseguimento (eventuale) del diploma di laurea, sia triennale che magistrale. Entro 3 mesi dalla firma dell'accordo qui illustrato saranno predisposti, in collaborazione con il Fondo Sanedil, il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione;

b) prestazione straordinaria in caso di gravi patologie:

fermo restando quanto previsto, in materia di aspettativa non retribuita, dalle norme contrattuali vigenti (per il CCNL Ance, art. 39), il Fondo nazionale Prepensionamento erogherà un indennizzo mensile di importo pari al massimale della NASpl (come individuato annualmente dall'Inps), per la durata dell'aspettativa (di massimo 6 mesi) richiesta per iscritto dall'operaio che abbia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, in casi di estrema fragilità legata a malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti (allegando la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia). A tale prestazione sono destinati complessivamente 7,5 milioni di euro. Entro 3 mesi dalla firma dell'accordo in esame saranno predisposti, con il supporto della CNCE, il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione;

c) contributo straordinario sostegno casa:

a ciascun operaio edile che ne faccia richiesta, sarà riconosciuto dalla CNCE un contributo una tantum annuale di 500 euro, a copertura del canone di locazione/rate di mutuo e/o pagamento degli interessi, per il biennio sopra indicato, dietro richiesta scritta debitamente documentata con contratto di locazione/mutuo intestato al lavoratore medesimo. A tale prestazione sono destinati complessivamente 7,5 milioni di euro. Entro 3 mesi dalla firma dell'accordo in esame saranno predisposti, con il supporto della CNCE, il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione.

Alla Commissione di vigilanza istituita dal Verbale di Accordo del 21 settembre 2023 è demandato il monitoraggio dell'andamento e della sostenibilità finanziaria del Fondo nazionale Prepensionamento, con l'impegno di verificare trimestralmente l'evoluzione dei contributi e delle prestazioni. A tal fine, la CNCE metterà a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo. In caso di rischio di

sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie dell'accordo in esame per trovare le adeguate soluzioni, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese .

FONDO NAZIONALE APE (FNAPE)

Fermi restando i precedenti accordi in materia, le Parti hanno stabilito di ridurre del 15% le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al FNAPE, con decorrenza dal 1° ottobre 2025 . Le nuove aliquote sono riportate nella tabella allegata all'accordo qui illustrato, che ne costituisce parte integrante .

Le Parti stesse si incontreranno entro il mese di luglio 2026 per monitorare l'andamento del FNAPE.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

Con riferimento al Fondo Incentivo Occupazione (FIO), costituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa ai sensi dei CCNL vigenti, le Parti hanno concordato che, ferme restando le prestazioni previste dal relativo Regolamento, il versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro sia sospeso per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 .

Le Parti stesse, con il supporto della CNCE, effettueranno un monitoraggio annuale dell'andamento del FIO in tutto il territorio nazionale, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

PREMIALITA' PER IMPRESE E LAVORATORI

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli ultimi rinnovi contrattuali in materia di premialità per le imprese e i lavoratori (per il CCNL Ance/Coop, Allegato 9) , è stato previsto quanto segue:

- entro il 31 dicembre di ciascun anno (a partire dal corrente anno 2025), le Casse Edili/Edilcasse quantificheranno le risorse disponibili, come individuate nei suddetti rinnovi, per l'erogazione, in ciascun anno Cassa Edile (a partire dall'anno 1° ottobre 2025/ 30 settembre 2026), di premialità rispettivamente per operai e imprese . Come già chiarito nei citati rinnovi, è stato ribadito che tali premialità sono distinte rispetto a quelle previste a livello territoriale e finanziate con le rispettive quote del contributo Cassa Edile;
- le **premialità per le imprese** saranno riconosciute sulla base dei prerequisiti e requisiti di accesso stabiliti, per il CCNL Ance/Coop, nel citato Allegato 9, mentre l'importo e le relative modalità di riconoscimento saranno determinate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo Allegato e sulla base delle risorse disponibili, dagli Organi di Gestione della Cassa Edile (si evidenzia, in proposito, che il CCNL Ance/Coop non richiede, a tal fine, l'intervento della contrattazione territoriale, consentendo quindi alle Casse di poter già attuare la disciplina contrattuale, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 9 e nell'accordo qui illustrato);
- sempre in tema di premialità per le imprese, resta ferma , oltre a quelle di cui sopra, la riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale , per le imprese che soddisfino almeno 2 dei parametri di cui alle lett. d), e), f) del paragrafo "Premialità imprese" del citato Allegato 9 (per il CCNL Ance/Coop);
- come già previsto nei rinnovi contrattuali sopra citati, le **premialità per gli operai** saranno riconosciute sulla base di quanto stabilito dalle Parti Sociali territoriali , fermo restando che, in assenza di specifica previsione entro il 30 settembre di ogni anno (a partire dal corrente anno 2025), le relative risorse andranno a incrementare, già dall'anno Cassa Edile 1° ottobre 2025 –

30 settembre 2026, le prestazioni finanziate con la rispettiva quota (0,45%) del contributo Cassa Edile .

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo dell'accordo in esame.

S137-25 - Accordo 8 ottobre 2025 su Denuncia Unica Edile – Nota illustrativa

Nota illustrativa sui contenuti dell'accordo dell'8 ottobre 2025 in materia di Denuncia Unica Edile (DUE), sottoscritto da Ance, Associazioni Cooperative e Associazioni Artigiane con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil

Facendo seguito alla notizia S128-25 di ANCE FVG Informa n°38/2025, si illustrano i contenuti dell'accordo nazionale in materia di Denuncia Unica Edile (DUE), sottoscritto l'8 ottobre 2025 da Ance, Associazioni Cooperative e Associazioni Artigiane con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

In attuazione di quanto previsto in tema di DUE dai rispettivi rinnovi contrattuali (Allegato 4 del CCNL Ance/Cooperative e Allegato F del CCNL Artigiani), con tale accordo le Parti firmatarie hanno approvato un apposito documento tecnico, allegato all'accordo stesso, predisposto da una Commissione paritetica con il supporto della CNCE.

Detto documento tecnico costituisce un modello uniforme al quale, una volta che sarà implementato a livello nazionale il sistema informatico relativo alla denuncia unica (DUE) e alla trasferta nazionale, dovranno adeguarsi tutte le Casse Edili/Edilcasse.

Inoltre, sempre con riferimento al modello di DUE, le Parti hanno concordato che resta fermo l'obbligo della denuncia per cantiere, prevedendo, quale sola eccezione, la facoltà per l'impresa di indicare un cd. "cantiere generico" qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- lavoro privato non soggetto a verifica di congruità;
- massa salari denunciata nel predetto cantiere generico non superiore a 7.000 euro/mese;
- presenza in denuncia di almeno un altro cantiere specificamente individuato (con almeno un lavoratore denunciato).

È stato precisato che il suddetto "cantiere generico" non si applica ai lavori di cui al DL n. 189/2016, ossia quelli relativi alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016.

Fermo restando quanto sopra, le Parti hanno concordato, altresì, sulla costituzione di un'anagrafica impiegati, ai fini della sanità integrativa e della previdenza complementare, presso la CNCE. Si ricorda che "la definizione di una anagrafica degli impiegati, ai soli fini del corretto adempimento nei confronti del Sanedil e del Prevedi", è prevista dai rinnovi contrattuali sopra citati (Allegato 4 del CCNL Ance/Cooperative e Allegato F del CCNL Artigiani).

È stato stabilito che tale anagrafica sarà implementata con le denunce uniche delle imprese che si avvalgono delle Casse Edili/Edilcasse per i versamenti dei contributi dovuti per gli impiegati ai fini del Sanedil e del Prevedi. I citati Fondi dovranno, a loro volta, inserire nella predetta anagrafica i dati degli impiegati delle imprese che versano i relativi contributi direttamente ai Fondi stessi.

Le Associazioni Cooperative si sono riservate di dare le medesime indicazioni di cui sopra al proprio Fondo Cooperativo di previdenza complementare.

S138-25 - Malattia – Nuove modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens – Inps, msg. n. 3029/2025

Illustrate dall'Inps le nuove modalità di esposizione nel flusso Uniemens degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia, a partire dalla competenza del mese di gennaio

L'INPS, con il messaggio n. 3029/2025, ai fini della corretta gestione dell'evento malattia, fornisce le indicazioni operative in merito alla nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.

In primo luogo, a partire dalla competenza del mese di gennaio 2026, l'Istituto ha previsto nei flussi di denuncia Uniemens la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>, come da Documento tecnico).

Ciò consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi Uniemens relative all'esposizione dell'evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.

L'Inps precisa che la compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a sette giorni che quelli di durata inferiore, atteso che si pone l'esigenza di verificare nei flussi Uniemens il periodo di durata dell'evento anche nel caso in cui tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.

Pertanto, nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni, specificate nel paragrafo 1 del messaggio in esame, utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento.

È prevista, inoltre, la compilazione dell'elemento <InfoAggEvento>, nel quale deve essere indicato, in caso di certificato di malattia telematico, il codice PUC (protocollo univoco del certificato) o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data inizio malattia o "PROTOCOLLO" rilasciato dalla Struttura territoriale dell'INPS (se presente) e la valorizzazione dell'attributo <TipoInfoAggEvento> con il valore "CM" (per PUC), "DT" (per Data inizio malattia) o "PR" (per protocollo).

Inoltre, l'Inps informa che la struttura della sezione <DifferenzeAccredito>, dalla competenza di gennaio 2026, viene implementata con l'inserimento della sottosezione <InfoEvento> contenente due elementi: l'elemento <MotivoEvento> con l'attributo <TipoMotivoEvento> e l'elemento <DiffAccreditoEvento>. Le relative modalità di compilazione sono riportate nel paragrafo 2 del messaggio.

L'Istituto illustra le nuove modalità per il conguaglio delle indennità anticipate, sempre dal periodo di competenza gennaio 2026, per le quali si rinvia al paragrafo 3 del messaggio.

Con riferimento ai flussi di regolarizzazione di periodi antecedenti al mese di gennaio 2026 per gli eventi di malattia, l'Istituto comunica che si devono utilizzare le precedenti modalità espositive, che rimarranno valide nei limiti della prescrizione.

Infine, l'Inps fa presente che nei casi in cui, dopo la valutazione medico legale e amministrativa del certificato alla fine del procedimento amministrativo, se la prestazione risulta negata o ridotta - come nel caso di sanzioni per assenza alla visita medica di controllo - il datore di lavoro potrebbe non conoscere subito l'esito dell'istruttoria e anticipare la prestazione in misura maggiore al dovuto, senza che vi sia alcuna responsabilità da parte del datore medesimo.

In questi casi, sull'importo della contribuzione risultante dai flussi di regolarizzazione non sono dovute le sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 della legge n. 388/2000, se gli adempimenti di denuncia e di pagamento sono effettuati entro il termine assegnato nella relativa comunicazione. Decorso tale termine, in caso di inadempimento, con effetto dalla data della notifica della comunicazione, l'importo della contribuzione è gravato delle sanzioni civili calcolate ai sensi della citata norma.

Per quanto non riportato, si rinvia al messaggio allegato.

Con riferimento al tema dei certificati di malattia, l'Inps, con il precedente messaggio n. 1773/2025, ha ricordato che l'Istituto comunica quotidianamente, ai datori di lavoro e ai loro intermediari, i dati relativi agli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti, mediante file in formato XML e TXT, trasmessi tramite PEC o scaricabili accedendo all'apposto servizio presente sul sito.

Tra i dati riportati nel file in formato TXT era già presente anche il campo <tipoVisita>, in cui viene indicato se il certificato è stato redatto dal medico curante, a seguito di visita ambulatoriale o domiciliare, o è stato rilasciato a seguito di accesso al pronto soccorso.

Con il suddetto messaggio, l'Inps ha comunicato che il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, per rendere possibile l'acquisizione di tale informazione direttamente sui software in uso per la gestione del personale.

In proposito, l'Istituto ricorda di avere ribadito in più occasioni che, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, il certificato ha validità dalla data di redazione, a eccezione delle ipotesi di visita domiciliare. In tali casi, infatti, la prestazione economica può essere riconosciuta anche per il giorno precedente la data di redazione del certificato, come precisato nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996.



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 10-10-2025

Messaggio n. 3029

Allegati n.1

OGGETTO: Nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato

-

1. Eventi malattia su calendario giornaliero

Per la corretta gestione dell'evento malattia, con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative in merito alla nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.

Al riguardo, a partire dalla competenza del mese di gennaio 2026, l'Istituto ha previsto nei flussi di denuncia Uniemens la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>, come da Documento tecnico).

Ciò consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi Uniemens relative all'esposizione dell'evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.

Resta fermo che, nella compilazione del flusso Uniemens, deve essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si colloca l'evento "MAL" con le consuete modalità. Analogamente, l'elemento <DiffAccredito> deve essere valorizzato indicando la "retribuzione persa" nel mese riferita alle settimane di assenza per malattia con codice evento "MAL".

Si precisa che la compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a sette giorni che quelli di durata inferiore, atteso che si pone

l'esigenza di verificare nei flussi Uniemens il periodo di durata dell'evento anche nel caso in cui tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento.

-

Le giornate dal lunedì al venerdì devono essere valorizzate con <TipoCoperturaGiorn> = "1" o "2"; fanno eccezione le prime tre giornate della malattia (c.d. periodo di carenza), che sono retribuite dal datore di lavoro, nonché le giornate relative a periodi di malattia di durata inferiore a sette giorni, le quali devono essere valorizzate con il <TipoCoperturaGiorn> = "0".

Le giornate di sabato e domenica che interessano l'evento di malattia devono essere sempre valorizzate con <TipoCoperturaGiorn> = "0", che nella compilazione del calendario giornaliero assume il significato di "giorno incluso nel periodo di durata dell'evento".

Infatti, in tale caso, la valorizzazione del <TipoCoperturaGiorn> = "0" è finalizzata esclusivamente a conteggiare le giornate di durata dell'evento.

È prevista, inoltre, la compilazione dell'elemento <InfoAggEvento>, nel quale deve essere indicato, in caso di certificato di malattia telematico, il codice PUC (protocollo univoco del certificato) o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data inizio malattia o "PROTOCOLLO" rilasciato dalla Struttura territoriale dell'INPS (se presente) e la valorizzazione dell'attributo <TipoInfoAggEvento> con il valore "CM" (per PUC), "DT" (per Data inizio malattia) o "PR" (per protocollo).

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le modalità di valorizzazione dell'elemento <Giorno> distinguendo gli eventi di malattia di durata pari o superiore a sette giorni da quelli con durata inferiore.

Nel caso di eventi di durata pari o superiore a sette giorni, che sono interessati dalla prima settimana con <TipoCopertura> di <Settimana> valorizzata con "X" (o con "1" o "2") e dalle successive con "1" o "2" (a seconda della fattispecie che ricorre), l'elemento <Giorno> deve essere valorizzato come segue:

- Elemento <Lavorato> = "N";
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = "0" per le prime tre giornate (c.d. periodo di carenza) che si collocano nella prima settimana interessata dall'evento, "1" o "2" per le giornate di malattia dal lunedì al venerdì, "0" per i sabati e le domeniche ricadenti nel periodo di malattia;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = "MAL";
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = codice PUC o la data inizio malattia o "PROTOCOLLO" rilasciato dalla Struttura territoriale dell'INPS (se presente) del certificato cartaceo <TipoInfoAggEvento> con il valore "CM" (per PUC), "DT" (per Data inizio malattia) o "PR" (per protocollo).

Diversamente, nelle ipotesi di eventi di malattia aventi durata inferiore a sette giorni e, pertanto, valorizzati nel flusso con <TipoCopertura> di <Settimana> = "X", tutti i giorni interessati dall'evento devono essere valorizzati (nell'elemento <Giorno>) come segue:

- Elemento <Lavorato> = "N";
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = "0";
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = "MAL";
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = codice PUC o la data inizio malattia o "PROTOCOLLO" rilasciato dalla Struttura territoriale dell'INPS (se presente) del certificato cartaceo <TipoInfoAggEvento> con il valore "CM" (per PUC), "DT" (per Data inizio malattia) o "PR" (per protocollo).

Si ricorda che, per i lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato o all'ex IPOST, occorre inoltre compilare le apposite sezioni <FondoFS> ed <ExIPOST> di <Fondi Speciali>

secondo le consuete modalità.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (<TipoLavoratore> coincidente con "SB", "SC", "SG", "SY", "SR", "SX", "SI") o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (<TipoLavoratore> coincidente con "ST","SZ") continua a essere prevista la compilazione dell'evento "MAL" anche per gli eventi di durata inferiore a sette giorni e non deve essere compilato l'elemento <Settimana>, ma l'elemento <Giorno>. Inoltre, per tali lavoratori, in considerazione delle peculiarità che li caratterizzano, con successivo messaggio saranno riepilogate le specifiche istruzioni relative alla valorizzazione dell'elemento <TipoCoperturaGiorn> per tutti gli eventi tutelati.

Infine, si ricorda che, nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'indennità economica di malattia (ad esempio, per i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo) i datori di lavoro non devono valorizzare l'evento nel flusso Uniemens.

2. Modifiche Uniemens. Compilazione della sezione <Differenze Accredito>

La struttura della sezione <DifferenzeAccredito>, dalla competenza gennaio 2026, viene implementata con l'inserimento della sottosezione <InfoEvento> contenente due elementi, l'elemento <MotivoEvento> con l'attributo <TipoMotivoEvento> e l'elemento <DiffAccreditoEvento>.

Per ciascun <CodiceEvento> esposto in <DifferenzeAccredito>, la valorizzazione dell'elemento <MotivoEvento>, con il relativo attributo <TipoMotivoEvento>, deve trovare corrispondenza con i valori esposti nella compilazione del calendario giornaliero, con la corretta attribuzione dell'importo sull'elemento <DiffAccreditoEvento> associato.

In particolare, l'elemento <MotivoEvento> deve essere valorizzato con il codice PUC o, ove non disponibile, con il protocollo attribuito dalla Struttura territoriale dell'INPS al certificato cartaceo o, in mancanza, con la data inizio malattia; <TipoMotivoEvento> deve essere compilato con il valore "CM" (per PUC), "PR" (per protocollo) o "DT" (per Data inizio malattia).

L'elemento <DiffAccreditoEvento> deve essere valorizzato con l'imponibile perso riferito al particolare motivo utilizzo.

Per lo stesso codice evento "MAL" continua a esserci una sola sezione <DifferenzeAccredito> e tanti elementi <InfoEvento> corrispondenti ai motivi di utilizzo dichiarati negli elementi <MotivoEvento>, con il relativo attributo <TipoMotivoEvento> e, in <DiffAccreditoEvento>, l'imponibile perso riferito allo specifico motivo di utilizzo. In <DiffAccredito> deve essere sempre indicata la somma complessiva dell'imponibile perso, ossia l'importo presente in <DiffAccredito> deve essere uguale alla somma di tutti gli importi dichiarati nei vari elementi <DiffAccreditoEvento>, corrispondenti agli specifici motivi di utilizzo.

3. Istruzioni operative. Nuove modalità per il conguaglio delle indennità anticipate

Ai fini del conguaglio dell'indennità in trattazione, dal periodo di competenza gennaio 2026 devono essere utilizzati esclusivamente i codici conguaglio sotto riportati presenti nella sezione <InfoAggCausaliContrib>.

L'elemento <InfoAggcausaliContrib> è un elemento a valenza contributiva.

Nell'elemento <CodiceCausale> devono essere inseriti i seguenti codici relativi allo specifico evento:

- Codice "0058",avente il significato di "Importo dell'indennità economica di malattia

- anticipata dal datore di lavoro" (codice evento "MAL");
- Codice "E777", avente il significato di "Differenze indennità malattia" (codice evento "MAL").

Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il datore di lavoro deve indicare il PUC del certificato di malattia o di ricovero, se si tratta di certificato telematico, o la data di inizio malattia o il numero di protocollo del certificato rilasciato dalla Struttura territoriale dell'INPS, se presente e comunicato dal lavoratore, se si tratta di certificato cartaceo.

Nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il nuovo valore "PUC" o il valore "DATA", che indica la data inizio malattia, o il valore "PROTOCOLLO" rilasciato dalla Struttura territoriale dell'INPS.

Nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens.

Nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente che nel caso in cui nel mese di riferimento siano intervenuti più eventi (stesso codice causale) associati ciascuno a "motivi utilizzo" distinti, per ciascun evento identificato dal relativo "motivo utilizzo" deve essere preferibilmente esposto un distinto elemento di <InfoAggcausaliContrib> e in <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicata la prestazione conguagliata riferita al particolare "motivo utilizzo". Alternativamente, per l'elemento <InfoAggcausaliContrib> devono essere riportati più elementi <IdentMotivoUtilizzoCausale> per i diversi "motivo utilizzo" riferiti all'evento. In tale caso in <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicata la prestazione conguagliata complessiva.

In caso di indennizzo nel mese di una malattia, riferita al medesimo evento morboso, che sia coperta da più certificati (continuazione), l'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> è ricorsivo e devono essere esposti i diversi codici PUC o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data di inizio malattia o il "protocollo" rilasciato dalla Struttura territoriale dell'INPS (se presente).

Di norma l'importo è associato al PUC. Nei casi eccezionali nei quali non è possibile distinguere la quota parte di importo associata a un PUC da quella associata a un altro, si inseriscono più PUC nello stesso elemento <InfoAggcausaliContrib>, ossia associati tutti a un solo importo.

Inoltre, si evidenzia che per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, con riferimento all'esposizione dell'evento nel calendario giornaliero sul flusso Uniemens del mese di gennaio 2026 (calendario del mese di dicembre 2025) non si applicano le nuove regole, mentre devono essere applicate sul flusso Uniemens del mese di febbraio 2026 (calendario del mese di gennaio 2026).

Per quanto concerne l'esposizione dei conguagli si deve seguire la nuova modalità di esposizione dalla competenza gennaio 2026. La validazione del calendario corretto può avvenire anche tramite la compilazione del <MesePrecedente>.

In caso di regolarizzazione di periodi successivi all'entrata in vigore delle nuove modalità di esposizione, è necessario procedere alla correzione del <CodiceEvento> e alla ritrasmissione dei flussi Uniemens dei mesi interessati.

Il codice causale di restituzione sotto riportato, dal periodo di competenza del mese di gennaio 2026, non è più utilizzabile in quanto si deve procedere tramite l'invio di flussi regolarizzativi sul periodo di esposizione originario dell'evento:

"E775", avente il significato di "Restituzione indennità malattia indebita".

Si ricorda, infine, che non sono oggetto di alcuna modifica espositiva i codici "R806", avente il significato di "Rec. contribuzione per indenn. Malattia IPSEMA", e "R808", avente il significato di "Recupero dei contributi assistenziali di malattia calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo".

Si riportano, nell'Allegato n. 1, la "Tabella riepilogativa Codici Conguaglio Malattia Vecchi/ Nuovi e Codici Evento" e la "Tabella di corrispondenza Codice Evento-Conguagli-InfoAgg".

3.1 Flussi di regolarizzazione

In caso di flussi di regolarizzazione con riferimento a periodi antecedenti al mese di gennaio 2026 per gli eventi di malattia, si devono utilizzare le precedenti modalità espositive che rimarranno valide nei limiti della prescrizione.

Si fa presente che nei casi in cui, dopo la valutazione medico legale e amministrativa del certificato alla fine del procedimento amministrativo, se la prestazione risulta negata o ridotta - come nel caso di sanzioni per assenza alla visita medica di controllo - il datore di lavoro potrebbe non conoscere subito l'esito dell'istruttoria e anticipare la prestazione in misura maggiore al dovuto, senza che vi sia alcuna responsabilità da parte del medesimo.

In questi casi, sull'importo della contribuzione risultante dai flussi di regolarizzazione non sono dovute le sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, se gli adempimenti di denuncia e di pagamento sono effettuati entro il termine assegnato nella relativa comunicazione. Decorso tale termine, in caso di inadempimento, con effetto dalla data della notifica della comunicazione, l'importo della contribuzione è gravato delle sanzioni civili calcolate ai sensi della citata norma.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga

S139-25 - Accordo integrativo degli Accordi dell'8 ottobre 2025 – Trasferta e DUE

Firmato l'Accordo integrativo degli Accordi dell'8 ottobre 2025

Facendo seguito alle precedenti notizie in merito, si trasmette, in allegato, l'Accordo integrativo degli Accordi dell'8 ottobre 2025, in merito alla decorrenza della nuova disciplina della Trasferta Nazionale e della Denuncia Unica in Edilizia.

In particolare, nel confermare quanto contenuto nei dettati contrattuali, le parti sociali sottoscrittrici hanno chiarito che la decorrenza dei sopramenzionati istituti è subordinata alla effettiva implementazione della necessaria struttura informatica da parte della CNCE.

Sarà cura della CNCE, una volta completato il percorso, comunicare alle Casse Edili/Edilcasse territoriali l'effettiva e contestuale decorrenza di entrambi gli istituti.

Verbale di Accordo

Le Sottoscritte Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali, ad integrazione di quanto definito negli Accordi firmati l'8 ottobre 2025, in merito alla decorrenza della nuova disciplina della Trasferta Nazionale e della Denuncia Unica in Edilizia, nel confermare quanto contenuto nei dettati contrattuali, chiariscono che la decorrenza dei sopramenzionati istituti è subordinata alla effettiva implementazione della necessaria struttura informatica da parte della CNCE.

Sarà cura della stessa, una volta completato il percorso, comunicare alle Casse Edili/Edilcasse territoriali l'effettiva e contestuale decorrenza di entrambi gli istituti.

15.10.2025

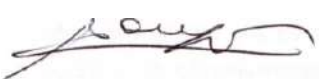
ANCE 

CNA Costruzioni 

ANAEPA Confartigianato Edilizia 

FIAE Casartigiani 

CLAAI Edilizia 

LEGACOOP Produzione e Servizi 

CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi 

AGCI, Produzione e Lavoro 

FENEAL – Uil 

FILCA – Cisl 

FILLEA – Cgil 

F71-25 - Escluse le Sicaf dai beneficiari delle agevolazioni riservate alle imprese di costruzione

La Cassazione esclude le Sicaf dai potenziali beneficiari delle agevolazioni riservate alle imprese di costruzione

La Sicaf (società di investimento per azioni a capitale fisso) non rientra tra i potenziali beneficiari delle agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese di costruzione che acquistano fabbricati da riqualificare interamente per la successiva vendita.

Non vi rientra neppure se realizza – mediante appalto – l'intervento di ristrutturazione sull'edificio acquistato, che sarebbe, invece, agevolato qualora effettuato da imprese edili.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26928 del 7 ottobre 2025, avente ad oggetto il perimetro soggettivo delle agevolazioni per la valorizzazione edilizia, di cui all'art. 7 del DL n. 34/2019.

Si tratta dell'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, nel caso di acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, nei dieci anni successivi, procedono alla demolizione o ricostruzione o all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e successiva alienazione delle unità immobiliari che rappresentano almeno il 75% del nuovo edificio.

Ciò premesso, nel caso affrontato dalla sentenza, viene negata la spettanza del beneficio fiscale ad una Sicaf che realizza mediante appalto un intervento di ristrutturazione che astrattamente rientrerebbe nel perimetro dell'agevolazione.

L'esclusione viene motivata sulla base del tenore letterale della norma: l'art. 7 del DL n. 34/2019 riconosce l'agevolazione alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, intese come "imprese edilizie in senso stretto", ossia "imprese che hanno ad oggetto caratterizzante l'attività edilizia in senso proprio".

Per questo, osservano i giudici, "la disposizione sembrerebbe concepire un intervento addirittura diretto dei lavori da parte di imprese edilizie in senso stretto".

Diversamente, una Sicaf, pur svolgendo le medesime attività avvalendosi di imprese appaltatrici, non può comunque considerarsi un'impresa di costruzione o di ristrutturazione.

Fondamentale, dunque, considerare l'oggetto principale dell'attività del soggetto, in quanto condizione essenziale di accesso all'agevolazione, e ciò a prescindere dalla circostanza di eseguire direttamente, o meno, i lavori.

E, sotto tale aspetto, non è in alcun modo possibile assimilare una Sicaf ad un'impresa di costruzione.

Queste ultime, difatti, hanno come oggetto principale dell'attività l'esecuzione di lavori di costruzione di immobili o di ristrutturazione (in modo diretto oppure tramite imprese appaltatrici); diversamente, le Sicaf hanno per oggetto l'investimento collettivo del risparmio e del patrimonio mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

In considerazione di quanto sopra e della regola per cui le norme recanti agevolazioni non possono essere interpretate in maniera estensiva, il beneficio fiscale concernente l'applicazione delle imposte indirette in misura fissa non può essere esteso a società che – pur eseguendo interventi astrattamente agevolabili – non sono imprese edilizie.

del IV° Secc. Sez. 5 Giur. 26928 Anno 2025 (codice fiscale
80224030987)
Presidente STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: CANDIA UGO - CONTRORICORRENTE -
Data pubblicazione: 07/10/2025

per la cassazione della sentenza n. 3148/21/2022 della
Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il
21 luglio 2022, non notificata.

UDITA la relazione svolta all'udienza pubblica dell'8 luglio 2025
dal Consigliere Ugo Candia.

UDITA la Sostituta Procuratrice Generale, Rosa Maria Dell'Erba,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

UDITI gli avv. Massimo Guido Antonini nell'interesse della
ricorrente e l'avv. Valentina Pilloni per l'Agenzia delle Entrate.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto del contendere è il diniego tacito serbato
dall'amministrazione avverso l'istanza del 15 luglio 2020 con
cui la società ricorrente aveva richiesto il rimborso della
somma di 437.510,00 € prudenzialmente versata a titolo di
imposte ipotecarie e catastali a seguito dell'acquisto, avvenuto
in data 11 luglio 2019, di un intero fabbricato, sito in Milano,
alla via Roncaglia nr. 12-14, per un prezzo pari a
21.895.500,00 €, invocando l'applicazione dell'incentivo fiscale
previsto a favore delle imprese edilizie dall'art. 7 d.l. n.
34/2019, n. 34 (cd. "decreto crescita"), con conseguente
versamento delle imposte ipotecarie e catastali nella misura
fissa di 200,00 € ciascuna, invece che nella misura
proporzionale del 2% prevista dall'art. 35, comma 10-ter, d.l.
n. 223/2006.

2. La Commissione tributaria regionale della Lombardia
respingeva l'appello proposto dalla contribuente contro la



sentenza n. 3249/10/2021 della Commissione tributaria provinciale di Milano, osservando – per quanto interessa in relazione al motivo di impugnazione – che non fosse applicabile l'art. 7 d.l. n. 34/2019, in quanto:

a. detta disposizione prevedeva particolari incentivi fiscali in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, stabilendo che «Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, nr. 633, che entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 nr. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono,



altresì, dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo»;

b. la ricorrente è una società di investimento per azioni a capitale fisso multi-comparto (cd. SICAF), che ha per oggetto l'investimento collettivo del risparmio e del patrimonio mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, per cui, in ragione di tale struttura non è possibile equipararla ad un'impresa di costruzioni o ad un'impresa di ristrutturazioni che, secondo le semplici normative di settore, riguardano quelle che eseguono i lavori di costruzioni di immobili o di ristrutturazione in modo diretto ovvero quelle che, potendo, potenzialmente, realizzarle, li effettuano, anche, tramite imprese appaltatrici;

c. la circostanza che la società abbia, «[...] tra gli investimenti da effettuare, anche quello di compiere, poi, opere di ristrutturazione, risanamento, riconversione di immobili o di restauro o manutenzione non è rilevante, ai fini dell'agevolazione richiesta, poiché la stessa non è una impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che si avvale, eventualmente, di una società del settore appaltatrice, ma un soggetto terzo ed al di fuori del comparto edilizio» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

d. la norma di cui trattasi, si riferisce alle sole imprese edilizie e la "*ratio*" della stessa è quella di risollevare settori economici in crisi e, primo fra tutti, il settore edilizio, come emerge, da un lato, dalla relazione tecnica al "Decreto Crescita", dai cui contenuti risulta che gli incentivi per la rigenerazione urbana sono stati concepiti per società che abbia per attività esclusiva e prevalente la costruzione, il recupero «[...] e la rivendita di beni immobili e in detto contesto non può rientrare la società appellante che ha, solo, come attività



indiretta e marginale quella di cui all'art. 13.3 dello Statuto» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione), nonché, per altra via, dalla stessa *ratio* del "Decreto Sisma-*bonus*", che prevede un *bonus* in caso di recupero del patrimonio edilizio da parte di imprese costruttrici e di ristrutturazione che rivendono l'immobile successivamente all'intervento di recupero;

e. una Sicav non potrà mai essere un'impresa edilizia o di ristrutturazione poiché ciò è inibito dall'art. 35-*bis* del TUF (il quale stabilisce che per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso) e dunque solo tale attività finanziaria, come previsto al punto 4.1 dello statuto della società, laddove l'eventuale compimento di operazioni di ristrutturazione (e non di costruzione), di risanamento o restauro ovvero manutenzioni di immobili è solamente un mezzo per il raggiungimento dell'oggetto sociale proprio ed esclusivo costituito dall'attività di investimento, nel senso che «[...] l'attività di ristrutturazione edilizia, seppure consentita come mezzo per perseguire l'oggetto sociale, si concretizza per tale motivo in attività di investimento e non edilizia in senso proprio» (così nella sentenza impugnata), come si desume dal fatto che agli investitori non vengono assegnati gli immobili ristrutturati oppure il provento della rivendita degli immobili, ma azioni ricavate dall'investimento immobiliare effettuato;

f. «Le Circolari citate dalla Società che fanno rientrare nell'ambito delle imprese edilizie anche i soggetti che svolgono tale attività a mezzo di imprese appaltatrici come cooperative che costruiscono case per i soci ovvero banche ed



assicurazioni che costruiscono case per i propri dipendenti, fanno, pur, sempre riferimento ad un'attività edilizia propria e non come forma di investimento mentre diverso è il caso delle Sicaf e delle altre società di investimento in cui tale attività di costruzione è, normativamente, preclusa» (così nella sentenza impugnata).

3. La società proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 17 febbraio 2023, formulando un unico, articolato, motivo di gravame, successivamente illustrato con memoria depositata il 26 giugno 2025.

4. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso depositato il 29 marzo 2023, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con ordinanza interlocutoria depositata il 15 febbraio 2024, la Corte, ravvisando che le questioni coinvolte nel presente giudizio presentassero, in assenza di specifici precedenti sul tema in rassegna, rilievo nomofilattico, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza.

6. La Sostituta Procuratrice Generale, Maria Rosaria Dell'Erba, ha depositato in data 8 giugno 2025 motivate conclusioni scritte, chiedendo di respingere il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso la società ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 e dell'art. 3 cost., nel capo in cui ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione ivi prevista nei confronti di una SICAF



immobiliare» (v. pagina n. 8 del ricorso), ponendo in evidenza che, in assenza di una definizione di "impresa di costruzione" e di "impresa di ristrutturazione", risultava errata l'interpretazione restrittiva offerta dalla Commissione regionale volta a ricomprendervi solo le imprese edilizie in senso stretto, e non anche gli altri operatori economici professionali che si occupano di ristrutturazione di immobili, tramite imprese appaltatrici, ai sensi dello Statuto sociale, come nel caso di una SICAF immobiliare.

Ciò osservando come la *ratio* della disposizione fosse quella di agevolare l'effettuazione di specifiche operazioni immobiliari di rigenerazione urbana, volte a riqualificare fabbricati dal punto di vista energetico e sismico e che la norma non aveva introdotto un'agevolazione fiscale a favore di una parte degli operatori immobiliari, bensì un incentivo rivolto a soggetti professionali che realizzano operazioni di riqualificazione di fabbricati secondo i criteri di efficienza energetica stabiliti dall'art. 7 d.l. n. 34/2019, anche attraverso la ristrutturazione di fabbricati già esistenti tramite imprese appaltatrici.

L'istante ha aggiunto che anche la prassi dell'amministrazione finanziaria, in tema di imposizione indiretta, era nel senso di considerare imprese di costruzione anche quelle che effettuano interventi edilizi tramite imprese appaltatrici, a prescindere dal fatto che tale attività costituisca o meno l'oggetto sociale principale della società (v. Circolare n. 18/E del 2013 e n. 22/E del 2013), considerando che «[...] per "impresa di ristrutturazione" ai fini dell'art. 7 D.L. n. 34/2019 deve intendersi il soggetto passivo IVA che effettua operazioni di ristrutturazione di immobili, con mezzi propri o tramite imprese appaltatrici (ossia che esegue o fa eseguire i lavori) a prescindere dal fatto che tali operazioni costituiscano



attività di natura abituale» (cfr. pagina n. 12 del ricorso), richiamando sul punto la pronuncia di questa Corte del 16 novembre 2022, n. 33830 e la risposta ad interpello n. 519 del 2019.

Una diversa interpretazione – ha concluso la contribuente – non sarebbe conforme al parametro costituzionale di eguaglianza a fronte della diversa tassazione della Sicaf che, pur avendo il potere di svolgere le medesime attività avvalendosi di imprese appaltatrici, non possono considerarsi impresa edile e di ristrutturazione.

2. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.

3. I contenuti essenziali delle due tesi che si confrontano sulla questione in rassegna possono essere riepilogati nel modo che segue.

3.1. L'ordine di idee della contribuente, diretta al riconoscimento del menzionato incentivo, si fonda sui seguenti argomenti.

La nozione di impresa di costruzione o di ristrutturazione non è definita dall'art. 7 d.l. n. 34/2019 ed è errato limitarla a quella che svolge attività edilizia in senso stretto, senza ricomprendere gli operatori professionali che si occupano, anche occasionalmente, di ristrutturazione di immobili.

La *ratio* della disciplina (che non introduce un'agevolazione prevista per una parte di operatori professionali, ma un incentivo rivolto a coloro che realizzano operazioni di riqualificazione secondo i criteri di efficienza energetica previsti dall'art. 7 d.l. n. 34/2019) è la valorizzazione del compendio immobiliare, la rigenerazione urbana, per cui l'incentivo in



rassegna è applicabile a tutti i soggetti che si occupano di tali interventi.

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate in tema di IVA (Circ. 18/E/2013 – Circ. 22/E/2013) qualificano come imprese di costruzione anche quelle che effettuano interventi edilizi tramite imprese appaltatrici, a prescindere dal fatto che tale attività costituisca o meno l'oggetto sociale principale della società.

La pronuncia della Corte di cassazione n. 33830/2022 ha affrontato il tema della detrazione di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 441/2001 (legge finanziaria del 2002 che ha previsto la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi richiamati spettino anche nel caso di interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione, poi definitivamente introdotta dall'art. 16-*bis* t.u.i.r.), affermando che:

- «Detta disposizione, pur richiedendo che l'alienante sia impresa di costruzione o ristrutturazione, non prevede come ulteriore condizione che i lavori sino stati eseguiti dalla medesima. Nulla, infatti, induce a ritenere che il legislatore, facendo riferimento ai lavori «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie [...] che provvedano alla successiva alienazione», abbia inteso richiedere, quale ulteriore requisito, che l'impresa abbia provveduto direttamente alla esecuzione, così escludendo dalla portata della norma i casi in cui l'impresa abbia eseguito i lavori avvalendosi di imprese terze»;

- «Una diversa interpretazione non sarebbe conforme alla ratio normativa che è volta ad agevolare il recupero del



patrimonio edilizio ed a favorire la ripresa del mercato immobiliare restando, pertanto, irrilevante che l'alienante, titolare di impresa di costruzione o ristrutturazione, abbia provveduto ai lavori direttamente o mediante appalto ai terzi. La stessa, inoltre, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che eseguono i lavori di ristrutturazione direttamente e quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici»;

- «[...] tale interpretazione è quella successivamente seguita dall'Agenzia delle Entrate che, pronunciandosi in merito all'art. 16-*bis* t.u.i.r. di identico tenore, ha ritenuto che vadano incluse non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione o ristrutturazione direttamente, ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici (Risposta ad interpello 19 luglio 2019, n. 279 [...])» (così Cass. n. 33830/2022).

La relazione illustrativa all'art. 7 d.l. in esame ha chiarito che le finalità della disposizione erano quelle di incentivare le operazioni di scambio immobiliare, di innescare un circolo virtuoso di operazioni immobiliari dirette a prodotti sempre più innovativi e performanti, quale strumento indispensabile per avviare un reale processo di rigenerazione urbana, il che accredita l'ordine di idee che ciò che rileva è l'oggettività dell'operazione, non il profilo soggettivo di chi la compie; in tal senso, consentire ad investitori professionali di godere della predetta agevolazione risulta in linea con le finalità proprie della disposizione e l'obiettivo di una più ampia rigenerazione urbana è assicurato dal coinvolgimento di soggetti professionali finanziariamente più attrezzati.



In conclusione – a dire della ricorrente – non andrebbe enfatizzato il dato soggettivo nella sua stretta accezione (impresa di costruzione come impresa edilizia in senso stretto), ma occorrerebbe considerare la *ratio* della disposizione, che è quella della riqualificazione urbana, puntando quindi sull'attività di ristrutturazione e costruzione nella sua oggettività, risultando una diversa interpretazione non coerente con il principio di eguaglianza.

Per tale via, per impresa di costruzione dovrebbe intendersi il soggetto passivo IVA che effettua operazioni di ristrutturazione di immobili, con mezzi propri o tramite imprese appaltatrici (vale a dire che esegue o fa eseguire i lavori), senza che rilevi che si tratti di attività abituale, per cui il beneficio competerebbe non ad una limitata categoria soggettiva, ma a tutte le imprese che realizzano le operazioni previste dalla norma, vale a dire alle imprese che esercitano attività di costruzione (anche in modo non esclusivo) e non solo alle imprese che svolgono solo attività di costruzione, non risultando dalla norma indici interpretativi che depongano per tale soluzione.

3.2. Di contro, l'altra tesi valorizza il dato testuale dell'art. 7 d.l. n. 34/2019, il quale risulterebbe chiaro nel concepire l'agevolazione «a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare [...] che entro i dieci anni successivi provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi [...] o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) [...]».

La nozione di impresa di costruzione o di ristrutturazione risulterebbe talmente evidente, da non richiedere una sua definizione.



La norma in esame, con l'uso della predetta locuzione (imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare [...]) che provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi [...] o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti), sembrerebbe concepire un intervento addirittura diretto dei lavori da parte di imprese edilizie in stretto, non avendo altrimenti senso i predicati "provvedono" ed "eseguono".

Le disposizioni sulle agevolazioni sono di stretta interpretazione ed il principio cardine di tale attività è costituito dal dato letterale, come chiarito dal giudice di legittimità, il che depone per una limitazione dell'agevolazione alle sole imprese edilizie in senso stretto.

L'art. 35-*bis* d.lgs. n. 58/1998 stabilisce che «per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso», per cui non può essere considerata un'impresa di costruzione e di ristrutturazione ed il fatto che lo statuto preveda che possa svolgere anche attività di ristrutturazione non ne muta la natura, ponendosi come attività solo funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale, il quale resta pur sempre l'attività di investimento.

4. Tanto ricapitolato, osserva la Corte che le due tesi si basano su argomenti seri e plausibili e che tra le due debba prevalere detto ultimo orientamento. Di seguito le ragioni.

4.1. Il riferimento testuale ai «[...] trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare [...] che [...] provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi [...] o eseguano, sui



medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 nr. 380» induce a ritenere che il legislatore abbia considerato il beneficio in questione applicabile ad imprese che hanno ad oggetto caratterizzante l'attività edilizia in senso proprio.

4.2. Risulta così contare non tanto la diretta esecuzione dell'opera quanto la natura, l'oggetto specifico e qualificante dell'attività di impresa e dunque il requisito soggettivo costituito dall'essere il soggetto che invoca il beneficio un'impresa edilizia.

Non v'è dubbio che la previsione dell'art. 7 citato (rubricato, per quanto occupa, «Incentivi per la valorizzazione edilizia [...]») ha – secondo la relazione illustrativa – lo «scopo di rendere economicamente sostenibili le operazioni di scambio del vecchio con il nuovo fabbricato e una effettiva rigenerazione del territorio», ma detta finalità non vale, di per sé, ad identificare il soggetto beneficiario sul versante fiscale.

È difatti altrettanto vero che la stessa relazione ha espressamente chiarito di introdurre «un regime di tassazione agevolata [...] ai trasferimenti di fabbricati acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione [...]», con ciò, quindi, individuando e selezionando in modo puntuale il soggetto beneficiario sotto il profilo soggettivo.

4.3. In tale contesto, non può allora non richiamarsi l'operatività in ambito tributario del principio del divieto di applicazione analogica e, con esso, quello dell'interpretazione restrittiva delle fattispecie che prevedono benefici fiscali.



Va, per tale via, riconosciuto che la SICAF non è certamente un'impresa edilizia e va, altresì, ricordato che l'art. 35-bis, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 58/1998 stabilisce che «per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso».

4.4. Sulla base di tali elementi, quindi, combinando il dato testuale della norma di cui all'art. 7 d.l. n. 34/2019, che costituisce il criterio cardine dell'esegesi delle norme tributarie (V. Cass, Sez. Un., n. 23051/2022), con il principio di stretta interpretazione della previsione agevolativa (v., tra le tante, Cass. n. 4530/2024, che richiama Cass. n. 23833/2017; Cass. n. 3011/2017 e Corte cost. n. 242/2017) deve, per ciò solo, escludersi, in applicazione dei suindicati, consolidati, principi, l'estensione del beneficio a società che "eseguono" la ristrutturazione, ma che non sono imprese edilizie.

Va, in tale direzione, condivisa la posizione dell'amministrazione espressa nella risposta ad interpello n. 70 del 20 febbraio 2020 nella parte in cui ha osservato che «[...] quando il legislatore ha emanato disposizioni riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare (a titolo esemplificativo e non esaustivo il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351) ha sempre utilizzato una terminologia diretta ad individuare in maniera puntuale i fondi comuni di investimento» (v. Risposta ad interpello n. 70 del 20 febbraio 2020, avente ad oggetto «articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 - applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare»), il che accredita



ulteriormente l'ordine di idee che preclude un'interpretazione estensiva della nozione di impresa di costruzione volta a ricomprendervi gli altri operatori economici professionali che si occupano anche di ristrutturazione di immobili, come intende la contribuente.

4.5. Non può rilevare, ai fini che occupano, l'assimilazione operata dall'amministrazione nei documenti di prassi (circolari n. 18/E/ del 29 maggio 2013 e 22/E 19 giugno 2013, nonché la risposta ad interpello n. 515 dell'11 dicembre 2019), ai fini IVA, tra imprese di costruzione e ristrutturazione in senso proprio e quelle che svolgono attività edilizia (costruzione di immobili) in via occasionale.

Tale interpretazione, infatti, sostenuta (a partire dal 26 giugno 2012) anche da un preciso e diverso dato normativo (vale a dire l'art. 10, comma 8-ter, d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui nega l'esenzione IVA per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento), risulta nella fattispecie in esame ed in relazione alle diverse imposte in oggetto (ipotecaria e catastale) preclusa dal riferito testuale dato normativo, non suscettivo di interpretazione analogica e/o estensiva.

4.6. Non utile invece - per quanto possa, in generale, valere il parere dell'amministrazione - è il riferimento alla risposta all'interpello n. 515/2019, giacchè in essa l'Agenzia delle Entrate si è limitata a ricordare che secondo l'art. 7 d.l.



n. 34/2019 nella definizione di imprese costruttrici, rientrano, tra l'altro, «[...] le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci (cfr. circolare n. 18/E del 29 maggio 2013)» (così nella citata risposta), laddove il riferimento ad imprese «che costruiscono» suona, in realtà, come conferma della necessaria vocazione edilizia del soggetto che invoca il beneficio, vale a dire di impresa propriamente edilizia, sia che realizzi l'opera direttamente che tramite l'ausilio di terzi.

4.7. Non si oppone a tale soluzione la menzionata pronuncia di questa Corte, intervenuta in tema di imposte dirette, che ha interpretato l'art. 9, comma 3, della legge n. 441/2001 (che prevede la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi richiamati spettino anche nel caso di interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione) nel senso che «Detta disposizione, pur richiedendo che l'alienante sia impresa di costruzione o ristrutturazione, non prevede come ulteriore condizione che i lavori sino stati eseguiti dalla medesima», assumendo che «nulla, infatti, induce a ritenere che il legislatore, facendo riferimento ai lavori «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie [...] che provvedano alla successiva alienazione», abbia inteso richiedere, quale ulteriore requisito, che l'impresa abbia provveduto direttamente alla esecuzione, così escludendo dalla portata della norma i casi in cui l'impresa abbia eseguito i lavori avvalendosi di imprese terze».

Come emerge dal predetto ragionamento la Corte in detta pronuncia non ha mai negato, anzi ha considerato quale dato fattuale presupposto che l'impresa, per poter godere della



detrazione, debba avere ad oggetto l'attività di costruzione o di ristrutturazione, non rilevando invece che non esegua direttamente i lavori, fondando quindi il predetto regime e/o beneficio fiscale sul dato soggettivo della qualità di impresa di costruzione e/o di ristrutturazione di chi richiede l'agevolazione, a prescindere dalla circostanza di eseguire direttamente o meno i lavori, il che è proprio quanto qui sostenuto, sicchè le suindicate riflessioni traggono conferma e non certo una smentita dal citato precedente.

4.8. I predetti indici interpretativi inducono, in conclusione, a ritenere che la scelta del legislatore sia stata quella di limitare il beneficio in questione alle imprese edilizie allo scopo di incentivare il relativo comparto, nel segno di una scelta discrezionale che non risulta irragionevole e che non viola il principio di eguaglianza, stante l'ontologica diversità, sul versante della caratterizzazione dell'oggetto sociale tra un'impresa di costruzione ed una Sicaf.

5. Alla stregua delle osservazioni svolte il ricorso va rigettato.

6. La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

7. Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.



Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-
quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della
ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a
titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio
2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Ugo Candia

IL PRESIDENTE

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



U84-25 - APPALTI PRIVATI: su chi ricadono le responsabilità?

Come si attribuiscono le responsabilità se nell'esecuzione di un contratto di appalto si verificano danni all'opera, danni a terzi, inosservanza della normativa vigente? Un Dossier ANCE esamina la responsabilità dei vari soggetti coinvolti

Il dossier affronta il complesso tema della ripartizione delle responsabilità tra le varie figure coinvolte durante l'esecuzione di un appalto privato (committente, progettista, direttore dei lavori e appaltatore) che possono derivare da fattori diversi (es. errori di progetto, materiali non idonei, difformità esecutive o non conformità normative). Data la difficoltà di attribuire le responsabilità che possono anche concorrere tra loro il dossier analizza i recenti orientamenti giurisprudenziali e sottolinea l'importanza di adottare specifiche cautele contrattuali per prevenire contenziosi e risarcimenti economici.

**Appaltatore,
Direttore lavori,
Progettista,
Committente**
**I profili di
responsabilità
nell'appalto**

Ottobre 2025

1. Ruoli e Responsabilità nell'edilizia privata.

Quando si realizza un'opera edile, che si tratti di manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione, è fondamentale **individuare con chiarezza i ruoli di tutti i soggetti coinvolti**. Spesso, infatti, possono verificarsi eventi dannosi (come errori di progettazione o esecuzione, materiali inadeguati, presenza di difformità rispetto al progetto, danni o difetti costruttivi, non conformità alla normativa edilizia e urbanistica) che richiedono un accertamento delle colpe e un eventuale risarcimento economico.

Data la **diversa natura dei ruoli** (committente, progettista, direttore dei lavori, appaltatore), stabilire la ripartizione delle responsabilità può essere complesso e il più delle volte rimessa, quindi, alla valutazione dell'autorità giurisdizionale e varia in base alle attività svolte nell'ambito dell'appalto.

I recenti orientamenti giurisprudenziali, nell'approfondire i profili di responsabilità nell'appalto edile, fanno emergere **l'importanza di adottare specifiche cautele contrattuali per prevenire contenziosi**. Definire con precisione, ad esempio, i compiti professionisti rispetto all'attività esecutiva dell'impresa e documentare le attività di controllo possono rappresentare elementi fondamentali.

In questo *dossier*, sono esaminati i profili di responsabilità alla luce della più recente giurisprudenza.

2. Analisi delle forme di responsabilità giuridica: Civile, Amministrativa e Penale

Per l'appalto di lavori privati, le fonti di riferimento per l'individuazione delle forme responsabilità vanno rinvenute negli accordi presi (contratto di appalto e contratto d'opera professionale) nonché nel codice civile.

Al riguardo si distingue:

RESPONSABILITÀ CIVILE

- **Contrattuale:** deriva da una violazione degli accordi contrattuali (tra committente e impresa, tra committente e professionista o tra impresa e professionista). Questo tipo di responsabilità si manifesta ogni qual volta una delle parti non esegue correttamente le prescrizioni contrattuali (ritardo nella consegna dei lavori, progetto mal eseguito o non realizzabile; l'opera presenta danni, vizi o difetti costruttivi; non è stata verificata la progressiva conformità dell'opera al progetto; i materiali impiegati non corrispondono a quanto previsto nel capitolato

o sono risultati inidonei ecc.). La violazione degli obblighi contrattuali può comportare richieste di risoluzione contrattuale, di risarcimento danni ecc.

- **Extracontrattuale:** prescinde dagli accordi contrattuali presi e si verifica a causa del dolo o della colpa di uno dei soggetti che possono, peraltro, aver contribuito anche a titolo di concorso (responsabilità cd. SOLIDALE) alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza di vizi all'opera realizzata o di danni a terzi.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Si configura quando la violazione riguarda il mancato rispetto delle normative urbanistiche e delle disposizioni previste dagli strumenti di pianificazione e comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

RESPONSABILITÀ PENALE

Si verifica quando l'evento dannoso integra la violazione di norme che tutelano interessi di particolare rilevanza sociale, come gli infortuni sul lavoro o le opere eseguite in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio.

Nel contesto di un'opera edilizia, dalla progettazione all'esecuzione, i diversi soggetti (committente, titolare del permesso di costruire (se diverso dal committente, costruttore, direttore dei lavori e progettista) possono, quindi, essere chiamati a rispondere per eventuali danni.

👉 Questo *dossier* verte sull'analisi dei ruoli e delle possibili configurazioni di responsabilità, con un'attenzione particolare alle forme che si manifestano durante la fase esecutiva dei lavori. Non verranno quindi trattate responsabilità di natura diversa (come, ad esempio, gli obblighi nei confronti dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro in genere).

3. Responsabilità dell'Appaltatore: autonomia e obblighi in cantiere

In linea generale, **l'appaltatore esplica la sua attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.**

La giurisprudenza più recente ribadisce che l'appaltatore assume, infatti, un'obbligazione di risultato. Pertanto, *è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte e a garantirne il buon funzionamento, anche quando si attiene a un progetto fornito dal committente.*

L'appaltatore, di regola, non è un mero esecutore. Per essere esente da responsabilità, deve dimostrare di aver manifestato chiaramente il proprio dissenso riguardo a istruzioni

o progetti palesemente errati e di essere stato costretto a eseguirli per le insistenze del committente. In assenza di tale prova, l'appaltatore risponde per intero dei vizi dell'opera.

Durante lo svolgimento dei lavori l'appaltatore ha precisi obblighi diligenza:

- **Verifica del progetto:** anche in assenza di una specifica clausola contrattuale, l'appaltatore deve verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere. In tal caso la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni del terreno erano impossibili da rilevare con le normali procedure e conoscenze tecniche.

Poiché l'appaltatore assume un'obbligazione di risultato, è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte e a garantire il suo buon funzionamento, anche quando si attenga alle previsioni di un progetto fornito dal committente.

Quando il progetto è fornito dal committente o da un professionista da lui incaricato, l'appaltatore viene considerato corresponsabile dei vizi se questi erano palesemente riconoscibili con la sua competenza e diligenza professionale. La sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non erano accertabili con l'ausilio di strumenti e conoscenze normali.

In pratica, l'appaltatore incorre in una duplice responsabilità:

- quando si è accorto degli errori e non li ha denunciati.
- quando avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto.

Questo perché l'appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle regole dell'arte e di garantire un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente. **Pertanto, la presenza di vizi imputabili al progettista non esclude la responsabilità dell'impresa edile** che ha eseguito i lavori. Se i vizi dell'opera sono riconducibili, in tutto o in parte, a un errore progettuale, ne risponde comunque anche il progettista in concorso con l'appaltatore.

Di recente la Corte di Cassazione con la sentenza 22918/2025, n. 22918 ha avuto modo di evidenziare un aspetto importante ossia la responsabilità dell'imprenditore trova limiti precisi quando i difetti derivano da errori di progettazione che esulano dalle sue competenze tecniche specifiche: *“l'impresa non poteva e non doveva essere dotata di conoscenze tecniche specifiche e particolareggiate tali da poter addirittura contestare o inibire le scelte tecniche del professionista progettista, che non potevano dirsi affatto così palesemente smaccatamente errate da poter essere apprezzate come tali da un qualsiasi esecutore quale era l'impresa esecutrice dei lavori che comunque quest'ultima per espressa e precisa disposizione contrattuale con la committenza si doveva puntualmente attenere alle disposizioni tecniche del progettista direttore dei lavori”*.

Controllo dei materiali: se i materiali sono forniti dall'appaltatore, il committente può verificarne la qualità. Se, invece, i materiali sono forniti dal committente, l'appaltatore ha il dovere di controllarli. L'appaltatore si libera della responsabilità verso il committente solo se denuncia tempestivamente i vizi dei materiali, ma resta comunque tenuto a non utilizzarli se possono causare danni a terzi o violare norme di ordine pubblico.

Conformità alla normativa urbanistica edilizia: Spetta al costruttore, oltre che alle altre figure professionali coinvolte nell'appalto e al committente, l'obbligo del rispetto della normativa sul rilascio dei titoli abilitativi; lo stesso è tenuto a verificare che l'opera contrattualmente prevista sia conforme alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, alle previsioni titolo edilizio e alle sue modalità esecutive.

4. Il ruolo e le responsabilità del progettista

Il progetto può essere predisposto dal committente o da un professionista da questi incaricato: in tal caso, come riportato nel paragrafo precedente, l'appaltatore deve ritenersi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel caso concreto.

Se l'appaltatore assume il ruolo di progettista l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso e, in presenza di situazioni di rischio, deve eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

L'obbligo di indagare sulla consistenza del suolo e, quindi sul tipo di fondazione più idonea spetta, normalmente, al progettista. Tuttavia, gli accertamenti compiuti non esonerano l'appaltatore dal compiere tutte le necessarie verifiche oltre che sul progetto anche sulle fondazioni.

Come precisato dal Tribunale di Siracusa, sez. II, 07/04/2022, n. 586 il progettista è **responsabile di tutti i gravi vizi e difetti costruttivi** derivanti da insufficienze o carenze progettuali, cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligenza richiesta in base al livello di professionalità.

Se il danno subito dal committente dipende da concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, *sussistono le condizioni per la responsabilità solidale di questi ultimi, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno* (Cass. civ. 28/01/2021, Ord. n. 1842, Tribunale, S.Maria Capua V. , sez. I , 25/09/2023, n. 3508).

Per la Corte d'Appello Genova, Sez. I, Sentenza, 10/06/2025, n. 716 *“in caso di danno dovuto a difetti di costruzione causati dalla mancata previsione nel progetto di un giunto sismico e da errori nell'impermeabilizzazione esecutiva, la responsabilità può essere attribuita in misura diversa tra il progettista e l'impresa appaltatrice, tenendo conto del contributo causale di ciascuno; nel caso in cui il progettista abbia consegnato specifici*

elaborati esecutivi, la mancata osservanza delle istruzioni da parte dell'impresa non esonera del tutto il progettista da responsabilità”.

Ciò significa che l'appaltatore, pur essendo il responsabile principale dell'esecuzione, non agisce come un mero esecutore, e il progettista non è automaticamente esente da colpa: anche in presenza di istruzioni chiare e specifiche (elaborati esecutivi), **se il difetto finale deriva anche da una carenza progettuale iniziale, la responsabilità del progettista permane.**

Può, inoltre, sussistere la responsabilità concorrente del direttore lavori per avere approvato l'esecuzione dell'opera in difformità al progetto posto a base del contratto e per non avere informato il committente delle modifiche apportate.

Come evidenziato dalla Cassazione civile, sez. II, 21/03/2023, n. 8058 *“sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, **non assicura la conformità dello stesso alla normativa urbanistica**, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce **inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto.** Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all' art. 2226, comma 1, c.c. , la firma apposta dal committente sul progetto redatto”.*

Il principio fondamentale che si ricava è che anche se il progetto costituisce una fase preliminare che precede la realizzazione materiale dell'opera, il progettista ha il dovere professionale di assicurare sia la **conformità urbanistica** sia la **corretta procedura amministrativa**: (es. permesso di costruire, SCIA, CILA) necessario per l'intervento.

In conclusione, come si evince quindi dalle pronunce giurisprudenziali, nel contesto di un contratto d'appalto **se i vizi dell'opera sono causati da una scorretta esecuzione dei lavori, ne rispondono congiuntamente l'appaltatore e il direttore dei lavori**, quest'ultimo in quanto figura preposta alla vigilanza e al controllo della regolare realizzazione. **Se, invece, i difetti derivano da un errore di progettazione, la responsabilità ricade sul progettista.** Tuttavia, in questa seconda ipotesi, **anche l'appaltatore risponde in concorso** con il progettista qualora, per sua negligenza, non abbia rilevato o non abbia denunciato tempestivamente gli errori contenuti nel progetto.

5. Il ruolo e le responsabilità del Direttore dei lavori

Il direttore dei lavori non è una figura necessaria nell'appalto privato, dal momento che la sua nomina, da parte del committente, è facoltativa: di norma, l'incarico si giustifica con la necessità di avvalersi di un professionista che, in virtù delle peculiari conoscenze e competenze possedute, segua l'esecuzione dell'opera, accertando che la sua realizzazione avvenga secondo quanto previsto dal progetto e che le modalità esecutive siano conformi al capitolato e alle regole della tecnica.

Il responsabile della direzione lavori privati presta un'opera professionale che richiede **peculiari competenze tecniche, risorse intellettive e operative, per assicurare il risultato atteso dal committente.**

Il ruolo del direttore dei lavori è, pertanto, quello di sorvegliare e dirigere l'esecuzione dell'opera, così realizzando un insieme complesso di attività quali il controllo sui materiali impiegati, l'indicazione delle modalità operative del contratto, la verifica delle varie fasi di esecuzione dei lavori e della corrispondenza delle opere ai provvedimenti amministrativi autorizzativi di natura edilizia-urbanistica, il ricevimento e l'effettuazione di comunicazioni nell'interesse del committente e relative allo svolgimento dell'appalto, la tenuta della contabilità dei lavori, la possibilità di chiedere eventuali interventi correttivi necessari al buon esito dei lavori.

Il direttore lavori è, quindi, colui che deve **vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera.** La *diligenza* richiesta al professionista per il controllo sull'esecuzione dei lavori fa riferimento a specifiche competenze tecniche *proporzionate e strutturate riguardo all'opera da eseguire.*

Non è richiesta la presenza continua e giornaliera sul cantiere ma egli deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che siano rispettate le regole dell'arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato. Il direttore lavori deve verificare la progressiva e conforme realizzazione dell'opera rispetto al progetto, al capitolato ma anche alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

L'obbligo del Direttore dei Lavori di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere sussiste **durante l'intero corso dei lavori**, e non solamente nel periodo successivo al loro completamento o in fase di collaudo

Pertanto, l'inadempimento contrattuale o l'evento dannoso potranno essere imputabili anche ad un **concorrente inadempienza del direttore dei lavori**, il quale potrà sottrarsi alla responsabilità indicando e dimostrando fatti specifici che possano avere interrotto ogni nesso eziologico tra il danno subito dal committente e la sua opera professionale.

Ad esempio, come rilevato dal Tribunale Busto Arsizio con la sentenza n.339/2021 qualora il direttore dei lavori *rilevi delle difformità rispetto al progetto, dovrà ordinare la sospensione dei lavori. Ciò in quanto persona di fiducia del committente, che ha il compito di garantire che le opere vengano eseguite in conformità al progetto con potere -dovere di intervento tempestivo, ove rilevi delle difformità.*

Può risultare opportuno che nel contratto di appalto siano definiti i limiti dell'incarico professionale conferito dal committente al direttore lavori ed in particolare la facoltà o meno di ordinare, ovvero autorizzare, variazioni dell'opera, di fissare termini ecc.

6 Quando il Committente è responsabile: condizioni e limiti

Nel contesto dell' di appalto privato, il committente deve cooperare all'adempimento dell'appaltatore attraverso il compimento delle attività necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare l'opera (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/06/2024, n. 16346).

La regola generale è quella in forza della quale l'appaltatore esegue i lavori in piena autonomia, assumendo su di sé la relativa responsabilità ma, **in casi particolari, anche il committente può essere ritenuto responsabile dei danni provocati.**

Una responsabilità del committente per i danni cagionati a terzi può configurarsi quando:
a) quando l'esecuzione dei lavori è stata **affidata ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione** (Cass. civ., Sez. III, 27/06/2024, n. 17801):

b) **ingerenza del committente** (che ricorre qualora risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso). In quest'ultimo caso l'appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso altrimenti non potrà invocare, il concorso di colpa del committente (ad esempio in caso a causa del suo omesso controllo sui tempi di realizzazione e dell'accordo tra le parti nelle scelte tecniche ed operative nell'esecuzione dei lavori). ;

c) specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'articolo 2043 c.c. (quali, ad esempio, l'aver tralasciato ogni sorveglianza in sede di verifica esecutiva, ex art. 1662 c.c.,)

Sicuramente in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia quindi nei rapporti con la pubblica amministrazione, **la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia**

sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 13157).

Allegato: Rassegna di giurisprudenza

Appaltatore, Direttore lavori, Progettista, Committente

I profili di responsabilità nell'appalto

RASSEGNA DI GIURISPUDENZA

Cassazione civile sez. I, 04/09/2025, n.24567

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, **è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente** e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Cass. civ. 08/08/2025, n. 22918

L'impresa non poteva e non doveva essere dotata di conoscenze tecniche specifiche e particolareggiate tali da poter addirittura contestare o inibire le scelte tecniche del professionista progettista, che non potevano dirsi affatto così palesemente smaccatamente errate da poter essere apprezzate come tali da un qualsiasi esecutore quale era l'impresa esecutrice dei lavori che comunque quest'ultima per espressa e precisa disposizione contrattuale con la committenza (contratto di appalto agli atti) si doveva puntualmente attenere alle disposizioni tecniche del progettista direttore dei lavori.

Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza, 22/07/2025, n. 6118

In linea con il principio consolidato secondo cui l'autonomia dell'appaltatore implica che, di regola, egli debba ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, la responsabilità del committente è configurabile solo in caso di specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero per "culpa in eligendo" se l'opera è stata **affidata a un'impresa assolutamente inidonea o se l'appaltatore ha agito come semplice esecutore degli ordini del committente.**

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/07/2025, n. 18405

La disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., relativa alla rovina e difetti di cose immobili, ha natura extracontrattuale e può **essere fatta valere dal committente nei confronti di chiunque abbia contribuito alla realizzazione dell'opera, inclusi progettista e direttore dei lavori.** Tuttavia, tale responsabilità si configura

come responsabilità professionale, regolata dalle norme del contratto d'opera professionale e non dal codice civile in materia di appalto.

Cassazione civile sez. III, 24/06/2025, n.16987

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Cassazione civile sez. III, 23/06/2025, n.16720

Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a **un'impresa manifestamente inidonea** (cosiddetta *culpa in eligendo*) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide e inderogabili direttive, costituendo l'accertamento della sussistenza di tali circostanze un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata.

Corte d'Appello Genova, Sez. I, Sentenza, 10/06/2025, n. 716

In caso di danno dovuto a difetti di costruzione causati dalla mancata previsione nel progetto di un giunto sismico e da errori nell'impermeabilizzazione esecutiva, la responsabilità può essere attribuita in misura diversa tra il progettista e l'impresa appaltatrice, tenendo conto del contributo causale di ciascuno; nel caso in cui il progettista abbia consegnato specifici elaborati esecutivi, la mancata osservanza delle istruzioni da parte dell'impresa non esonera del tutto il progettista da responsabilità.

Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, n.11857

Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi da un'attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 del codice civile al committente, fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo,

gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore.

Corte appello Ancona sez. I, 05/05/2025, n.642

L'appaltatore deve controllare, nei limiti delle sue conoscenze, la bontà del progetto e/o delle istruzioni ricevute dal committente e, nel caso in cui tali indicazioni siano errate, deve manifestare chiaramente il proprio dissenso, altrimenti andando incontro a responsabilità contrattuale per vizi dell'opera. Dunque il fatto che l'appaltatore abbia eseguito l'opera su progetto altrui (committente o altro incaricato) non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister", ma per andare esente da responsabilità egli è tenuto a dimostrare di aver espresso il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le opere quale "nudus minister".

Cass. Civ. 24/4/2025, n. 10825

In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che sussiste la responsabilità del progettista per l'attività professionale espletata nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato, non costituendo tale scelta di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, primo comma, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.

Cassazione civile sez. II, 18/04/2025, n.10231

In materia di appalto, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare **esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle.**

Tribunale Prato, Sentenza, 07/04/2025, n. 207

La responsabilità del direttore dei lavori per difformità o vizi delle opere realizzate è esclusa qualora sia comprovato che tali difformità o vizi possano essere emendati in corso d'opera e che la progettazione originaria non garantiva la statica dell'edificio, rendendo necessario ricorrere a metodologie più idonee.

Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.969

Poiché l'appaltatore assume un'obbligazione di risultato, è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte e a garantire il suo buon funzionamento, anche quando si attenga alle previsioni di un progetto fornito

dal committente. L'appaltatore, infatti, è tenuto a segnalare eventuali carenze ed errori del progetto ed è esente da responsabilità soltanto ove il committente, edotto delle carenze e degli errori, insista comunque per l'esecuzione del progetto, riducendo l'appaltatore a mero nudus minister.

Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n.252

Nel contratto d'appalto, il committente ha diritto di ottenere l'opera realizzata con le modalità costruttive previste nel contratto e nel capitolato, in difetto di modifiche al progetto concordate tra le parti (salva la particolare disciplina per le variazioni necessarie) e, pertanto, può pretendere l'eliminazione delle varianti introdotte dall'appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione di valore dell'opera o ne comportino aumento.

Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29331

Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29251

La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.

Cassazione civile sez. III - 23/10/2024, n. 27526

L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità dell'appaltatrice mancando la prova che questa avesse avvertito il committente della pericolosità e della non conformità alle regole tecniche di cautela richieste dell'opera di escavazione, a tal fine non rilevando, nei rapporti con il committente, la circostanza che non fosse stata messa nelle condizioni di valutare l'intervento, avendo il suo dipendente addetto all'escavatore aderito alle pressanti richieste del committente senza avvertire il datore di lavoro).

Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n.27045

Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di **referire al committente**.

Tribunale sez. I - Foggia, 15/10/2024, n. 2386

La consegna dell'immobile all'appaltatore da parte del committente non determina il trasferimento della responsabilità di custodia, né di quella relativa ai danni verso terzi. In caso contrario, si consentirebbe un ingiustificato esonero di responsabilità nei confronti di soggetti estranei al contratto di appalto. Per tale motivo, il committente resta sempre responsabile, ai sensi dell'[art. 2051 c.c.](#), per i danni arrecati a terzi durante l'esecuzione delle opere previste dal contratto. Tale responsabilità può essere esclusa solo in presenza di un caso fortuito.

Tribunale Arezzo sez. I, 24/09/2024, n.770

Dovendo osservare i criteri generali della tecnica afferenti al particolare lavoro commissionatogli, l'appaltatore deve controllare, entro i limiti delle proprie cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, qualora queste siano manifestamente errate, può andare esente da responsabilità dimostrando di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; in assenza di tale prova, grava sull'appaltatore responsabilità contrattuale, che discende dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori

Tribunale Torre Annunziata sez. II, 11/09/2024, n.2481

Se il danno subito dal committente è conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista, entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. L'eventuale responsabilità del direttore dei lavori non libera l'appaltatore che, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle.

Tribunale Prato sez. I, 13/06/2024, n.490

Rientrano tra le obbligazioni del direttore dei lavori sia l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità dell'esecuzione di questa al capitolato o alle regole della tecnica, oltre all'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; ne discende che il direttore dei lavori è responsabile nell'ipotesi in cui ometta di vigilare e di impartire le disposizioni opportune al riguardo, concretizzandosi la sua attività nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, determina il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi mediante periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa

Cass. civ., Sez. III, 27/06/2024, n. 17801

La responsabilità del committente può essere rivalutata in caso di "culpa in eligendo", ovvero se l'opera è stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea o se le direttive del committente hanno causato il danno.

Nell'ambito di un'opera di ristrutturazione, la responsabilità del danneggiamento dell'immobile può essere attribuita interamente all'appaltatore, nel caso in cui questi, per negligenza o imperizia, provochi un danno (come un incendio) senza provvedere alle necessarie misure di sicurezza. La responsabilità del committente può invece essere esclusa se questa ha affidato l'opera a un'impresa adeguata e ha perso il controllo diretto sul bene.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 13157

In relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo).

Cassazione civile , sez. II , 05/02/2024 , n. 3249

In tema di **appalto**, il direttore dei lavori, quale rappresentante del **committente**, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del **committente** se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.

In tema di appalto, il direttore dei lavori è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, anche se affidate ad altro professionista, salvo che dimostri

che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. La responsabilità del direttore dei lavori non viene meno per il solo fatto che il committente richieda l'applicazione di un prodotto particolare, anziché quello solitamente utilizzato dall'appaltatore; infatti, il direttore dei lavori ha il dovere e la capacità di acquisire tutte le informazioni necessarie al suo corretto uso.

Tribunale , Bergamo , sez. III , 30/01/2024 , n. 208

Nel contratto di **appalto**, qualora il danno subito dal committente derivi dalla concorrente **responsabilità** dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dell'inadempimento e dei conseguenti danni, essendo sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso a produrre l'evento. Tuttavia ove i vizi siano riconducibili ad inadempimenti del **progettista**-direttore dei lavori, la relativa **responsabilità** dovrà essere vagliata in base all' art. 1218 c.c. ed alla disciplina relativa alle professioni intellettuali.

Tribunale di Napoli, sez. II, 06/10/2023, n. 3965

Nel caso in cui l'illecito, consistente nell'utilizzo dell'intera cubatura residua del lotto senza il consenso degli altri proprietari e senza alcun contratto di cessione della cubatura, sia legato da un nesso causale al comportamento del professionista **responsabile dei calcoli, dell'elaborazione del progetto e della direzione dei lavori**, la violazione della normativa edilizia deve essere imputata al progettista in virtù della sua responsabilità professionale. Tale imputazione segue il criterio della specifica diligenza richiesta dall' articolo 1176, comma 2, c.c. atteso che, la soluzione del caso di specie non richiedeva la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà come contemplato dall' articolo 2236 del Codice civile.

Tribunale , S.Maria Capua V. , sez. I , 25/09/2023 , n. 3508

Nel contratto di **appalto** il vincolo di **responsabilità** che lega l'appaltatore, il **progettista** ed il direttore dei lavori ha natura solidale, per cui costoro si considerano responsabili se ciascuno dei loro inadempimenti ha concorso a produrre il danno al committente, essendo sufficiente, per sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso.

Corte appello , Genova , sez. I , 15/09/2023 , n. 998

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da **responsabilità** soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister , per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di **responsabilità** contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del **progettista** o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Cassazione civile , sez. III , 25/05/2023 , n. 14527

Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell' art. 2236 c.c. , la **responsabilità** di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell' art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 , sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale).

Cassazione civile sez. III, 24/05/2023, n.14456

In tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori.

Cassazione civile, sez. II, 21/03/2023, n. 8058

Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, **non assicura la conformità dello stesso alla normativa urbanistica**, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all' art. 2226, comma 1, c.c. , la firma apposta dal committente sul progetto redatto.

Tribunale Monza sez. II, 07/11/2022, n.2236

Nel contratto di appalto il fatto che l'opera sia progettata dal committente o da un progettista incaricato dal committente stesso non esonera l'appaltatore dalla responsabilità per errata esecuzione, poiché la fase progettuale non esula dai suoi obblighi: di conseguenza l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità del progetto stesso, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati.

Cassazione civile, sez. II, 05/10/2022, n. 28947

In materia di appalto privato, il **progettista è responsabile ex art. 1669 Cc verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione**, trovando ciò fondamento nel principio di cui all' articolo 2055 del Cc , il quale, dettato in tema di responsabilità ex tracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità.

Tribunale , Siracusa , sez. II , 07/04/2022 , n. 586

Il **progettista** è responsabile di tutti i gravi vizi e difetti costruttivi derivanti da insufficienze o carenze progettuali, cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligentia quam in concreto. Allo stesso modo il direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che comportano l'impiego di specifiche competenze tecniche, deve assicurare il risultato sperato dal committente, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.

Tribunale Vibo Valentia sez. I, 09/10/2021, n.700

Sebbene sia funzionalmente collegata all'obbligazione dell'appaltatore, che è tipicamente di risultato, quella del **direttore dei lavori** è qualificata da una più che consolidata giurisprudenza come obbligazione di mezzi, in quanto ha per oggetto la **prestazione di un'opera intellettuale** che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale.

Tribunale Novara sez. I, 01/10/2021, n.616

L'appaltatore rimane responsabile dell'esatto compimento dell'opera appaltata **anche quando il progetto sia elaborato da altri**. In particolare l'appaltatore deve controllare, nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente (e/o, per esso, dal direttore dei lavori) e, se queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo se dimostri di aver espresso il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.

Tribunale Cagliari sez. II, 06/10/2021

L'appaltante-committente non perde il controllo pur avendo affidato l'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice con contratto di appalto, intendendosi tale controllo quale signoria sulla cosa fondante il potere di disporre e goderne.

Corte appello Bari sez. II, 19/08/2021

Rientrano, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole

della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

Alla stregua di tali principi il D.L. non può andare esente da un addebito di responsabilità, soltanto perché non sono stati riscontrati errori progettuali.

Il direttore dei lavori, quale persona di fiducia del committente, deve sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore e dal personale di cui questo si avvale, intervenendo per tempo anche solo a fermarne l'esecuzione, qualora queste dovessero manifestare vizi o difetti, comunque manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi e astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte.

Cassazione civile sez. II, 22/06/2021, n.17819

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, **senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.**

Cassazione civile, sez. trib., 16/6/2021, n. 16975

Pur riconoscendo che la **responsabilità del trattamento dei rifiuti edili** grava sull'appaltatore ed esecutore dei lavori, ciò non esclude che detta responsabilità possa essere condivisa, a titolo di concorso, con il committente allorquando questi sia direttamente partecipe della condotta illecita.

Tribunale Roma sez. XVII, 10/06/2021, n.10202

In materia di responsabilità per i danni arrecati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera è l'appaltatore, poiché nell'esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, salva l'esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti.

Tribunale Firenze sez. II, 19/05/2021, n.1380

In tema di responsabilità del progettista dell'opera edilizia, una volta esclusa la difformità fra l'opera realizzata ed il progetto elaborato), accertata la violazione della normativa in materia edilizia, settore tecnico ed altamente specialistico, l'errore è imputabile a titolo di responsabilità professionale al progettista, secondo

il criterio della specifica diligenza in concreto esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c., in quanto il fatto illecito consistente nella realizzazione di una nuova costruzione **in violazione delle distanze legali è legato da nesso causale al comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e direttore lavori.**

Tribunale Lecce sez. II, 26/03/2021

Il CTU ha accertato che il progetto è difforme dall'opera realizzata "sia per le dimensioni planimetriche, sia per l'altezza netta del locale interrato, sia per la distribuzione planimetrica".

La responsabilità del Direttore dei Lavori si affianca a quella del committente, come previsto dall'art. 29 D.P.R. 380/2001, in quanto **anche il committente è soggetto tenuto a verificare la rispondenza dell'opera costruita rispetto a quella progettata.** D'altro canto, nel caso di specie, la difformità dell'opera è talmente evidente - riguardando le dimensioni dell'opera, la dislocazione della scala e della rampa e quant'altro sopra indicato - che non è assolutamente verosimile ritenere che il committente non abbia avuto cognizione della stessa.

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7027

L'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'articolo 2043 del Cc, ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per colpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera a un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In particolare, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela.

Tribunale Lecce, 04/03/2021, n.636

Il consenso espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono a rendere legittimo, ex articolo 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche a instaurare alcun diretto rapporto negoziale tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, **il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo e non anche nei confronti del committente.**

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 04/03/2021, n.339

Nel contratto di appalto, nel caso in cui vengano rilevati difetti di costruzione, di tali vizi risponderanno **in concorso l'appaltatore e tutti i soggetti** che abbiano prestato la loro opera nella realizzazione dei lavori (ossia il progettista e il direttore dei lavori). In particolare, per quanto concerne la figura del direttore dei lavori, questi, qualora rilevi delle difformità rispetto al progetto, dovrà ordinare la sospensione dei lavori. Ciò in quanto persona di fiducia del committente, che ha il compito di garantire che le opere vengano eseguite in conformità al progetto con potere -dovere di intervento tempestivo, ove rilevi delle difformità.

Corte d'Appello Milano Sez. IV, 19/02/2021

In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale **di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile.**

La responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 c.c. può essere fatta valere dal committente sia contro l'appaltatore che contro chi ha in qualche misura partecipato alla costruzione del bene con propria gestione diretta e sotto la propria responsabilità, e dunque anche nei confronti del subappaltatore, anche se con tale soggetto non sia intercorso un rapporto diretto.

E ciò in quanto l'art. 1669 c.c. non è una norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma, al contrario, una disposizione che mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale.

Corte d'Appello Lecce Sez. I, Sent., 19/02/2021

Il legislatore ha introdotto tramite l'art. 1669 c.c. una forma di responsabilità da fatto illecito più rigorosa rispetto a quella generale delineata nell'art. 2043 c.c., caratterizzata da una presunzione iuris tantum di responsabilità in capo all'appaltatore.

Ebbene, le due azioni risarcitorie sono contraddistinte da un diverso regime probatorio: nel primo caso (art. 1669 c.c.) l'appaltatore è onerato da una gravosa prova liberatoria, stante la presunzione di responsabilità a suo carico, mentre, nel secondo (art. 2043 c.c.), spetterà al soggetto danneggiato dimostrare la colpa del costruttore. Va ulteriormente precisato che **la presunzione di responsabilità posta a carico dell'appaltatore dall'art. 1669 c.c. può essere vinta, da quest'ultimo, non con la prova di aver usato tutta la diligenza possibile nella scelta dei materiali e nell'esecuzione dell'opera, bensì soltanto dalla specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità fondata su fatti positivi, precisi e concordanti** (Cass. 15488/2000).

Nel caso specifico l'appaltatore, al fine di vincere tale presunzione, avrebbe dovuto, non già limitarsi ad affermare di avere proceduto alla posa in opera dell'intonaco 'termoisolante', secondo le direttive della direzione dei lavori e, soprattutto, secondo le schede tecniche delle ditte fornitrici dei materiali e, comunque, secondo le regole dell'arte, pretendendo di giovare della "...mancanza di prova contraria in tal senso fornita

dagli attori" ma avrebbe dovuto, piuttosto dare specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità nella carente posa in opera dell'intonaco, fondandola su fatti positivi, precisi e concordanti, e così, ad esempio, dimostrando l'intervento del fatto di terzo o di causa di forza maggiore, quali la responsabilità esclusiva del committente o del direttore dei lavori nella riscontrata compromissione delle condizioni di ottimale termoisolamento del fabbricato. Non si sottrae, infatti, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. Così individuato l'atteggiarsi della responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente, vale la regola generale dettata da Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui, nel caso in cui il committente faccia valere la responsabilità del direttore dei lavori per vizi o difformità dell'opera appaltata, egli deve soltanto provare l'esistenza del contratto, ovvero l'assunzione dell'incarico da parte del professionista, nonché allegare l'inadempimento di quest'ultimo, il quale dovrà, invece, dimostrare di aver eseguito diligentemente la prestazione, onde andare esente da responsabilità.

Corte appello Genova sez. I, 15/02/2021, n.177

Rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione od indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.

Tribunale Arezzo 18/2/2021 n. 137

Ai sensi dell'art. 1228 c.c., **il debitore che nell'esecuzione dell'obbligazione si avvale dell'opera di un terzo risponde anche del fatto doloso o colposo di questo**. La norma si riferisce a tutti coloro della cui opera si avvale il debitore nell'adempimento, siano essi collaboratori dipendenti o autonomi, purché non siano obbligati personalmente nei confronti del creditore e agiscano su incarico del debitore. **La responsabilità prescinde dalla colpa del debitore nella scelta dell'ausiliario (culpa in eligendo) o nella vigilanza su di esso (culpa in vigilando) ed integra piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva**.

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il

concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori non è una figura necessaria nell'appalto privato, dal momento che la sua nomina, da parte del committente, è facoltativa: di norma, l'incarico si giustifica con la necessità di avvalersi di un professionista che, in virtù delle peculiari conoscenze e competenze possedute, segua l'esecuzione dell'opera, accertando che la sua realizzazione avvenga secondo quanto previsto dal progetto e che le modalità esecutive siano conformi al capitolato e alle regole della tecnica.

Tra i compiti del direttore dei lavori rientrano la segnalazione delle situazioni anomale riscontrate e l'adozione degli accorgimenti volti a garantire che l'opera risulti immune da difetti costruttivi; inoltre, egli è tenuto a impartire le disposizioni e le istruzioni che si rivelino necessarie affinché l'opera venga realizzata conformemente alle aspettative del committente, nonché a verificarne l'ottemperanza da parte dei soggetti ai quali sono indirizzate.

Tenuto conto del vincolo di responsabilità solidale (che trova fondamento nell'art. 2055 c.c.) che lega le figure dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, laddove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno subito dal committente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, **in capo al direttore dei lavori, sorge la medesima obbligazione risarcitoria gravante sull'appaltatore**

Inoltre, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, che rinviene una sua specifica disciplina nel succitato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall'art. 2236 c.c. (che limitano la responsabilità per danni del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà), mentre, in tema di prova, il committente potrà avvalersi della presunzione iuris tantum di responsabilità che, secondo la giurisprudenza, è predicabile laddove si sia in presenza di fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 1669 c.c., perlomeno quando si tratti di crollo o rovina dell'edificio (così, per esempio, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1026 e Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2000, n. 15488).

Tribunale Monza sez. I, 09/02/2021 n.245

La violazione delle distanze legali non può che essere imputabile, a titolo per l'appunto di responsabilità professionale, a colui che aveva predisposto quel disegno inducendo la committente a confidare, stante la particolare competenza tecnica insita nella professione esercitata, che fosse conforme alla normativa urbanistica ed edilizia nonché rispettoso delle distanze legali tra costruzioni.

La normativa in materia edilizia, settore altamente tecnico e specialistico, richiede, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., una specifica diligenza che – nel caso concreto – era per di più certamente esigibile, non essendo peraltro necessario risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. se si considera che era sufficiente riedificare il fabbricato rispettando la medesima sagoma preesistente.

La Suprema Corte ha precisato che "se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori" (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 11.3.2019 n. 6917).

La disciplina di cui all'art. 2226 c.c. fa riferimento alle sole prestazioni d'opera materiale, sicché le statuizioni in esso contenute relativamente ai ristretti termini di decadenza e prescrizione previsti per l'esercizio dell'azione giudiziale non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale. La non applicabilità di tale disposizione alla prestazione professionale (di natura evidentemente intellettuale) ha una diretta incidenza anche sui termini di prescrizione dell'azione, non potendosi per di più esclusivamente applicare quella quinquennale prevista in materia di illecito extracontrattuale bensì, cumulativamente ad essa, anche quella ordinaria decennale prevista in materia di responsabilità contrattuale.

Corte appello Genova sez. I, 04/02/2021, n.139

In materia di appalto, in caso di danni arrecati a terzi nel corso di esecuzione di un appalto di lavori edili, sussiste la responsabilità esclusivamente dell'appaltatore, in quanto questi svolge in piena autonomia la sua attività. Tuttavia, nel caso in cui il danneggiato dimostri che il committente si è inserito con specifiche direttive che hanno limitato, sebbene non del tutto escluso, l'autonomia dell'appaltatore, **rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente.**

Cass. civ. 28/01/2021, Ord. n. 1842

Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 2055 c.c. opera solo se e nella misura in cui i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso (pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi); tale vincolo non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore, al quale il direttore dei lavori e progettista non abbia concorso in alcun modo causalmente rilevante.

Cass. civ. sez. III, 20/01/2021, n. 1004

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, **il direttore dei lavori**, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti **l'impiego di peculiari competenze tecniche** e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano nelle plurime obbligazioni del direttore dei lavori **l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato**

e/o alle regole della tecnica, nonchè l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente

Il contratto di appalto è autonomo e distinto rispetto al contratto di direzione dei lavori.

Tribunale Bologna sez. II, 12/12/2020, n.1802

In tema di garanzia per vizi e difformità dell'opera, la colpa dell'appaltatore inadempiente è presunta, salvo prova contraria; **in particolare, l'appaltatore, al fine di evitare l'accertamento della propria responsabilità, deve dimostrare che i vizi o i difetti dell'opera sono dovuti a caso fortuito oppure che derivano dal progetto del committente;** ancora, l'appaltatore può andare esente da responsabilità se prova che i vizi si verificano normalmente in opere dello stesso genere di quelle eseguite o che, dato lo stato attuale della tecnica, non potevano essere evitati con il grado di perizia esigibile in concreto dall'appaltatore.

Corte d'Appello di Catania, sez. 2, 20/11/2020, n. 2013

Il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si propone di conseguire, sicché l'inadempimento degli obblighi connessi al suo incarico che abbia concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente **genera a suo carico l'identica (e solidale ex art. 2055 c.c.) obbligazione risarcitoria dell'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare i vizi ed eseguire l'opera a regola d'arte.**

Cass. civile sez. III, 20/11/2020, n.26529

L'eventuale eccessiva deformabilità di un solaio può essere accertata solo a seguito di complessi calcoli ingegneristici che costituiscono compito del progettista e che non rientra nelle competenze tecniche dell'impresa esecutrice.

Appare, dunque, del tutto illogico ritenere che del vizio doveva accorgersi l'appaltatore quando esso si è manifestato sette anni dopo il collaudo e non era stato rilevato dallo stesso collaudatore.

Tribunale Terni 12/11/2020 n. 729

La natura extracontrattuale della responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. è estendibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene venduto e, per altro verso, il positivo accertamento dell'esistenza di pregiudizi eziologicamente riconducibili ai concorrenti inadempimenti dei soggetti intervenuti a vario titolo nell'attività di edificazione (appaltatore, progettista e direttore dei lavori) consente di affermare la

responsabilità solidale di ciascun soggetto intervenuto, a nulla rilevando che le condotte singolarmente poste in essere costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti ovvero violazioni di norme giuridiche diverse.

Tribunale Trani, 17/09/2020, n.1329

Il direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, **sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni** al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Tribunale Vicenza, 1/09/2020 n. 1410

L'art. 1669 c.c. disciplina la responsabilità per vizi dell'opera, delineandola in termini amplissimi, sia dal punto di vista soggettivo, trattandosi di **responsabilità riferita non solo all'appaltatore, ma a tutti i soggetti che hanno partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale**, e che può essere fatta valere non soltanto dal committente, ma anche dai suoi aventi causa, sia da punto di vista temporale, potendo essa venire in rilievo anche per vizi che si manifestino a distanza di molti anni dal compimento dell'opera.

Tribunale Savona, 24/7/2020, n. 415

Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, **deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire**. Ne deriva che il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rientrando nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Il direttore dei lavori, pertanto, non si sottrae a responsabilità allorché abbia omissso di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Tribunale Reggio Calabria sez. I, 17/07/2020, n.715

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesamente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il

concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Tribunale Palermo, 2/7/2020, n. 1999

Nel caso in cui un unico evento dannoso sia imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo risarcitorio, che le azioni o le omissioni di ciascuna **abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento**, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto, nel caso di danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha regresso verso l'altro corresponsabile per la ripetizione della parte da esso dovuta.

Corte di Cassazione 26/06/2020 n. 12882

Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la **concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente** stesso: il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito.

Tribunale Salerno, sez. 2 civile, 23/4/2020, n. 1070

Quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, **il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità**, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e pertanto rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.

Corte appello Catania sez. II, 22/01/2020, n.193

In tema di appalto, laddove l'opera commissionata presenti dei vizi dovuti alla irregolare messa in opera, degli stessi ne risponderà senz'altro l'appaltatore, ed altrettanto il direttore dei lavori, quale figura preposta a vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera. Altresì, in ipotesi di vizi riconducibili in tutto o in parte alla errata progettazione dell'opera, ne risponderà il progettista, in concorso con l'appaltatore che, per sua colpa, non si sia avveduto degli errori progettuali ovvero non li abbia tempestivamente denunciati.

U85-25 - Variazioni essenziali: il quadro normativo regionale

Aggiornato dall'Ance il Dossier sulla disciplina regionale delle variazioni essenziali

Quando nel corso dei lavori è necessario apportare delle varianti al progetto edilizio si può correre il rischio di sbagliare e di eseguire un abuso edilizio se non si tiene conto di alcune discriminanti.

È, quindi, importante saper distinguere tra una:

- “variante non essenziale” comportante modificazioni di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato tale da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione;
- “variante essenziale” ovvero quella caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario.

Il DPR 380/2001 (TU edilizia) non prevede espressamente la tipologia della variante essenziale ma per la sua definizione si tiene conto di quanto previsto nell'articolo 32 TU edilizia in tema di “variazioni essenziali” intesa come fascia intermedia di abusi edilizi tra la totale difformità e la parziale difformità.

La normativa statale indica delle casistiche generiche rimettendo alle Regioni la relativa disciplina di dettaglio ed, in particolare, specifica che si ha variazione essenziale quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Da un confronto tra le normative regionali ne emerge un panorama abbastanza diversificato con la previsione, in particolare, di percentuali e indicazioni molto differenti. Ciò è determinante anche ai fini dell'applicabilità del nuovo art. 36 bis Dpr 380/2001, come inserito dal DL 69/2024, come convertito con legge n. 105/2024, in tema di accertamento di conformità per difformità parziali e variazioni essenziali.

Nel Dossier sono state raccolte le casistiche regionali con la relativa disciplina di dettaglio.

Tra le modifiche intervenute dall'ultimo aggiornamento (vedasi notizia U29-25 di ANCE FVG Informa n°12/2025) si segnala che:

- numerose Regioni hanno modificato la normativa già vigente in materia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Sardegna, Toscana e Valle D'Aosta);

- la Regione Abruzzo ha adottato una disciplina specifica in materia (art.5 Lr 19/2025).

**VARIAZIONI ESSENZIALI:
QUADRO NORMATIVO
REGIONALE**

16 ottobre 2025

INDICE

Abruzzo

Art.5 – LR 19/2025 “Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come modificato dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive.”

Basilicata

Art.3 – LR 28/1991 “Norme in materia di controllo dell'attività edilizia e di recupero delle opere abusive.”

Provincia di Bolzano

Art. 84 - LP 9/2018 “Territorio e paesaggio”

Calabria

Art.13 – LR 25/2022 “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso”

Campania

Emilia-Romagna

Art. 14 bis - LR 23/2004 “Semplificazione della disciplina edilizia”

Friuli-Venezia Giulia

Art. 40 - LR 19/2009 “Codice regionale dell’edilizia”

Lazio

Art. 17 Lazio - LR 15/2008 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”

Liguria

Art. 44 - LR 16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia”

Lombardia

Art. 54 - LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”

Marche	<i>Art. 8 - LR 17/2015 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia"</i>
Molise	
Piemonte	<i>Art. 6 - LR 19/1999 "Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»"</i>
Puglia	<i>Art.2- LR 26/1985 "Primi adempimenti regionali in materia di controllo, dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive."</i>
Sardegna	<i>Art. 5 - LR 23/1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative"</i>
Sicilia	<i>Art. 12 – LR 16/2016 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"</i>
Toscana	<i>Art. 197 - LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio"</i>
Provincia di Trento	<i>Art. 92 - LP 15/2015 "Legge provinciale per il governo del territorio"</i>
Umbria	<i>Art. 139 - LR 1/2015 "Testo Unico governo del territorio e materie correlate"</i>
Valle d'Aosta	<i>Art. 78 - LR 11/1998 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" come modificata dalla LR 17/2012</i>
Veneto	<i>Art. 92 – LR.61/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"</i>

Norma nazionale

Art. 32 DPR 380/2001

Determinazione delle variazioni essenziali

"1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a) **mutamento della destinazione d'uso** che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;*
- b) **aumento consistente della cubatura o della superficie** di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;*
- c) **modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi** del progetto approvato ovvero della **localizzazione** dell'edificio sull'area di pertinenza;*
- d) **mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito**;*
- e) **violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica**, quando non attenga a fatti procedurali.*

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.

Abruzzo
Art.5 – LR 19/2025

Mutamento d'uso	Modifica parametri	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
Mutamento della destinazione d'uso che comporti il passaggio tra le seguenti categorie funzionali: 1) residenziali; 2) produttive quali industriali, artigianali, direzionale e servizi; 3) turistico-ricettive; 4) commerciali; 5) agricole.	• <u>Aumento di entità dei parametri</u>: superficie fondiaria; carico urbanistico; sedime; superficie coperta; superficie totale; superficie lorda; superficie utile; superficie accessoria; superficie complessiva; volume totale o volumetria-complessiva; altezza lorda; altezza del fronte; altezza dell'edificio; altezza utile; distanze. • <u>Diminuzione dell'entità del parametro</u>: superficie permeabile. <u>secondo la seguente graduazione</u>: - dal 10% al 25% di edifici o singole unità immobiliari sino a 350mq di superficie utile; - dal 10% al 20 di edifici o singole unità immobiliari sino a 750mq di superficie utile; - dal 10% al 15% di edifici o singole unità immobiliari superiori a 750mq di superficie utile. Tali variazioni sono considerate essenziali solo a condizione che non configurino una delle fattispecie di totale difformità dal titolo previste dall'art. 31, comma 1, Dpr 380/2001.	Mutamento degli interventi sull'edificio esistente che comportino le trasformazioni dell'organismo edilizio descritte dall'art.3, lettera c) del Dpr 380/2001 (restauro e risanamento conservativo) in luogo di quelle previste dalle lettere a) e b) del medesimo art. 3 (manutenzione ordinaria e straordinaria).	Violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, intendendosi qualunque difformità rispetto al progetto depositato o autorizzato. Costituisce altresì variazione essenziale il mancato deposito sismico previsto per la tipologia di intervento originario. L'assenza dell'autorizzazione sismica richiesta per la tipologia di intervento previsto nel progetto approvato all'epoca è soggetta al regime dell'accertamento di conformità disciplinato dall'articolo 36 del D.P.R. 380/2001.

Basilicata
Art. 3 – LR 28/1991

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento di destinazione d'uso, mediante l'esecuzione di opere, che necessitano di concessione edilizia a norma dell'art. 2 della medesima legge.	-aumento della cubatura, rispetto al progetto approvato, (che non comporti modifiche delle superfici di solaio) superiore al 15%, per edifici fino a mc. 1000, al 10%, per edifici da mc. 1001 a mc. 2000, al 6% per edifici eccedenti i 2000 mc; -aumento della cubatura, rispetto a quella del progetto approvato, (che comporti anche aumento delle superfici di solaio), maggiore del 15% per edifici fino a mc. 500, del 10% per edifici da 501 1000 mc., del 6% per edifici da 1001 a 5000 mc., del 2,50% per edifici eccedenti mc. 5000, con aumento della superficie del solaio di oltre 15% per edifici fino a 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 6% per edifici da 301 a 1500 mq., di oltre il 2,5% per edifici a superficie maggiore di 1500 mq. Al fine dell'applicazione della presente norma, la superficie di solaio è da intendersi quella risultante dalla somma delle superfici dei solai di interpiano, di quella di calpestio dei piani terreni o seminterrati se abitabili e di quello di sottotetto se praticabile; -aumento della superficie destinata a balconi, rispetto a quella di progetto, oltre il 50%.	modifica essenziale della localizzazione dell'edificio nell'ambito dell'area asservita alla costruzione.	-aumento dell'altezza, rispetto a quella di progetto, superiore al 10% per edifici di altezza fino a ml. 10,50, al 7% per edifici di altezza superiore a ml. 10,50; -mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 settembre 1978, n. 457, tale da comportare la realizzazione di un intervento soggetto a concessione e non ad autorizzazione; -modifica della sagoma in proiezione orizzontale e verticale, ad esclusione dei balconi e degli oggetti, che si discosti di oltre il 15% dalla sagoma di progetto.	violazioni in materia di edilizia sismica, non attinenti ad atti procedurali, tali da determinare interventi di adeguamento sismico diversi dal ripristino e dal rinforzo degli elementi strutturali già realizzati, circostanza da verificare mediante calcolo statico di verifica redatto ai sensi delle norme tecniche vigenti, da depositare ai sensi della Le 40/1982. legge regionale 29 novembre 1982, n. 40

Ulteriori disposizioni:

- *per volumetrie accessorie bisognerà intendere quelle conseguenti la realizzazione di opere che non portano ad episodi immobiliari completi ed autonomi, alla realizzazione di spazi per parcheggio (anche chiusi ed autonomi) o a volumetrie realizzate all'interno di manufatti quali pensiline di accesso ecc., se attinenti necessità tecniche;*
- *La diversa ubicazione di una costruzione all'interno dell'area di pertinenza, ove non contrastante con norme edilizie ed urbanistiche in vigore al momento della modifica e contenuta entro ml. 2 oltre il perimetro di ingombro previsto in progetto, costituisce variante in corso d'opera di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempre che siano verificate le altre condizioni e con le esclusioni contenute nello stesso articolo.*

Provincia di Bolzano
Art. 84 - LP 9/2018

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale	aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato, purché tale aumento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine: 1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore: 1.1) al 20 per cento da zero a 1.000 m³; 1.2) al 10 per cento dai successivi 1.001 m³ sino a 3.000 m³; 1.3) al 5 per cento dai successivi 3.001 m³ sino a un massimo di 30.000 m³; 2) per gli edifici non residenziali, un incremento della superficie lorda di piano in misura superiore: 2.1) al 20 per cento da zero a 400 m²; 2.2) al 10 per cento dai successivi 401 m² sino a 1.000 m²; 2.3) al 5 per cento dai successivi 1.001 m² sino a un massimo di 10.000 m².	Modifiche: • altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani; • delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse.	mutamento delle caratteristiche dell'intervento approvato in relazione alla classificazione degli interventi edilizi purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.

Ulteriori indicazioni

Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico o ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o aree protette nazionali o provinciali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 88 e 91. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, rientranti tra gli interventi di cui agli allegati D e E, sono considerati variazioni essenziali.

Calabria
Art. 13- LR 25/2022

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unità stessa o superiori a 20 metri quadrati per unità immobiliare, qualora ciò comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui all'articolo 57 della L.R. 19/2002.	aumento di entità superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria	-riduzione di entità superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà, dalle strade; -modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento.		violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali

Ulteriori disposizioni:

- *non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative;*
- *gli interventi di cui sopra, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali;*
- *Per gli interventi di cui agli articoli 4 (programma comunale di rigenerazione urbana e territoriale), 5 (ristrutturazione edilizia con ampliamento), 6 (sostituzione edilizia con ampliamento), 7 (recupero dei sottotetti, seminterrati e interrati) e 8 (decostruzione), le variazioni essenziali di cui al presente articolo non costituiscono variante allo strumento urbanistico comunale vigente e ai relativi strumenti attuativi se rispettano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 6 della medesima legge.*

Emilia-Romagna
Art. 14 bis - LR 23/2004

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico.	gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 20%, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali.	gli aumenti di entità superiore al 30% rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30% della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 % delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza.	ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.	ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica.
<u>Ulteriori indicazioni</u> • <i>Gli interventi in caso di violazione di norme antisismiche o su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche ecc.. non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i> • <i>Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo o dell'articolo 17 ter della legge regionale 23/2004.</i>				

**Friuli-Venezia Giulia
Art. 40 - LR 19/2009**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard.	aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato.	aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia compreso in quello assentito.	mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a segnalazione certificata di inizio attività a intervento soggetto a permesso di costruire.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

Ulteriori indicazioni

- Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, nonché le opere realizzabili in attività libera;
- Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 31 marzo 2003 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:
 - a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;
 - b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;
 - c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;
 - d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

Lazio
Art. 17 - LR 15/2008

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
-mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968; -mutamento delle destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della L.R. n. 36/1987, il permesso di costruire.	Aumento superiore al 15 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato.	-modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore a metri 1,5 per edifici fino a quattro piani e al 10 per cento per gli edifici oltre i quattro piani, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani; -modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 15 per cento della sagoma stessa; -modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento.	Mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche ad esclusione di quelli che ricadono nel comma 1, lettere a) e b), dello stesso articolo (manutenzione ordinaria e straordinaria).	Violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.

Ulteriori indicazioni

- *La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f) in merito alla modifica della localizzazione, rimangono invariate le destinazioni d'uso, non aumentino l'altezza della costruzione, il volume o le superfici lorde assentite e*

sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti;

- *Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.*
- *Gli interventi di cui sopra, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ambientale ed idrogeologico, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo;*
- *Le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche non rientrano in ogni caso tra le variazioni essenziali.*

Liguria
Art. 44 - LR 16/2008

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento parziale della destinazione d'uso comportante alternativamente: 1) l'insediamento di una diversa destinazione d'uso non consentita dallo strumento urbanistico generale; 2) un incremento degli standard urbanistici, salvo il reperimento da parte dell'interessato, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o convenzione, delle aree o dotazioni di standard dovuti per la nuova destinazione, da formalizzare prima della ultimazione dei lavori nel contesto dell'accertamento di conformità.	aumento della cubatura o della superficie utile ovvero della superficie coperta rispetto al progetto approvato nei limiti sottoindicati, sempreché non comportante la realizzazione di manufatti edilizi autonomamente utilizzabili: 1) per le unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico - ricettiva, direzionale e commerciale, a esclusione della grande struttura di vendita di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 10 metri quadrati di superficie utile per unità immobiliari con superficie fino a 150 metri quadrati e, in misura pari ad almeno 15 metri quadrati di superficie utile per le unità immobiliari con superficie superiore a 150 metri quadrati; 2) per gli edifici aventi destinazione industriale, ivi comprese le strutture di distribuzione all'ingrosso, artigianale e commerciale, costituita da grandi strutture di vendita, in misura pari ad	aumento del numero dei piani o del numero delle unità immobiliari dell'edificio comportanti l'incremento di almeno due nuove unità, al di fuori dei casi di varianti in corso d'opera.	mutamenti delle caratteristiche degli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, comportanti il passaggio ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

	almeno: 1.1 il 7 per cento della superficie coperta per edifici sino a 2.000 metri quadrati di superficie coperta; 1.2 il 5 per cento della superficie coperta per edifici sino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta; 1.3 il 3 per cento della superficie coperta per edifici oltre 5.000 metri quadrati di superficie coperta; - modifiche di entità superiore al 10 per cento rispetto all'altezza dei fabbricati, alle distanze da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade, anche a diversi livelli di altezza, nonché diversa localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato sia inferiore al 50 per cento.			
<u>Ulteriori indicazioni</u> • <i>Non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.</i>				

- *Gli interventi se effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico-ambientale, nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali sono considerati eseguiti in totale difformità;*
- *Costituiscono variazioni essenziali gli interventi di consistenza inferiore alle misure indicate per la cubatura, altezza ec qualora siano effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico ambientale nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali.*

Lombardia
Art. 54 - LR 12/2005

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 51.	aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine: 1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore: 1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi; 1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi; 1.3) all'1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi; 2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di	modifiche: - dell'altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani; - delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse.	mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione degli interventi edilizi purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.

	pavimento in misura superiore: 2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati; 2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati; 2.3) all'1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati.			
<u>Ulteriori indicazioni</u> • Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette. • Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l'adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.				

Marche
Art. 8 - LR 17/2015

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal D.M. 1444/1968.	l'aumento della cubatura di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a 1.000, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici eccedenti i metri cubi 5.000 ovvero l'aumento della superficie di solaio di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri quadrati 301 a 1.500 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti di questa norma, la superficie del solaio è quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile.	- le modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, qualora quest'ultima non coincida per almeno la metà con l'area di sedime di quello autorizzato; - l'aumento del numero dei piani.	il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito.	la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, che non attenga a fatti procedurali, tale da determinare un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigenti.

Ulteriori indicazioni

Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio,

fatto salvo quanto previsto in merito alla disciplina del recupero dei sottotetti. Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici.

Piemonte
Art. 6 - LR 19/1999

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal DM 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977	aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell'entità di cui al comma 2 (entità delle cubature accessorie, volumi tecnici e distribuzione interna delle singole unità abitative), in relazione al progetto approvato	- variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato; - modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento e la riduzione della distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti.	- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d'intervento di cui all' del D.P.R. 380/200; - variazioni al progetto approvato che comportino un'opera sostanzialmente diversa per conformazione o strutturazione.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attiene a fatti procedurali

Ulteriori indicazioni

- Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
- Gli interventi, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni

essenziali.

Puglia
Art.2 – LR 26/1985

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso dell'edificio o di una parte di esso, superficie almeno al 50% della superficie utile.	aumento della cubatura, oltre il 15% per edifici sino a 500 mc., oltre il 10% per edifici da 501 a 1.000 mc., oltre il 5% per edifici da 1.001 a 5.000 mc., oltre il 2,50% per edifici eccedenti i 5.000 mc. spetto a quella del progetto approvato, ovvero l'aumento delle superfici di solaio di oltre il 15% per edifici sino 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 5% per edifici da 301 a 1.500 mq. e di oltre il 2,50% per edifici aventi superfici di solaio maggiori. Ai fini delle presenti disposizioni la superficie del solaio è quella risultante dalla somma delle superfici dei solai d'interpiano e di quello di copertura.	modifiche dei parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato, diversi da quelli dei punti a) e b), che non sono derogabili ai sensi di leggi statali e regionali nonché di regolamenti comunali, ovvero la localizzazione significativamente diversa dell'edificio in relazione all'area di pertinenza.	mutamento sostanziale delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, non attinenti a fatti procedurali, che comporti un rischio sismico individuabile mediante calcolo statistico effettuato ai sensi del D.M. 2 luglio 1981.

Sardegna
Art. 5 - LR 23/1985

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso.	aumento superiore al 20% della cubatura o della superficie coperta, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e del 10% in tutti gli altri casi.	- riduzione in misura superiore al 20%, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e del 10%, in tutti gli altri casi, di uno dei seguenti parametri: 1) distanza da altri fabbricati; 2) distanza dai confini del lotto; 3) distanza dalle strade; - modifica della localizzazione dell'edificio all'interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato è inferiore al 50%.		

Ulteriori indicazioni

- *Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle in diminuzione rispetto ai volumi assentiti nonché quelle che incidono sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.*
- *Gli interventi in esame effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso se il titolo abilitativo è stato ottenuto dopo l'apposizione del vincolo.*

Sicilia
Art. 12 – LR 16/2016

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444	un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento	-un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento; -la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti; Rientrano in questa fattispecie una diversa ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato all'interno del lotto rispetto al progetto assentito alla fine. Le variazioni non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a 1.000 metri quadrati, l'aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile non deve superare il limite del 5 per cento.	il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1	la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

<u>Ulteriori indicazioni</u> • <i>Le variazioni si applicano ai volumi principali e ai corpi accessori e volumi tecnici che sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Le variazioni dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi, se non comportano mutamento della destinazione d'uso come definito sopra, non concorrono alla definizione di variazioni essenziali.</i> • <i>Qualora le variazioni siano introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone SIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, nonché su immobili che insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto idrogeologico, sono considerate come totale difformità ai sensi degli articoli 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'articolo 1.</i> • <i>Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la realizzazione di manufatti che hanno dimensioni e consistenza inferiori rispetto a quelle assentite, laddove risultino funzionali all'uso per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio.</i> • <i>Non concorrono alla valutazione delle variazioni essenziali quelle che riguardano la dimensione delle scale degli androni e dei corpi tecnici necessari per allocare impianti tecnologici e tutte le altre destinazioni previste dal decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801 e quelle relative agli spessori e alle grandezze definiti dalla Lr 4/2005.</i> • <i>Le disposizioni in materia di variazioni essenziali si applicano anche agli edifici esistenti o in corso di costruzione.</i>				

Toscana
Art. 197 - LR 65/2014

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina della Distribuzione e localizzazione delle funzioni (art. 98).	- un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione residenziale in misura superiore: 1) al 8 per cento da 0 a 300 metri quadrati; 2) al 3 per cento per la parte eccedente 300 metri quadrati; - un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore: 1) al 8 per cento da 0 a 400 metri quadrati; 2) al 3 per cento per la parte eccedente 400 metri quadrati.	- la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a 30 centimetri qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici; - la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nel titolo abilitativo dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici. Le variazioni concernenti la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.		la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
<u>Ulteriori indicazioni</u> • Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.				

- *Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed ambientale o su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo.*

Umbria
Art. 139 - LR 1/2015

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienicosanitario.	- un incremento di entità superiore al 15 per cento dell'altezza; - l'aumento della SUC di oltre il 15 per cento di edifici sino a trecentocinquanta metri quadrati, di oltre il dieci per cento per edifici da trecentocinquanta a millesettecento metri quadrati, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i millesettecento metri quadrati;	-la localizzazione dell'area di sedime della costruzione completamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico-sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini; -l'aumento del numero dei piani.	il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio (manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione) tale da configurare l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto a quella originaria	la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali

Ulteriori indicazioni

- Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio, nonché sulle opere pertinenziali.
- Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono rappresentati con idonea documentazione e comunicati con la dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori che assevera la conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito (Art.138, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle

opere.

Valle d'Aosta
Art. 78 - LR 11/1998

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 74, comma 3 della lr 11/1998.	l'aumento della superficie utile in misura compresa tra il 20% e il 35% di quella indicata in progetto.	-l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto; -l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più alto della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto; -l'esecuzione di un edificio in posizione diversa da quella indicata in progetto, purché nello stesso lotto, ferme restando le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 80-bis lr 11/1998.	l'esecuzione di un intervento edilizio ricadente in una tipologia superiore rispetto a quella assentita, in relazione alla classificazione dei tipi di intervento di cui al comma 4 dell'articolo 59 lr 11/1998.	la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti meramente procedurali.
<u>Ulteriori indicazioni</u> Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle superfici accessorie e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative ferme restando le disposizioni dell'articolo 80-bis lr 11/1998 (tolleranze costruttive).				

Veneto
Art. 92 - LR 61/1985

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
Mutamento sostanziale tra destinazioni residenziale, commerciale direzionale, produttiva o agricola con o senza opere a ciò preordinate e in contrasto con le destinazioni d'uso espressamente stabilite per singoli edifici o per le diverse zone territoriali omogenee. Si ha mutamento sostanziale quando esso riguarda almeno il 50% della superficie utile di calpestio della singola unità immobiliare e non comporti l'esercizio di attività alberghiera o comunque di attività radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona a causa della loro nocività o rumorosità.	Aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume utile dell'edificio o un aumento dell'altezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che incidono solo sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.	Alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell'area di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell'ordinata distribuzione dei volumi.	Intervento che comporti una ristrutturazione urbanistica ai sensi della lettera e) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, in luogo della ristrutturazione edilizia assentita ai sensi della lettera d) dell'art. 31 della legge stessa	violazione delle norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche

U86-25 - Incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili in edilizia: l'analisi del Conto Termico 3.0 per i diversi tipi di soggetti ammessi

In attesa dell'entrata in vigore del nuovo Conto Termico 3.0, prevista il prossimo 25 dicembre, l'Ance fornisce un'analisi del sistema incentivante dal punto di vista dei soggetti ammessi: Pubblica Amministrazione, soggetti privati e imprese

Il Conto Termico 3.0 - in vigore dal prossimo 25 dicembre - aggiorna e potenzia l'attuale sistema di incentivi per interventi di efficienza energetica sugli edifici e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Facendo seguito al primo approfondimento, di cui alla notizia U81-25 di ANCE FVG Informa n°37/2025, svolto in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si fornisce un'analisi del sistema incentivante dal punto di vista dei soggetti ammessi al beneficio, ovvero:

- la Pubblica Amministrazione, che ha accesso sia per gli interventi di efficienza energetica sia per quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- i soggetti privati, che hanno accesso per gli interventi di efficienza energetica – solo sugli edifici terziari – e per quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sia in ambito terziario che residenziale;
- le imprese, cui si applica la disciplina dei soggetti privati solo dove essa sia compatibile con le nuove disposizioni specifiche del Titolo V del decreto.

Occorre sottolineare che non sono ancora state emanate le regole applicative del Conto Termico 3.0 contenenti gli aspetti operativi e di dettaglio.

Queste regole, fondamentali per completare la disciplina del Conto Termico 3.0 e per interpretare correttamente i vari meccanismi previsti, saranno pubblicate dal Ministero, su proposta del GSE, entro 60 giorni a partire dal 25 dicembre 2025.

Dossier Ance

Il Conto Termico 3.0 dal punto di vista dei soggetti ammessi

Sommario

Il Conto Termico 3.0	2
Approfondimenti verticali	3
1. La Pubblica Amministrazione.....	3
2. I soggetti privati (diversi dalle imprese).....	15
3. Le imprese (v. Titolo V).....	26

Il Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 entrerà in vigore il 25 dicembre 2025. Il decreto che lo disciplina (del 7 agosto scorso) mantiene l'impostazione generale dell'attuale normativa, ma introduce significative novità nel sistema di incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica (tra cui l'isolamento termico dell'involucro edilizio) e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Particolarmente importante è l'estensione del campo di applicazione agli interventi di efficientamento energetico degli edifici ricadenti nell'ambito terziario effettuati dai soggetti privati, tra cui le imprese.

Il presente approfondimento intende fornire indicazioni per le singole tipologie di soggetto ammesso, distinte tra le seguenti:

- 1. Pubblica Amministrazione**
- 2. Soggetti privati (diversi dalle imprese)**
- 3. Imprese**

Il motivo per cui alle imprese è dedicata una scheda specifica è la loro distinzione effettuata dal decreto stesso, che a loro riserva disposizioni particolari contenute in un Titolo specifico (il Titolo V).

Si sottolinea in premessa che alcune disposizioni del decreto necessitano di un chiarimento da parte del Ministero, e che comunque non sono ancora state emanate le regole applicative contenenti gli aspetti operativi e di dettaglio.

Queste regole applicative, fondamentali per completare la disciplina del Conto Termico 3.0 e per interpretare correttamente i vari meccanismi previsti, saranno pubblicate dal Ministero, su proposta del GSE, entro 60 giorni a partire dal 25 dicembre 2025.

In attesa di tutti i dettagli, si riportano gli approfondimenti verticali, ovvero le schede che descrivono il Conto Termico dal punto di vista dei soggetti che ne potranno usufruire, ciascuna delle quali seleziona tutte e solo le parti che di volta in volta si applicano.

Approfondimenti verticali

1. La Pubblica Amministrazione

Soggetti coinvolti

Ai fini del Conto Termico 3.0, rientrano nella Pubblica Amministrazione le amministrazioni di cui [all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#); i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti; gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale; gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati; le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

Si intendono ricompresi, inoltre, gli enti contenuti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istat secondo quanto previsto dall'[art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#); le società in house, laddove realizzino gli interventi sugli immobili dell'amministrazione o delle amministrazioni controllanti; i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali; le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.

Infine, il Conto Termico 3.0 assimila alla Pubblica Amministrazione gli **enti del Terzo settore**, inclusi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, con la seguente distinzione:

- per accedere agli interventi di incremento dell'efficienza energetica, tali enti non devono svolgere attività di carattere economico;
- per accedere agli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono ammessi anche gli enti che svolgono attività di carattere economico.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, le Amministrazioni pubbliche possono eventualmente avvalersi, in qualità di **soggetto responsabile** (ovvero di soggetto che sostiene direttamente le spese e riceve gli incentivi), alternativamente:

- di una EScO certificata secondo la norma UNI CEI 11352, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;

- di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti all'attuazione dei medesimi interventi, tra i quali l'Agenzia del demanio o i provveditorati alle opere pubbliche;
- di un soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale;
- delle eventuali comunità energetiche, o delle configurazioni di autoconsumo di cui siano membri.

Risorse disponibili

Sono riservati alla Pubblica Amministrazione **400 milioni di euro all'anno** di incentivi.

Tipologie di intervento e requisiti

La Pubblica Amministrazione può accedere agli incentivi sia per la parte di incremento dell'efficienza energetica, sia per quella di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti devono avere la **disponibilità dell'edificio o unità immobiliare** ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

In dettaglio, gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica** agevolati appartengono alle seguenti tipologie:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

- sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (NZEB), anche eventualmente con l’ampliamento fino al 25% della volumetria. Limitatamente agli edifici / gruppi di edifici di proprietà della P.A., è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, entro il limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell’ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** sono i seguenti:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia

aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione funzionale, o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Le caldaie a condensazione sono escluse, eccetto che come componenti di sistemi bivalenti o di sistemi ibridi factory made.

Tutti gli interventi sopra riportati sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari **dotati di impianto di climatizzazione invernale** esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (25 dicembre 2025).

I criteri tecnici di ammissibilità degli interventi sono riportati nell'Allegato 1 al decreto. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i **requisiti di soglia** per gli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio e di sostituzione dei serramenti.

Si tratta degli stessi requisiti stabiliti nel decreto 6 agosto 2020, "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus".

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Articolo 5, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sempre a titolo esemplificativo, si riportano di seguito i criteri di ammissibilità per le pompe di calore elettriche (efficienza energetica e SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione).

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 2,34 GWP ≤ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tipologie di spese ammissibili

Per gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 6 del decreto, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo.

Ad esempio, per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, costituiscono spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli

strumenti urbanistici vigenti;

- l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali.

Per gli interventi di trasformazione degli edifici in **edifici a energia quasi zero (NZEB)**, rientrano tra le spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
- la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione;
- la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva;
- gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico.

Sono ricomprese tra le spese ammissibili anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Per gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 9 del decreto, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo.

Ad esempio, vi rientrano:

- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda

sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto.

Anche in questo caso, sono ricomprese tra le spese ammissibili le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici.

Una **diagnosi energetica** precedente l'intervento e l'**attestato di prestazione energetica** successivo all'intervento sono obbligatori per l'accesso agli incentivi nei casi di isolamento termico delle superfici opache e di trasformazione degli edifici in NZEB, come previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto. Gli stessi sono anche richiesti per le sostituzioni degli infissi e per le schermature solari, oltre che per tutti gli interventi di produzione di energia termica, quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW.

La diagnosi e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio non sono richiesti per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Importo e rateizzazione degli incentivi

L'incentivo viene corrisposto in **rate annuali costanti**, per una durata complessiva che può essere di 5 anni per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, oppure di 2 o 5 anni a seconda dello specifico intervento di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I diversi casi sono riportati nell'articolo 11, comma 3, del decreto. Si evidenzia che alle Amministrazioni pubbliche che scelgano l'accesso diretto all'incentivo (dopo la conclusione dell'intervento, vedi il prossimo paragrafo "Accesso agli incentivi"), l'erogazione dell'incentivo viene effettuato in un'**unica rata**.

Nel primo caso (efficienza energetica), l'incentivo è pari a una **percentuale prestabilita della spesa ammissibile**, compresa tra il 40% e il 65% come riportato nell'Allegato 2 al decreto, punto 1.2 (v. tabelle seguenti).

Nel secondo caso (fonti rinnovabili), anche qui l'incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute, ma il valore dell'incentivo viene calcolato attraverso una **formula sulla base della energia termica prodotta**.

La **percentuale viene innalzata al 100%** per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del SSN.

Di seguito si riportano i valori della percentuale incentivata della spesa ammissibile e dei massimali di spesa, per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			(i+ii+iii) ≤ 1.000.000
	Esterno	40 (*) (**)(***)	300 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
	Copertura ventilata	40 (*) (**)(***)	350 €/m ²	
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	170 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	200 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	100 €/m ²	
	Parete ventilata	40 (*) (**)(***)	250 €/m ²	
Articolo 5, comma 1, lettera b)	i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C	500.000
			800 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	500.000

Articolo 5 comma 1, lettera c)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili	40(***)	250 €/m ²	90.000
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40(***)	50 €/m ²	10.000
	Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	40(***)	1. 130 €/m ² 2. 80 €/m ²	30.000
Articolo 5, comma 1, lettera d)	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica A, B, C	65(***)	1.000 €/m ²	2.500.000
	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica D, E, F	65(***)	1.300 €/m ²	3.000.000
Articolo 6, comma 1, lettera e)	i. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza	40(***)	15 €/m ²	50.000
	ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	40(***)	35 €/m ²	140.000
Articolo 5, comma 1, lettera f)	Installazione di tecnologie di <i>building automation</i>	40(***)	60 €/m ²	100.000

Tabella 7- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), anche un intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o e), la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100 %.

Le spese sostenute dall'amministrazione pubblica o dalla EScO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica, sono incentivate nella misura del 100% della spesa sostenuta.

La P.A. ha facoltà di ricevere un contributo anticipato per la diagnosi energetica in misura pari al 50% della stessa spesa.

Accesso agli incentivi

L'accesso agli incentivi avverrà attraverso il [portale GSE](#), che sarà aggiornato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La richiesta avviene tramite domanda online secondo una delle seguenti due modalità:

- **entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori** (c.d. accesso diretto). Per data di conclusione si intende la data di ultimazione dei lavori, inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute le spese ammissibili. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a 120 giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali.
 - Limitatamente agli interventi realizzati dalla P.A., per data di conclusione dell'intervento si intende:
 - la data di collaudo o la data del certificato di regolare esecuzione, in caso di appalto specifico recante l'intervento oggetto della richiesta di concessione d'incentivo;
 - in caso di appalto riferito ad una pluralità d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo, la data di emissione dello stato avanzamento lavori finale (SAL) nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l'incentivo;
- **tramite prenotazione dell'incentivo**, con erogazione di un acconto (40% del beneficio se la durata dell'incentivo è di 5 anni, oppure il 50% se la durata è di 2 anni), al verificarsi di almeno una delle condizioni riportate nell'articolo 14, comma 2, lettera b) (ad esempio, la presenza di una diagnosi energetica o di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCo, oppure la presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, ecc.). Nel caso di accesso tramite prenotazione, è richiesto l'impegno ad avviare i lavori, secondo le tempistiche indicate all'articolo 14, comma 3, del decreto.

Gli interventi devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi per tutta la durata dell'incentivo e per 5 anni successivi.

Cumulabilità

Gli incentivi di norma non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con altri incentivi statali - fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse -, ma è prevista una deroga per le pubbliche amministrazioni, per interventi su edifici di loro proprietà e dalle stesse utilizzati.

In questo caso, la cumulabilità è ammessa nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

2. I soggetti privati (diversi dalle imprese)

Soggetti coinvolti

Ai fini del Conto Termico 3.0, sono considerati soggetti privati **tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche**.

Le imprese sono anch'esse soggetti privati, ma a loro si applicano anche le disposizioni specifiche contenute nel Titolo V del decreto. Tali disposizioni sono sintetizzate nella scheda successiva.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti privati possono avvalersi, in qualità di **soggetto responsabile** (ovvero di soggetto che sostiene direttamente le spese e riceve gli incentivi), di una ESCo certificata secondo la norma UNI CEI 11352, mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica.

Si evidenzia che una ESCo può presentare la richiesta di concessione dell'incentivo anche:

- in qualità di società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti;
- in qualità di consorziata di un consorzio stabile;
- in qualità di società di scopo che sottoscrive il contratto.

Risorse disponibili

Sono riservati ai soggetti privati **500 milioni di euro all'anno di incentivi**.

Dentro il limite sopra riportato, viene fissato un limite annuo di 150 milioni di euro per gli incentivi erogati alle imprese, disciplinati nel Titolo V del decreto (v. scheda successiva).

Tipologie di intervento e requisiti

I soggetti privati possono accedere agli incentivi sia per la parte di incremento dell'efficienza energetica - **esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario** -, sia per la parte di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in ambito terziario e residenziale.

Si intendono nell'ambito terziario gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti ammessi devono avere la **disponibilità dell'edificio o unità immobiliare** ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

In dettaglio, gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica** agevolati appartengono alle seguenti tipologie:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero", anche eventualmente con l'ampliamento fino al 25% della volumetria;
- sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, compresa l'installazione di

sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;

- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** sono i seguenti:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione funzionale, o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Le caldaie a condensazione sono escluse, eccetto che come componenti di sistemi bivalenti o di sistemi ibridi factory made.

Tutti gli interventi sopra riportati sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari **dotati di impianto di climatizzazione invernale** esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (25 dicembre 2025).

I **requisiti tecnici** sono stabiliti nell'Allegato 1, punto 3, del decreto. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i **requisiti di soglia** per gli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio e di sostituzione dei serramenti.

Si tratta degli stessi requisiti stabiliti nel decreto 6 agosto 2020, "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus".

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Articolo 5, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sempre a titolo esemplificativo, si riportano di seguito i criteri di ammissibilità per le pompe di calore elettriche (efficienza energetica e SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica “average” e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione).

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP ≤ 150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 2,34 GWP ≤ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tipologie di spese ammissibili

Per gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica sugli edifici in ambito terziario**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 6 del decreto, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo.

A titolo non esaustivo, per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, costituiscono spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

- l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali.

Per gli interventi di trasformazione degli edifici in **edifici a energia quasi zero (NZEB)**, rientrano tra le spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
- la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione;
- la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva;
- gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico.

Sono ricomprese tra le spese ammissibili anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Per gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**, sia in ambito terziario che residenziale, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 9 del decreto, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo.

A titolo non esaustivo, vi rientrano:

- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda

sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto.

Anche in questo caso, sono ricomprese tra le spese ammissibili anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici.

Una **diagnosi energetica** precedente l'intervento e l'**attestato di prestazione energetica** successivo all'intervento sono obbligatori per l'accesso agli incentivi nei casi di isolamento termico delle superfici opache e di trasformazione degli edifici in NZEB, come previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto. Gli stessi sono anche richiesti per le sostituzioni degli infissi e per le schermature solari, oltre che per tutti gli interventi di produzione di energia termica, quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW.

La diagnosi e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio non sono richiesti per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Importo e rateizzazione degli incentivi

L'incentivo viene corrisposto in **rate annuali costanti**, per una durata complessiva che può essere di 5 anni per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica in ambito terziario, oppure di 2 o 5 anni a seconda dello specifico intervento di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I diversi casi sono riportati nell'articolo 11, comma 3, del decreto.

Nel primo caso (efficienza energetica), l'incentivo è pari a una **percentuale prestabilita della spesa ammissibile**, compresa tra il 40% e il 65% come riportato nell'Allegato 2 al decreto, punto 1.2.

Nel secondo caso (fonti rinnovabili), anche qui l'incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute, ma il valore dell'incentivo viene generalmente calcolato attraverso una **formula sulla base della energia termica prodotta**. Le formule, diverse a seconda della tecnologia, sono dettagliate all'Allegato 2, punto 2.

Di seguito si riportano i valori della percentuale incentivata della spesa ammissibile e dei massimali di spesa, per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			(i+ii+iii) ≤ 1.000.000
	Esterno	40 (*) (**)(***)	300 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
	Copertura ventilata	40 (*) (**)(***)	350 €/m ²	
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	170 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m	
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	200 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	100 €/m ²	
Articolo 5, comma 1, lettera b)	i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C	500.000
			800 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	500.000

Articolo 5 comma 1, lettera c)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili	40(***)	250 €/m ²	90.000
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40(***)	50 €/m ²	10.000
	Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	40(***)	1. 130 €/m ² 2. 80 €/m ²	30.000
Articolo 5, comma 1, lettera d)	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica A, B, C	65(***)	1.000 €/m ²	2.500.000
	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica D, E, F	65(***)	1.300 €/m ²	3.000.000
Articolo 6, comma 1, lettera e)	i. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza	40(***)	15 €/m ²	50.000
	ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	40(***)	35 €/m ²	140.000
Articolo 5, comma 1, lettera f)	Installazione di tecnologie di <i>building automation</i>	40(***)	60 €/m ²	100.000

Tabella 7- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), anche un intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o e), la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100 %.

Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia **inferiore o uguale a 15 mila euro**, per i soggetti privati che accedono all'incentivo, anche tramite una ESCo, l'erogazione viene effettuata in un'unica rata.

Le spese sostenute dai soggetti privati, nonché dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi energetica e la redazione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I, sono incentivate nella misura del 50% della spesa.

Accesso agli incentivi

L'accesso agli incentivi avverrà attraverso il [portale GSE](#), che sarà aggiornato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La richiesta avviene tramite domanda online **entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori** (c.d. accesso diretto). Per data di conclusione si intende la data di ultimazione dei lavori, inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute le spese ammissibili.

La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a 120 giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali. È ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

Gli interventi devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi per tutta la durata dell'incentivo e per 5 anni successivi.

Cumulabilità

Gli incentivi non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

3. Le imprese (v. Titolo V)

Soggetti coinvolti

Ai fini del Conto Termico 3.0, impresa è definita come **qualsiasi entità che eserciti un'attività economica**, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate imprese le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Tra le imprese sono incluse **anche quelle costituite in forma aggregata**, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.

Il Conto Termico 3.0 non si applica alle imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, e alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea, che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Risorse disponibili

Sono riservati alle imprese **150 milioni di euro all'anno** di incentivi, da considerarsi inclusi nel limite di 500 milioni di euro all'anno per gli incentivi erogati ai soggetti privati.

Inoltre, è stabilito il limite di **30 milioni di euro per singola impresa e intervento**.

Tipologie di intervento e requisiti

Le imprese, come soggetti privati, possono accedere agli incentivi sia per la parte di incremento dell'efficienza energetica - **esclusivamente per interventi eseguiti su edifici**

appartenenti all'ambito terziario -, sia per la parte di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Si intendono nell'ambito terziario gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti ammessi devono avere la **disponibilità dell'edificio o unità immobiliare** ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

In dettaglio, gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica** agevolati appartengono alle seguenti tipologie:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero", anche eventualmente con l'ampliamento fino al 25% della volumetria;
- sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di

impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** sono i seguenti:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione funzionale, o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Le caldaie a condensazione sono escluse, eccetto che come componenti di sistemi bivalenti o di sistemi ibridi factory made.

Tutti gli interventi sopra riportati sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari **dotati di impianto di climatizzazione invernale** esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (25 dicembre 2025).

Come stabilito all'articolo 25, le imprese che vogliano accedere agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica sui propri edifici terziari, devono conseguire una **riduzione della domanda di energia primaria** di **almeno il 10%** rispetto alla situazione precedente all'investimento, oppure, in caso di multi-intervento (realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di efficienza energetica e fonti rinnovabili progettati e pianificati come un unico progetto), una riduzione della domanda di energia primaria di **almeno il 20%** rispetto alla situazione precedente.

Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Prima dell'avvio dei lavori, le imprese dovranno effettuare una **richiesta preliminare di accesso agli incentivi**. Il GSE stabilirà le modalità di attuazione di questa disposizione nell'ambito delle regole applicative.

Tipologie di spese ammissibili

Per gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica sugli edifici in ambito terziario**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 6 del decreto.

A titolo non esaustivo, per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie e accessorie, costituiscono spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
- l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali.

Per gli interventi di trasformazione degli edifici in edifici energia quasi zero (NZEB), rientrano tra le spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
- la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione;
- la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva;
- gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio,

rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico.

Per gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 9 del decreto.

A titolo non esaustivo, vi rientrano:

- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto.

Una **diagnosi energetica** precedente l'intervento e l'**attestato di prestazione energetica** successivo all'intervento sono obbligatori per l'accesso agli incentivi nei casi di isolamento termico delle superfici opache e di trasformazione degli edifici in NZEB, come previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto. Gli stessi sono anche richiesti per le sostituzioni degli infissi e per le schermature solari, oltre che per tutti gli interventi di produzione di energia termica, quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW.

La diagnosi e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio non sono richiesti per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

I costi relativi alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, ante e post intervento, sono inclusi tra le spese ammissibili, per le piccole e medie imprese.

In tutti i casi, il GSE specificherà nell'ambito delle regole applicative l'elenco puntuale delle spese ammissibili.

Importo e rateizzazione degli incentivi

L'incentivo viene corrisposto in **rate annuali costanti**, per una durata complessiva che può essere di 5 anni per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica in ambito terziario, oppure di 2 o 5 anni a seconda dello specifico intervento di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I diversi casi sono riportati nell'articolo 11, comma 3, del decreto.

Nel primo caso (efficienza energetica), l'intensità degli incentivi riconosciuti alle imprese **non può superare il 25% dei costi ammissibili** (cioè dei costi complessivi di investimento) per ciascun intervento di efficienza energetica, con possibilità di arrivare al **30% in caso di multi-intervento**. Sono altresì possibili **maggiorazioni** per le piccole e medie imprese, per gli interventi realizzati nelle zone assistite, o per interventi che determinino un miglioramento della prestazione energetica di almeno il 40%.

Nel secondo caso (fonti rinnovabili), l'intensità degli incentivi riconosciuti **non può superare il 45% dei costi ammissibili**, anche qui con maggiorazioni possibili per le piccole e medie imprese.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

Accesso agli incentivi

L'accesso agli incentivi avverrà attraverso il [portale GSE](#), che sarà aggiornato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La richiesta avviene tramite domanda online **entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori** (c.d. accesso diretto). Per data di conclusione si intende la data di ultimazione dei lavori, inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute le spese ammissibili.

La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a 120 giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali. È ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo

maggiore a 120 giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

Gli interventi devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi per tutta la durata dell'incentivo e per 5 anni successivi.

Cumulabilità

Gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili con altri aiuti di Stato, oppure in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti - solo se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità degli incentivi stabilita nei vari casi.

commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e sulla DOC «Dolcetto di Ovada»;

Considerato che il Consorzio tutela Ovada DOCG ha richiesto il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e non per la DOC «Dolcetto di Ovada»;

Considerato inoltre che, con la nota prot. n. 2411/2024 del 13 maggio 2024, l'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. ha comunicato che il Consorzio tutela Ovada DOCG ha la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e non anche per la DOC «Dolcetto di Ovada», come erroneamente indicato nelle premesse al decreto ministeriale del 3 giugno 2024;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modificazione del decreto ministeriale del 3 giugno 2024 ed all'attribuzione al Consorzio tutela Ovada DOCG a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada»;

Decreta:

Articolo unico

1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica l'incarico da ultimo confermato al Consorzio tutela Ovada DOCG con il decreto ministeriale del 3 giugno 2024 ed ha la medesima durata prevista in quest'ultimo decreto.

2. Il Consorzio tutela Ovada DOCG, con sede legale in Ovada (AL), via Torino n. 69, è incaricato pertanto a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada».

3. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nei decreti ministeriali del 27 febbraio 2018, n. 13779 e del 3 giugno 2024, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 settembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A05264

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 agosto 2025.

Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;

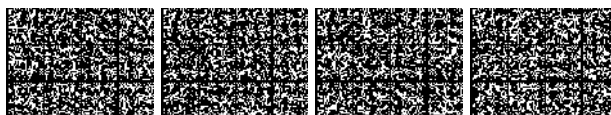
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28, che disciplina i contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» e in particolare l'art. 22;

Visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2016, recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed in particolare l'art. 48-ter che disciplina gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» ed in particolare il comma 9-bis dell'art. 47;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 10, comma 3-bis;

Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima trasmesso in data 3 luglio 2024 alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 30 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'art. 38-bis relativo agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici e l'art. 41 relativo agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

Considerato l'obiettivo, definito dal Piano nazionale integrato energia e clima 2024, di conseguire un risparmio energetico cumulativo pari a 73,4 Mtep nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2030 tramite politiche attive, calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791;

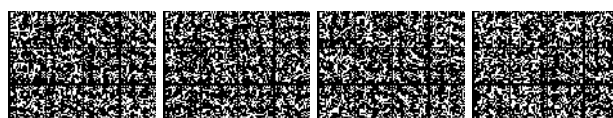
Considerato che il «Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria» prevede che siano introdotti tra i requisiti di accesso agli incentivi del Conto termico, per i generatori di calore alimentati con biomassa, installati in sostituzione di apparecchi più emissivi, in particolare nelle zone affette da problemi di qualità dell'aria, la certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico 7 novembre 2017, n. 186 con classe di qualità 4 stelle o superiore;

Ritenuto di dover specializzare il meccanismo del Conto termico per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio in ambito non residenziale, ovvero nell'ambito terziario sia pubblico che privato;

Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro dei soggetti ammessi e degli interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto, in modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile, nonché per gli interventi di efficienza energetica negli edifici della pubblica amministrazione e nel settore terziario;

Considerato che i comuni costituiscono il livello di governo più prossimo ai cittadini, il cui ruolo può essere fondamentale nella transizione ecologica dando un maggiore impulso alla decarbonizzazione dei servizi pubblici offerti, da cui far discendere un miglioramento della qualità delle prestazioni erogate in favore dei cittadini e delle imprese;

Considerata la ridotta disponibilità delle risorse finanziarie a bilancio che caratterizza le amministrazioni comunali di piccole dimensioni nonché delle competenze necessarie alla gestione di processi amministra-



tivi e burocratici complessi, ivi inclusi quelli connessi alla finanza di progetto e al reperimento delle risorse economiche necessarie, fondamentali per la progettazione ed esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli edifici;

Ritenuto, pertanto, opportuno facilitare l'accesso agli incentivi pubblici per la realizzazione degli interventi ammessi al conto termico da parte di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti attraverso l'erogazione dell'incentivo fino al 100% delle spese ammissibili di tali interventi;

Vista la relazione di congruità tecnico-economica dei costi del GSE stimati per la gestione della misura e dei corrispondenti corrispettivi a carico dei beneficiari, del 13 gennaio 2025, prot. n. 4745;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 5 agosto 2025, rep. atti n. 115 /CU del 2025;

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.

2. La misura di incentivazione di cui al presente decreto è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove necessario, secondo le modalità previste all'art. 22, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, al decreto

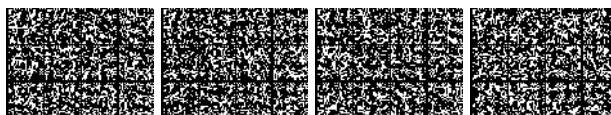
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a) ambito residenziale: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;

b) ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;

c) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni, nonché, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono, inoltre, ricompresi gli enti contenuti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; le società *in house* come definite dall'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell'amministrazione o delle amministrazioni controllanti; i concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali; le società cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all'art. 9, comma 1, della medesima disposizione;

d) apparecchio o componente ricondizionato: prodotto, o parte di esso, già immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, è stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalità e le prestazioni originarie, così da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuendo a promuovere l'economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità UE. Il fabbricante, ovvero l'operatore, che effettua il ricondizionamento è responsabile di verificare la conformità del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati;



e) azienda agricola: impresa al cui titolare è stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

f) catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la ricarica dei veicoli elettrici, per la microgenerazione e produzione di energia termica per gli interventi ammessi ai benefici di cui al presente decreto;

g) contratto di partenariato pubblico privato: forma contrattuale disciplinata dall'art. 174 e segg. del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

h) data di conclusione dell'intervento: data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli articoli 6 e 9 del presente decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l'intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento. Con riferimento agli interventi realizzati da amministrazioni pubbliche, per data di conclusione dell'intervento è da intendersi:

i. la data di collaudo ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'allegato II.14, e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l'intervento oggetto della richiesta di concessione d'incentivo;

ii. in caso di appalto riferito ad una pluralità d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo, la data di emissione dello stato avanzamento lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l'incentivo;

i) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, con eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F);

l) edificio: un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

m) elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici: l'insieme dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione comprensive dei necessari cavi elettrici interconnessi a un punto di prelievo della rete pubblica per la ricarica di veicoli elettrici intestato al soggetto ammesso, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

n) enti del terzo settore: enti definiti all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo;

o) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguiti e/o forniti secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;

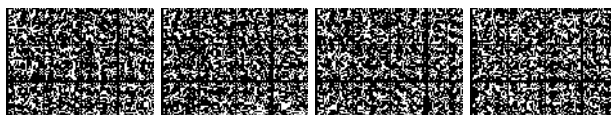
p) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.a., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attività di cui al presente decreto;

q) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi erogati e da erogare dal GSE, su base annua, nell'anno di riferimento, calcolati secondo un criterio di cassa, ovvero secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente decreto, sulla base dei contratti attivati e delle richieste ammesse dall'avvio del meccanismo i cui ratei sono in pagamento nell'anno di riferimento. Per le amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all'art. 3, comma 1 del presente decreto, comprende anche le risorse erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 5;

r) impianto solare fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010;

s) impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Tra le imprese di cui al precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi;

t) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta alla Camera di commercio che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);



u) installazione di tecnologie di *building automation* degli impianti termici ed elettrici degli edifici: installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai requisiti tecnici previsti nell'allegato I del presente decreto;

v) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica: interventi di cui all'art. 5, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I;

z) interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza: interventi di cui all'art. 8, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I. Tali interventi riguardano impianti con una potenza termica inferiore o uguale a 2 MW e impianti solari termici con una superficie minore o uguale a 2.500 mq;

aa) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'art. 8 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese. Ad eccezione dell'intervento di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 8, sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportano il distacco da una rete di teleriscaldamento purché questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente;

bb) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), fissi o mobili, non trasportabili, nonché scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l'infisso, che rispettano i requisiti di cui all'allegato I del presente decreto;

cc) multintervento: realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, progettati e pianificati come un unico progetto;

dd) parcheggi adiacenti: gli spazi pubblici o privati destinati al parcheggio dei veicoli, adiacenti o prossimi all'edificio oggetto di intervento;

ee) pertinenze: gli spazi di pertinenza e funzionali all'edificio oggetto di intervento, compresi quelli coperti;

ff) pompa di calore «*add on*»: sistema costituito da un generatore a pompa di calore installato ad integrazione di una caldaia a condensazione alimentata a gas preesistente, e combinato con essa al fine di costituire un sistema bivalente;

gg) Portaltermico: portale internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

hh) potenza termica nominale o potenza termica utile di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);

ii) progetto integrato: progetto costituito da una o più linee di attività progettuali approvate nell'ambito di programmi correlati e funzionali alla realizzazione degli interventi;

ll) punto di ricarica: un'interfaccia per la ricarica di veicoli elettrici definita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

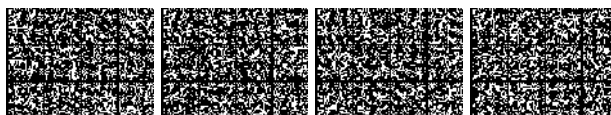
mm) regolamento GBER: il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473;

nn) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici, i soggetti coinvolti nonché le clausole contrattuali, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico;

oo) sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con l'impianto solare fotovoltaico;

pp) sistema bivalente: sistema costituito da una pompa di calore, intesa come generatore principale, abbinata ad una caldaia a condensazione alimentata a gas intesa come generatore secondario non assemblato in fabbrica. Il sistema bivalente può essere costituito anche dall'abbinamento di una pompa di calore con un generatore a biomassa;

qq) sistema o apparecchio ibrido *factory made*: sistema o apparecchio che integra due o più sotto unità funzionali (a titolo esemplificativo una pompa di calore elettrica o a gas e una caldaia a condensazione a gas o a biomassa)



per mezzo di un sistema di regolazione «intelligente», assemblato in fabbrica o *factory made* e corredato da specifica documentazione tecnica, resa disponibile dal fabbricante, contenente obbligatoriamente almeno:

- i. le modalità di installazione, uso e manutenzione del sistema/apparecchio ibrido;
- ii. gli schemi tecnici e funzionali riportanti le indicazioni dei collegamenti idronici ed elettrici;
- iii. una dichiarazione di prodotto ibrido;

rr) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; può coincidere con il tecnico abilitato;

ss) soggetti privati: tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;

tt) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato;

uu) sostituzione di sistemi per l'illuminazione: sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione che rispettano i requisiti di cui all'allegato I del presente decreto;

vv) sostituzione funzionale: intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza provvedere ad effettuarne la rimozione;

zz) stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica: una singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici posta in un luogo specifico, costituita da uno o più punti di ricarica, definita all'art. 1, comma 1, lettera o) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024, n. 109;

aaa) superficie solare lorda: superficie totale dell'impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

bbb) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

ccc) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»: intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla trasformazione di un edificio in «edificio a energia quasi zero», come definito all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, anche attraverso l'ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria, nel rispetto degli strumenti urbanistici

vigenti. Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale;

ddd) unità di microcogenerazione alimentata a fonti rinnovabili: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che sia alimentata da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 3.

Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi

1. I limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 900 milioni di euro annui. I limiti di spesa annua cumulata ivi indicati operano sia nel caso di accesso diretto all'incentivo da parte dei soggetti ammessi di cui agli articoli 4 e 7, sia nel caso in cui gli stessi si avvalgano di ESCO o altri soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 13.

2. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 400 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e all'art. 7, comma 1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti.

3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 500 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e all'art. 7, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti. Per le imprese restano ferme le disposizioni specifiche e i limiti di spesa indicati all'art. 28 del presente decreto.

4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi di cui all'art. 15, comma 6 del presente decreto, non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, per tali interventi.

5. Fermo restando il limite complessivo di spesa annua cumulata per incentivi riconosciuti ai sensi del presente decreto, con decreto della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i valori limite di spesa annua previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potranno essere rimodulati per tener conto dell'effettivo impegno di spesa registrato in applicazione del presente decreto e della necessità di non limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici.



TITOLO II
INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI
PER L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA NEGLI EDIFICI

Art. 4.

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all'art. 5:

- a) le amministrazioni pubbliche;
- b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario di cui alla lettera b), dell'art. 2, del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell'art. 2, del presente decreto che non svolgono attività di carattere economico.

Art. 5.

Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono incentivabili alle condizioni e secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto, e in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 6.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 5 del presente decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie:

i. la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

iii. la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

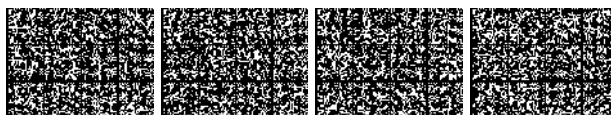
iv. l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;

b) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:

i. la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;

ii. il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

iii. lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti;



c) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:

i. la fornitura e la messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;

ii. la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;

iii. l'eventuale smontaggio e la dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;

d) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:

i. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;

ii. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

iii. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell'edilizia e delle costruzioni;

iv. gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;

e) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:

i. la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I al presente decreto;

ii. l'adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;

iii. l'eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;

f) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:

i. la fornitura e la messa in opera di sistemi di *building automation* finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I al presente decreto;

ii. gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;

g) per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:

i. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;

ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l'installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l'intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;

iii. il contributo in quota potenza di cui al Testo integrato delle connessioni attive - TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;

h) per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:

i. la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;

i) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all'art. 15, del presente decreto.

TITOLO III

INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 7.

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all'art. 8:

a) le amministrazioni pubbliche;

b) i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario di cui alla lettera b), dell'art. 2, del presente decreto e per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito residenziale di cui alla lettera a), dell'art. 2, del presente decreto;

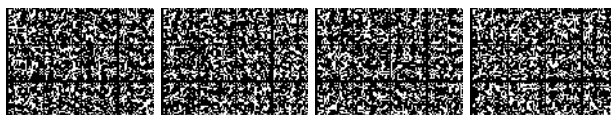
2. Ai fini del presente decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell'art. 2, del presente decreto.

Art. 8.

Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanita-



ria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;

f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

2. Per gli interventi per i quali è incentivata anche l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalità e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all'art. 19, comma 11 del presente decreto, le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.

3. Sono ammessi gli interventi, di cui al comma 1 del presente articolo, volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

4. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli allegati I e II, e in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 9 del presente decreto.

Art. 9.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 8 del presente decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a. per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia *solar cooling*, alla climatizzazione estiva:

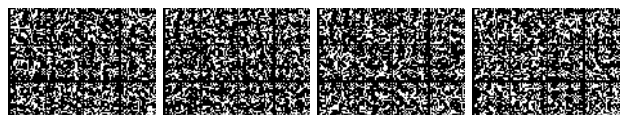
i. lo smontaggio e la dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale;

ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto;

b. per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e la connessione a reti di teleriscaldamento efficienti:

i. lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;

ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono, inoltre, comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo. Per gli interventi di generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica sono incluse anche le spese per gli interventi connessi all'allacciamento alla rete elettrica nazionale. Per lo specifico intervento di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) sono inoltre ammesse le spese relative all'installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla rete di telecontrollo, e le spese sostenute per le opere di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e relative opere accessorie;



c. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all'art. 15.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10.

Condizioni di ammissibilità

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, i soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

2. Sono ammissibili gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di più edifici o unità immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste agli allegati I e II al presente decreto. L'impianto è registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti.

3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di più edifici o più unità immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale, sono incentivabili nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell'insieme di edifici, in conformità alla normativa tecnica UNI;

b) gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l'intervento deve essere nella disponibilità di un unico soggetto responsabile;

c) nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste all'allegato I al presente decreto.

Il nuovo impianto di climatizzazione invernale può essere adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.

4. Sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente di-

mensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.

5. Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l'accertamento del mancato rispetto di tali condizioni.

6. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

7. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui all'art. 8, non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unità immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno un anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.

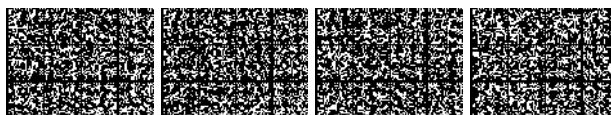
Art. 11.

Erogazione e durata dell'incentivo

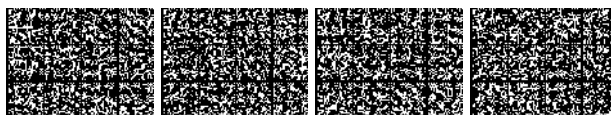
1. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'art. 17 del presente decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all'art. 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenenti a qualunque categoria catastale, l'incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l'applicazione dei livelli massimi dell'incentivo spettante.

3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.

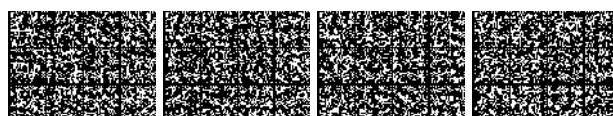


Tipologia di intervento	Durata dell'incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	5
Trasformazione “edifici a energia quasi zero”	5
Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	5
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	5
Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe	Come intervento abbinato



di calore elettriche	
Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Come intervento abbinato
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	2
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati	5
Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	5
Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	5

Tabella 1 - Durata dell'incentivo in relazione alla tipologia di intervento



In caso di multi-intervento, i pagamenti sono uniformati alla durata massima prevista dagli interventi che lo costituiscono.

4. Per i soggetti privati che accedono all'incentivo anche tramite una ESCO, l'erogazione dell'incentivo viene effettuata in un'unica rata, nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000.

5. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO o tramite altri soggetti che sostengono le spese dell'intervento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell'intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo. Le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate sono dettagliate nelle regole applicative di cui all'art. 29 del presente decreto.

6. Per le amministrazioni pubbliche che optino per la procedura di accesso diretto, anche per il tramite di una ESCO o di altri soggetti che sostengono le spese dell'intervento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del presente decreto, l'erogazione dell'incentivo viene effettuato in un'unica rata.

7. Nel rispetto dei valori massimi dell'incentivo previsti dal presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

Art. 12.

Soggetti non ammessi

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo V, non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 13.

Modalità di accesso tramite ESCO ed altri soggetti abilitati

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, alternativamente:

a) di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;

b) di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all'attuazione dei

medesimi interventi, tra i quali, l'Agenzia del demanio o i provveditorati alle opere pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualità di soggetto responsabile;

c) di un soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti delle spese sostenute dalla amministrazione pubblica nell'ambito del medesimo contratto;

d) delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

2. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si avvalgano di una ESCO per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti.

3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti privati, possono avvalersi di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia da definire nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, dal GSE. Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale che prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione energetica o di servizio energia deve avere ad oggetto interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 metri quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.

4. Ai fini dell'applicazione di commi 1 e 3 del presente articolo, possono presentare al GSE richiesta di concessione dell'incentivo, in qualità di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

5. In relazione ai precedenti commi 3 e 4, le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352 possono presentare al GSE la richiesta di concessione dell'incentivo anche:

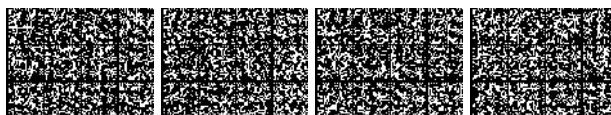
a) in qualità di società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto;

b) in qualità di consorziata di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) in qualità di società di scopo di cui all'art. 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sottoscrive il contratto.

6. I contratti di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta ai requisiti richiamati per i contratti di prestazione energetica e per i contratti di servizio energia dovranno altresì prevedere:

a) una durata e delle clausole rescissorie che devono garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 10, comma 5;



b) un quadro economico finanziario che preveda fra le entrate anche gli incentivi di cui al presente decreto da trasmettere nella documentazione richiesta nella scheda-domanda.

7. Qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di cui al comma 1 nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi, assicurano il mantenimento dei requisiti mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali relative alle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

8. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti privati possono avvalersi anche delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

Art. 14.

Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.

2. L'accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell'intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera i) e all'art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e all'art. 7, comma 1, lettera a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiara di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;

ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;

iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'inter-

vento proposto, nel caso in cui l'amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;

iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2, lettera b), punto ii., l'amministrazione pubblica richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all'art. 3, comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 2 del presente articolo. A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile:

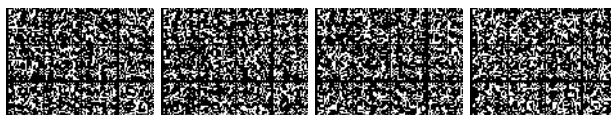
a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:

i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;

ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti ii. e iii. e iv.:

i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;



ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

c) con riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto disposto dall'art. 4-*quinquies* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, deve:

i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;

ii. entro quarantotto mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto;

d) nel caso in cui il soggetto responsabile non intenda richiedere l'erogazione in acconto degli incentivi, deve comunicare tale decisione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui comunica l'avvio dei lavori. Resta confermato il rispetto delle tempistiche per la comunicazione della conclusione dei lavori, entro i termini indicati ai precedenti punti ii.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto alla prenotazione. Decorso tali termini, il GSE comunica la decadenza dal diritto alla prenotazione e avvia il recupero di quanto già erogato a titolo di acconto. Ai fini della determinazione di tali termini, non vengono computati i tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

5. Per gli interventi riguardanti l'installazione di generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 metri quadri, è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite la precompilazione dei campi della scheda-domanda, nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.

6. Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da effettuare tramite il Portale termico, è resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-domanda. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda-domanda contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato.

7. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto. Le regole applicative stabiliscono altresì procedure di accesso semplificate per gli interventi di dimensione non

superiore alle soglie di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le modalità e tempistiche di erogazione degli incentivi richiamate nella scheda-domanda, inclusiva delle clausole contrattuali attivate alla data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Art. 15.

Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e d) del presente decreto, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all'intervento. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) e all'art. 8, comma 1, lettere da a) a g) del presente decreto, quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all'intervento.

2. La diagnosi e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio non sono richieste per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

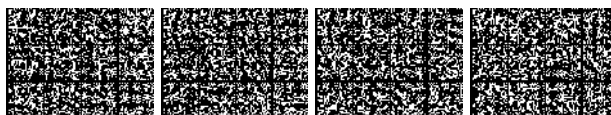
3. La diagnosi energetica e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio devono essere redatti secondo quanto specificato all'allegato I e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.

4. Per gli interventi richiamati al comma 1 del presente articolo, nei casi di prenotazione dell'incentivo di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), punti ii., iii. e iv., le diagnosi energetiche precedenti l'intervento devono essere allegate già all'atto della prenotazione. Per gli altri interventi, la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento atta a dimostrare l'ammissibilità dell'intervento al meccanismo di incentivazione del presente decreto.

5. Le spese sostenute dall'amministrazione pubblica o dalla ESCO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I, sono incentivate nella misura del 100% della spesa sostenute.

6. Per le amministrazioni pubbliche, è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica. Il contributo è determinato in misura pari al 50% delle spettanze massime contenute nell'allegato II, paragrafo 3, tabella 21. Il restante 50% è erogato a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica, nell'ambito della successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli incentivi di cui all'art. 14, comma 1.

7. Il soggetto responsabile presenta non più di una richiesta di anticipazione del contributo per la realizzazione di diagnosi energetica per il medesimo edificio e per la



medesima amministrazione. L'ammissione al contributo di cui al comma 6 è concessa, per ciascuna tipologia di soggetto ammesso al contributo, nel limite di tre richieste annue, ovvero cinque richieste annue per comuni con più di 30.000 abitanti, province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.

8. Il GSE eroga il contributo di cui al comma 6, nel limite del contingente di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

9. Entro dodici mesi dalla data di accettazione della richiesta, la diagnosi energetica deve essere trasmessa al GSE, pena la decadenza dal diritto al contributo e il recupero delle somme erogate.

10. In caso di ottenimento del contributo di cui al comma 6 e di successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli incentivi, la spesa sostenuta per la redazione della diagnosi energetica non è inclusa nelle spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto.

11. Le spese sostenute dai soggetti privati, nonché dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi energetica e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente decreto, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I, sono incentivate nella misura del 50% della spesa.

12. L'incentivo di cui ai commi 5 e 11 del presente articolo non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile. Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e la certificazione energetica non siano obbligatorie, le spese professionali per queste sostenute possono rientrare nelle spese ammissibili previste dagli articoli 6 e 9 del presente decreto.

13. Il valore massimo erogabile dell'incentivo è determinato nei limiti indicati nell'allegato II.

14. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

Art. 16.

Modalità di presentazione delle domande

1. L'ammissione agli incentivi di cui al presente decreto, avviene sulla base della presentazione per via telematica, della scheda-domanda di cui all'art. 14, comma 1. La scheda-domanda indica il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile calcolata a consuntivo per la realizzazione dell'intervento ed è firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità.

2. Nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, il GSE definisce la documentazione da allegare alla scheda-domanda, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati I e II.

3. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruità dei costi dell'intervento. Per gli apparecchi ricompresi

nel catalogo, la verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto si intende superata positivamente. In caso di esito negativo della verifica, la domanda è respinta e il GSE dà comunicazione del motivato respingimento al soggetto responsabile. Resta ferma, anche nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa ai fini della qualifica dell'intervento, la possibilità per il GSE di eseguire le verifiche di cui all'art. 21.

4. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

Art. 17.

Cumulabilità

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

2. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 1 del presente decreto gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

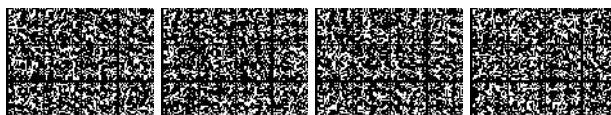
3. Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, gli incentivi del presente decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

Art. 18.

Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i cinque anni successivi all'anno di corresponsione, da parte del GSE, dell'ultima rata dell'incentivo concesso, gli originali dei documenti di cui all'art. 16, comma 2, le fatture attestanti le spese sostenute e le relative ricevute di pagamento, nonché ogni altra documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione, da definire nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

2. Il soggetto responsabile comunica al GSE ogni sopravvenuta modifica o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi. Le modifiche apportate agli interventi incentivati non comportano, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo



riconosciuto. L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzate durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi, può comportare, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il soggetto responsabile e il GSE, nonché il recupero delle somme erogate.

3. Ai fini della copertura delle spese sostenute dal GSE per le attività amministrative, di controllo e di verifica sui dati e sulle informazioni fornite dai soggetti responsabili, nonché sugli interventi, e per le attività finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all'1% del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto. Tale contributo è trattenuto dal GSE a valere sulle rate annuali dell'incentivo spettante, fino a una somma massima pari a 250 euro.

Art. 19.

Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE è responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative di cui all'art. 29 del presente decreto, emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il GSE effettua le verifiche ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21 del presente decreto.

4. Il GSE, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso agli incentivi, pubblica sul proprio sito e aggiorna annualmente, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa tecnica di settore o dei requisiti richiesti per l'accesso all'incentivo, il catalogo degli apparecchi idonei, finalizzati a installazioni ad uso domestico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela del libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e tecnologie presentano al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti al catalogo, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE. Accedono al catalogo solo gli apparecchi per i quali sia verificata positivamente, sulla base della documentazione fornita dal produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui all'allegato I al presente decreto. Resta fermo il valore esemplificativo e non esaustivo del catalogo con riguardo ai prodotti in possesso dei requisiti tecnici richiesti.

5. Al fine di semplificare le procedure di accesso agli incentivi è promossa la sottoscrizione di accordi per l'integrazione dei sistemi informativi da parte del GSE con l'Agenzia delle entrate, istituti bancari e con INVITALIA.

6. Il GSE aggiorna con continuità sul proprio sito istituzionale il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l'erogazione degli incentivi di cui

al presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento dei limiti di spesa annua di cui all'art. 3 e del limite stabilito per il contingente di spesa cumulata annua riservato alla procedura d'accesso di cui all'art. 14, comma 2, lettera b). L'impegno di spesa annua coincide con la somma degli importi di incentivi erogati e da erogare annualmente, secondo un criterio di cassa, per tutte le richieste ammesse agli incentivi. Ai fini della determinazione della spesa cumulata annua conseguita mediante accesso alla procedura di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), il GSE effettua delle stime della data presunta di erogazione degli incentivi tenendo conto della durata tipica osservata dei lavori di realizzazione degli interventi, delle tempistiche, delle procedure di ammissione agli incentivi e delle scadenze di cui all'art. 15 per le diverse tipologie di intervento. Ai fini della determinazione del limite di spesa medio annuo di 150 milioni di euro di cui all'art. 28, per l'erogazione degli incentivi alle imprese, il GSE tiene conto degli incentivi complessivamente erogati nel corso di ciascun anno di riferimento.

7. Il GSE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fornisce all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente gli elementi per l'aggiornamento delle clausole contrattuali incluse nella scheda-domanda prevedendo la prima rata di pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, corrispondente con la data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi.

8. Il GSE predispone la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, segnalando eventuali misure per il miglioramento dell'efficacia dello strumento di incentivazione nell'ambito degli aggiornamenti previsti all'art. 1, comma 2.

9. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società o enti di comprovata esperienza.

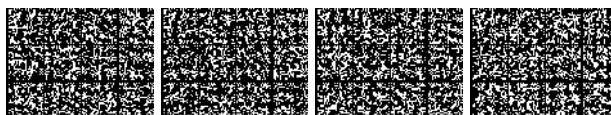
10. Il GSE si avvale del Comitato termotecnico Italiano per l'analisi e per approfondimenti su interventi o fattispecie ricorrenti che mostrino caratteristiche di particolare complessità rispetto alle disposizioni del presente decreto.

11. Il GSE, nell'ambito delle regole applicative di cui al comma 2, definisce le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati relativi all'energia termica prodotta per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW, per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, nonché nei casi di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 20.

Adempimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna, su proposta del GSE, il contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.



2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a seguito della trasmissione da parte del GSE della rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione delle attività ivi attribuite, provvede tempestivamente alla compensazione dei costi sostenuti dallo stesso GSE, non già coperti dalle entrate previste all'art. 18, comma 3, del presente decreto.

Art. 21.

Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE effettua le verifiche sugli interventi incentivati mediante sia controlli documentali sia mediante sopralluogo in situ, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del presente decreto, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le verifiche sono effettuate a campione, per un totale non inferiore all'1% delle richieste ammesse agli incentivi nell'anno precedente, anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società o enti di comprovata esperienza.

2. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto responsabile. Nei casi di accesso agli incentivi tramite ESCO ed altri soggetti abilitati secondo quanto stabilito all'art. 13, nonché nei casi di mandato irrevocabile all'incasso, i soggetti ammessi e i mandatari sono informati in merito alle attività di controllo.

3. Le attività di controllo sono svolte nell'interesse pubblico, da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

4. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato, tenendo conto delle risultanze emerse nel corso dell'attività di controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

5. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili, comprese le ESCO e gli altri soggetti abilitati, adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. Il soggetto responsabile è, altresì, obbligato ad inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

6. Nell'ambito dello svolgimento delle verifiche, anche nel corso delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica può richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto responsabile e ne rilascia una copia al soggetto responsabile. Nel caso in cui il soggetto responsabile si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

7. Ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

8. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a segnalare le istruttorie all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell'ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme indebitamente erogate.

9. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

10. Costituiscono violazioni rilevanti anche:

a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;

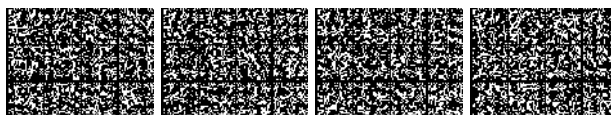
b) l'indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;

c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio presso cui è realizzato l'intervento o alla documentazione richiesta, purché strettamente connessa all'attività di controllo;

d) l'utilizzo di componenti contraffatti o rubati;

e) l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

11. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, comunica al soggetto responsabile, all'atto dell'avvio del procedimento di controllo, l'elenco dei documenti da rendere disponibili, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attenendosi al principio di non aggravio del procedimento.



12. Fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al soggetto responsabile a collaborare alle relative attività.

13. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 17, per gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, l'ENEA e l'Agenzia delle entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi o responsabili di interventi ai sensi del presente decreto. Il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato.

Art. 22.

Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, il GSE svolge le attività previste dall'art. 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato. Il GSE aggiorna con continuità sul proprio sito:

a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei relativi dettagli tecnici significativi e dei dati statistici aggregati a livello nazionale e regionale;

b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore dei costi degli incentivi, sia per singola tipologia di intervento che cumulati.

2. Il GSE analizza i dati relativi ai costi per la realizzazione degli interventi incentivabili, tenendo conto dei dati raccolti riguardo agli interventi già realizzati, nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrate sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito delle variazioni dei tassi di inflazione. Tali dati sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. A seguito delle analisi previste al comma 2 del presente articolo, qualora risulti che il livello di aiuto stabilito dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, aggiorna i valori dei costi unitari massimi ammissibili e dei valori massimi erogabili di cui all'allegato II. Tali modifiche si applicano alle richieste di accesso agli incentivi presentate successivamente all'adozione delle modifiche stesse.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene, fra l'altro, informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, va-

lore degli investimenti realizzati, entità degli incentivi erogati, risparmi di energia primaria realizzati, energia termica rinnovabile prodotta attraverso gli interventi, emissioni di gas serra evitate, nonché l'entità e gli esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d'intervento e regione.

Art. 23.

Misure di accompagnamento

1. Il GSE promuove la conoscenza del meccanismo incentivante disciplinato dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi, in coordinamento con le regioni, gli enti locali, anche per il tramite dell'ANCI, e con la Consip S.p.a., gli strumenti utili a promuovere l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica.

2. Nell'ambito del programma di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'ENEA, di concerto con il GSE, dedica una specifica sezione alla promozione degli incentivi concessi ai sensi del presente decreto, con particolare riferimento alle opportunità per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese.

3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalità, le regioni e gli enti locali possono avvalersi dei servizi di supporto resi disponibili dal GSE.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE

Art. 24.

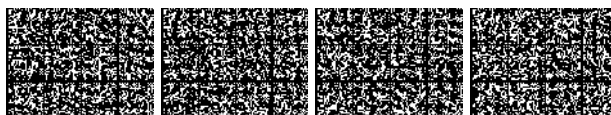
Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, le disposizioni del presente decreto si applicano soltanto ove compatibili con quelle di cui al presente titolo.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 12, il presente titolo non si applica:

a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.



Art. 25.

Requisiti specifici di ammissibilità agli incentivi degli interventi realizzati dalle imprese

1. Sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione *ex-ante*, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

2. Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

3. Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

- a. nome e dimensioni dell'impresa;
- b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c. ubicazione del progetto;
- d. elenco dei costi del progetto;
- e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Il GSE stabilisce nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 29 le modalità di attuazione del presente comma.

4. Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all'incentivo, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

L'installazione deve essere realizzata secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto.

Art. 26.

Disposizioni specifiche per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese

1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.

2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell'attestato di prestazione energetica *ante* e post-intervento.

3. Il GSE specifica nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 29, l'elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 27.

Intensità e cumulabilità degli incentivi alle imprese

1. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 5, l'intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile.

2. In caso di multi-intervento, l'intensità degli incentivi di cui al comma 1, riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 30% dei costi ammissibili.

3. Le percentuali di intensità previste ai commi 1 e 2 possono essere aumentate:

a. del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;

b. del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

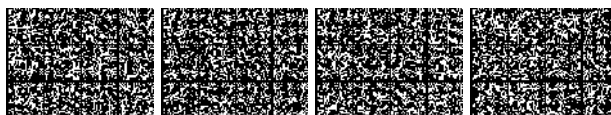
c. del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento.

4. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 8 del presente decreto, l'intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 45% dei costi ammissibili.

5. L'intensità di aiuto di cui al comma 4 del presente articolo può essere aumentata di venti punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di dieci punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 17, gli incentivi di cui al presente titolo possono essere cumulati:

a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;



b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità ai commi precedenti.

7. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

Art. 28.

Limiti di spesa incentivabile

1. La spesa degli incentivi erogati ai sensi del presente titolo non può superare il limite annuo di 150 milioni di euro complessivi e il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Regole applicative

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE, le regole applicative per l'accesso alle misure d'incentivazione del presente decreto.

2. Le regole applicative di cui al comma 1 del presente articolo, disciplinano, in particolare:

a) l'elenco delle spese ammissibili l'elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26;

b) le modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 10 del presente decreto;

c) le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate di cui all'art. 11 del presente decreto;

d) i requisiti dei contratti di prestazione energetica e dei contratti di servizio energia di cui all'art. 13 del presente decreto;

e) le modalità di applicazione delle procedure di accesso agli incentivi di cui all'art. 14 del presente decreto;

f) le modalità di applicazione e le tempistiche circa la redazione della diagnosi e della certificazione energetica di cui all'art. 15 del presente decreto;

g) la modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione allegata di cui all'art. 16 del presente decreto;

h) la documentazione di cui all'art. 18 del presente decreto;

i) le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 11, dell'art. 19 del presente decreto;

l) le modalità di attuazione di cui al comma 3, dell'art. 25 del presente decreto.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE aggiorna la piattaforma per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI.

Art. 30.

Disposizioni finali

1. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.».

2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, laddove necessario, aggiorna, con proprio decreto, gli allegati al presente decreto.

4. Il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi:

a) per le istanze di prenotazione dell'amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell'impianto esistente e all'installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l'approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l'istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

Entrata in vigore

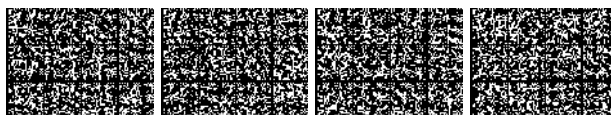
1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2143



Criteri di ammissibilità degli interventi

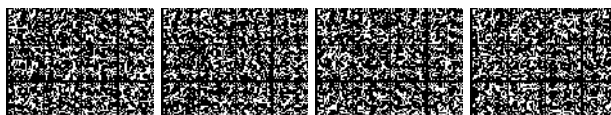
1. Categorie catastali ammissibili per interventi in ambito residenziale e terziario

I soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e all'articolo 7, comma 1, lettera b) possono accedere agli incentivi esclusivamente per interventi realizzati su edifici o unità immobiliari, dotati di impianto di climatizzazione, di categoria catastale appartenente ai gruppi indicati nella tabella 1.

Ambito residenziale	Ambito terziario
Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10	A/10
	Gruppo B
	Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7
	Gruppo D ad esclusione di D/9
	Gruppo E ad esclusione di E/2, E/4, E/6

Tabella 1- Categorie catastali ammissibili per ambito di riferimento

Agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in base ai millesimi.



2. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 5.

Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 5, del presente decreto.

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Articolo 5, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

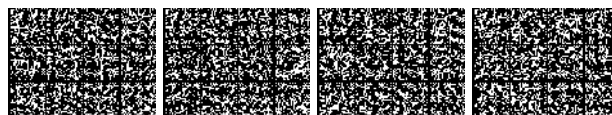
Tabella 2- Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso agli incentivi

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Nel caso di interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, i valori delle trasmittanze di cui alla tabella 2 sono incrementati del 30%, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Per i soli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), in alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla tabella 2, nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla documentazione di cui all'articolo 16 del presente decreto, gli attestati di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

L'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) è incentivata esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, all'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Tale



requisito si ritiene adempiuto se le chiusure trasparenti dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni. Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l'impiego delle norme della serie UNI EN ISO 52022-1:2018. Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI EN 15232, basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente. Sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare, con installazione esterna o all'interno di uno dei componenti del vetrocamera, con fattore solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501.

Per interventi di trasformazione di edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero", si rappresenta che, al fine del rilascio dell'incentivo di cui alla tabella 7, l'attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi, deve riportare la classificazione di "edificio a energia quasi zero", ovvero l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, e alle successive modifiche introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192. Nei casi di trasmissione della richiesta d'incentivo secondo le modalità a prenotazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) del presente decreto, l'istanza dovrà essere corredata anche di una simulazione dell'attestato di prestazione energetica post-operam, volta a dimostrare il raggiungimento delle condizioni nZEB a seguito dell'effettuazione degli interventi per i quali si presenta l'istanza, nonché il miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante.

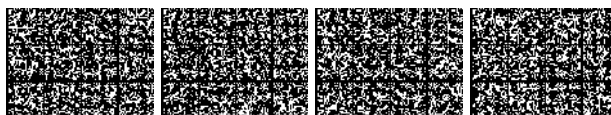
Nelle realtà territoriali nelle quali risultino valide le certificazioni CasaClima, può ritenersi ammissibile la certificazione "CasaClima" esclusivamente con il conseguimento della classe "CasaClima A" o "Gold", unitamente all'invio del relativo allegato riportante la dicitura di classificazione di "edificio a energia quasi zero." Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici nZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un "progetto integrato" e nel medesimo territorio comunale.

Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:

- a) le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
- b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
 - i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
 - ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
- c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell'impianto ante-operam imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l'incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita. Nei casi di ambienti residenziali il criterio illuminotecnico minimo è definito dalla condizione ante operam;
- d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti UE 2017/1369 e dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e successive modifiche di cui alla Direttiva 2012/27/UE. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
- e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.

Per interventi relativi all'installazione di sistemi di *building automation* è consentito l'accesso alle sole tecnologie afferenti almeno alla classe B della Norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni.

Per interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici:



- a) il soggetto responsabile è titolare di utenze connesse in bassa e/o media tensione;
- b) l'infrastruttura di ricarica deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. potenza minima erogabile dal dispositivo di ricarica pari a 7,4 kW;
 - ii. deve essere realizzata con dispositivi di ricarica di tipologia *smart*, ovvero almeno:
 - in grado di misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno;
 - in grado di ricevere e attuare comandi assegnati da tali soggetti, quali riduzione della potenza massima di ricarica e incremento o ripristino della potenza massima di ricarica;
 - iii. deve essere provvista di dispositivi di ricarica in grado di erogare la ricarica di veicoli elettrici secondo il modo 3 oppure il modo 4, definiti dalla norma internazionale CEI EN 61851;
 - iv. deve essere asseverata tramite rilascio della dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37.
- c) l'infrastruttura di ricarica con destinazione pubblica deve essere registrata alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 106.

Per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, l'impianto fotovoltaico è realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale.

La potenza dell'impianto è non inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l'impianto di produzione.

I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l'impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;

I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%.



3. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all'articolo 8

Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Per interventi di installazione di generatori quali pompe di calore, impianti alimentati a biomassa, sistemi ibridi e impianti solari termici nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:

- dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
- dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

3.1 Pompe di calore

Sono ammessi interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono ammessi interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

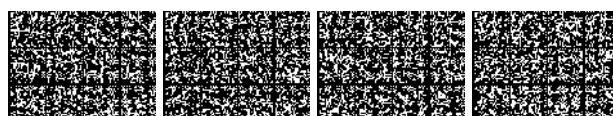
Per le pompe di calore l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito a condizione che tali impianti soddisfino requisiti di seguito indicati.

3.1.1 Pompe di calore elettriche

Per le pompe di calore elettriche l'efficienza energetica del riscaldamento stagionale ($\eta_{s\%}$) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_{s\%}$	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 2,34 GWP $\leq$ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tabella 3- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche



	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	salamoia/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42	salamoia/acqua
Reg. 2281/2016	salamoia/aria >12 kW	137	3,625	
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	110	2,825	
	salamoia/acqua a bassa temperatura	125	3,2	

Tabella 4- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

3.1.2 Pompe di calore a gas

Per tali tipologie di impianti:

a) l'efficienza media stagionale $\eta_s\%$ deve essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo quanto indicato in tabella 5.

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SPER minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 2281/2016	aria/aria	130	1,33	split/multisplit VRF/VRV
Reg. 2281/2016	acqua/aria	130	1,33	acqua/aria
	salamoia/aria	130	1,33	salamoia/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua – acqua/acqua	110	1,13	aria/acqua – acqua/acqua
	aria/acqua – acqua/acqua a bassa temperatura	125	1,28	
	Salamoia/acqua	125	1,28	salamoia/acqua

Tabella 5- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle 3, 4 e 5 sopra riportate:

- UNI EN-12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- b) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- c) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta).

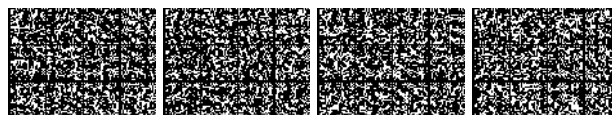
Dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze.

Per le pompe di calore "VRF/VRV" l'accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente della unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne.

3.2 Generatori di calore alimentati da biomassa

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Sono ammessi:



- esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti. In caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, le caldaie indicate alle successive lettere a) e b) devono assicurare, oltre alle prescrizioni di seguito indicate, emissioni di particolato (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm³;
- interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere;
- interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, con le specificazioni riportate all'allegato II. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. In caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, il generatore a biomassa deve assicurare emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm³. L'intervento è circoscritto alla riqualificazione della sola centrale termica, con l'esclusione del circuito secondario del teleriscaldamento.

In tal caso il produttore è tenuto ad installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L'incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti di cui alla tabella 10 dell'allegato II, ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE. L'incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dall'allegato II, paragrafo 2.3, per impianti equivalenti in assenza della misurazione suddetta.

Per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l'applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell'articolo 3 *quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

È richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni o nel libretto di impianto.

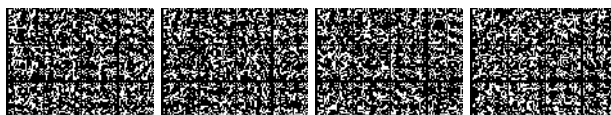
Ai fini dell'accesso agli incentivi è richiesto il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure, ove esistenti, i più restrittivi vincoli e limiti fissati da norme regionali.

Dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze.

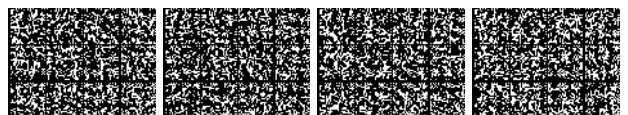
In attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, l'accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati con biomassa è, altresì, subordinato, alla trasmissione della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con conseguimento della classe di qualità 5 stelle o superiore, in caso di sostituzione di impianto preesistente alimentato a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l'accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle o superiore ai sensi dello stesso decreto.

- a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t:
- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303- 5, classe 5;
 - ii. rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(P_n)$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio;



- iii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato prevedendo un volume di accumulo non inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kW}_t$;
 - iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
 - v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5.
- b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t :
- i. rendimento termico utile non inferiore al 92% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
 - ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 14, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato. Qualora il generatore risulti certificato ai sensi della norma EN 303-5, l'estratto del Test Report o il Certificato Ambientale, rilasciato dall'Organismo notificato, sostituisce la prova in opera del generatore;
 - iii. obbligo di presenza di un sistema di abbattimento del particolato primario, non del tipo a gravità, integrato o esterno al corpo del generatore. La configurazione di installazione deve garantire, in tutti i casi, una disponibilità maggiore o uguale al 90%, ovvero il sistema di abbattimento deve essere attivo per più del 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento suddetto e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e li mette a disposizione del GSE in caso di controllo;
 - iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
 - v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;
 - vi. per le caldaie automatiche prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.
- c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 14785 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
 - ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
 - iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e



successive modificazioni.

d) Per i termocamini a legna:

- i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufe a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
- ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13229 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- iii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iv. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3.

e) Per le stufe a legna:

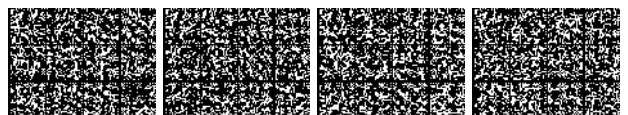
- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13240 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225.

3.3 Solare termico e *solar cooling*

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del presente decreto.

Per impianti solari termici e di *solar cooling*, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:

- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
- b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
- c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
 - nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m² anno, con riferimento alla località Atene;
- d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta Q_L per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
 - maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni. In caso di installazione di



collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;

- f) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- g) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark*, la certificazione di cui al punto a) è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- h) per i soli impianti di *solar cooling*, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kW_f) è maggiore di 2; in ogni caso, tale rapporto non potrà superare il valore di 2,75;
- i) per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1.000 m³/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.

Il requisito di cui alla lettera i) non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.

3.4 Scaldacqua a pompa di calore

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesta l'appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore, maturata secondo il Regolamento Europeo 812/2013.

3.5 Sistemi ibridi factory made a pompa di calore

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5;
- la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 3.1;
- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6.

3.6 Sistemi bivalenti

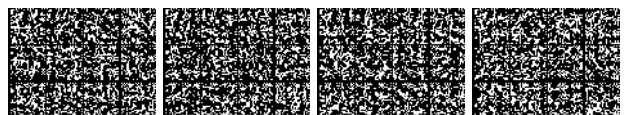
Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 3.1.

Si applicano, inoltre, i seguenti requisiti specifici.

3.6.1 Pompe di calore bivalenti

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6;
- la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;
- nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
- il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico



abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

3.6.2 Pompe di calore “add on”

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- la caldaia deve essere di età non superiore a 5 anni, e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6;
- la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua;
- la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici;
- nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
- il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Articolo 8, comma 1, lettera b)	Caldaia a condensazione a gas operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	$\eta_s^* > 90\%$, per apparecchi aventi $P_n < 400$ kW; $\eta_{100}^* > 98\%$ per apparecchi aventi $P_n > 400$ kW Misurati secondo la norma EN 15502-1
	Caldaia a biomassa operante nell'ambito di un sistema ibrido/ bivalente	Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2

Tabella 6- Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l'accesso agli incentivi

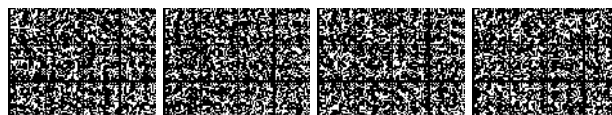
(*) η_s è riferito al PCS, come previsto da Reg. 813/2013/UE; η_{100} è riferito al PCI, come previsto da EN 15502-1.

3.7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti e ricadenti nelle reti di teleriscaldamento censite nella specifica “Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento” istituita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

3.8 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti microgeneratori alimentati da fonti rinnovabili

Gli interventi di sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di

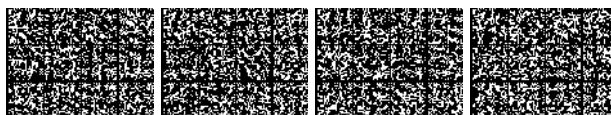


climatizzazione invernale utilizzando microcogeneratori oltre a garantire l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica, devono garantire un risparmio di energia primaria (PES), almeno pari al 10%, come riportato nell'allegato IV al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199. Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria. L'ammissione agli incentivi è subordinata all'alimentazione dell'impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi e con potenza del microcogeneratore $< 50 \text{ kW}_e$.

L'ammissione agli incentivi è subordinata alla trasmissione della certificazione del produttore dell'unità di microcogenerazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati e dell'asseverazione contenente la stima del PES calcolato sulla base dei carichi termici ed elettrici.

Per tali interventi, la richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite il Catalogo degli apparecchi domestici è da intendersi per l'installazione di microcogeneratori con potenza $< 50 \text{ kW}_e$.

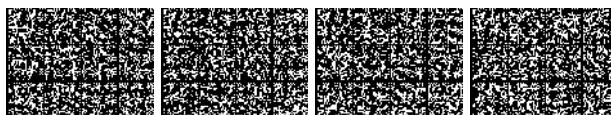
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando microcogeneratori è ammissibile anche la sostituzione funzionale.



4. Criteri di ammissibilità per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Le diagnosi energetiche sono conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 e redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102. Dovranno inoltre seguire i criteri minimi previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Gli attestati di prestazione energetica sono conformi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, nonché ai decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti.



Metodologia di calcolo degli incentivi

1. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 5

1.1 Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot S_{\text{int}}$$

con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{mas}}$$

dove

- S_{int} è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 7;
- $\%_{\text{cpeca}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 7;
- I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{mas} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell'Unione Europea.

1.2 Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e) e f), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot S_{\text{ed}}$$

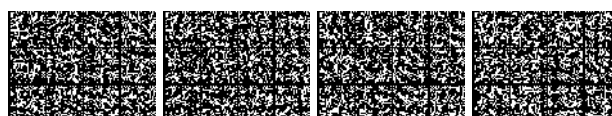
con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

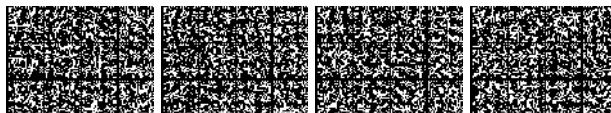
dove

- S_{ed} è la superficie utile dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati. Per l'intervento di cui all'articolo 5, comma 1 lett. e), laddove sia eseguito sulle pertinenze, per superficie utile (S_{ed}) è da intendersi la Superficie della pertinenza effettivamente oggetto dell'intervento, sino al raggiungimento di un valore pari a due volte quella della superficie utile dell'edificio di cui l'ambiente costituisce pertinenza;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 7;
- $\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 7;
- I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{mas} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, alle lettere d), e) e f) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell'Unione Europea.



Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]
Articolo 5, comma 1, lettera a)	<i>i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture</i>			$(i+ii+iii) \leq 1.000.000$
	Esterno	40 (*) (**)(***)	300 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
	Copertura ventilata	40 (*) (**)(***)	350 €/m ²	
	<i>ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti</i>			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	170 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m	
	<i>iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</i>			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	200 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	100 €/m ²	
	Parete ventilata	40 (*) (**)(***)	250 €/m ²	
Articolo 5, comma 1, lettera b)	<i>i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.</i>	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C	500.000
			800 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	500.000
Articolo 5 comma 1, lettera c)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili	40(***)	250 €/m ²	90.000
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40(***)	50 €/m ²	10.000
	Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	40(***)	1. 130 €/m ² 2. 80 €/m ²	30.000
Articolo 5, comma 1, lettera d)	Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica A, B, C	65(***)	1.000 €/m ²	2.500.000
	Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica D, E, F	65(***)	1.300 €/m ²	3.000.000
Articolo 6, comma 1, lettera e)	<i>i. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza</i>	40(***)	15 €/m ²	50.000



	ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	40(***)	35 €/m ²	140.000
Articolo 5, comma 1, lettera f)	Installazione di tecnologie di <i>building automation</i>	40(***)	60 €/m ²	100.000

Tabella 7- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), anche un intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o e), la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100 %.

1.3 Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), l'incentivo è erogato nel limite del 30% del costo massimo ammissibile, differenziabile in funzione della tipologia di tecnologia dell'infrastruttura, pari a:

a) Per le infrastrutture di ricarica di potenza standard ($7,4 \text{ kW} < P \leq 22 \text{ kW}$) il limite massimo di costo unitario per singolo punto di ricarica è pari:

➤ per punto di ricarica in connessione monofase = 2.400 €

➤ per punto di ricarica in connessione trifase = 8.400 €

b) Per le infrastrutture di ricarica di potenza superiore alla soglia massima di cui al precedente punto a), il limite massimo di costo è pari:

➤ per potenza compresa nelle soglie - ($22 \text{ kW} < P \leq 50 \text{ kW}$)= 1.200 €/kW

➤ per potenza compresa nelle soglie ($50 \text{ kW} < P \leq 100 \text{ kW}$)= 60.000 €/infrastruttura

➤ per potenza oltre 100 kW= 110.000 €/infrastruttura

L'incentivo è comunque non superiore all'incentivo riconosciuto per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Per interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), l'incentivo è calcolato nel limite del 20% di un costo massimo ammissibile pari a:

a) per l'installazione dell'impianto fotovoltaico:

1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;

1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;

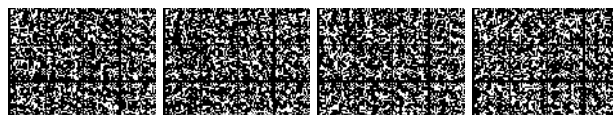
1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;

1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW.

b) 1.000 €/kWh per l'installazione del sistema di accumulo;

L'incentivo è incrementato di:

- cinque punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12;
- dieci punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 12;
- quindici punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.



L'incentivo è comunque non superiore all'incentivo riconosciuto per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

2. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all'articolo 8

2.1 Pompe di calore elettriche

Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), del presente decreto con pompe di calore elettriche, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$: è l'incentivo annuo in euro;

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i : è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SCOP] \cdot k_p$$

dove:

$SCOP$ è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8.

k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s,min\ Ecodesign}$$

Per i sistemi *fixed double duct*, E_i è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

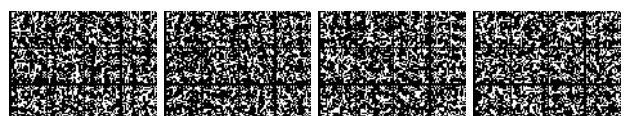
$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/COP] \cdot k_p$$

dove:

COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I;

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$



P_{rated}	è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;
Q_{uf}	è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8;
k_p	è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra COP/COPminimo dell'ecodesign, definito dal Regolamento 206/2012 e risulta pari a 2,6.

2.2 Pompe di calore a gas

Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), del presente decreto con le pompe di calore a gas, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{\text{a tot}}$	è l'incentivo annuo in euro;
C_i	è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell'energia termica incentivata e dell'energia primaria risparmiata, espresso in €/kWh _t , definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;
E_i	è l'energia termica incentivata prodotta dal singolo generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/\text{SPER} \cdot \text{CC}] \cdot k_p$$

dove:

SPER	è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi dei Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nella tabella 5 dell'allegato I.
------	--

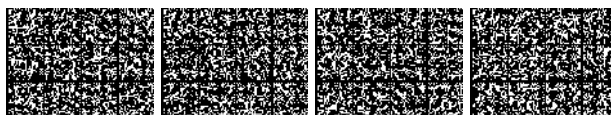
Il coefficiente di conversione CC pari a 2,5, riflette il 40% dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Q_u	è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh _t ed è calcolato come segue:
-------	---

$$Q_u = P_{\text{rated}} \cdot Q_{\text{uf}}$$

P_{rated}	è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;
Q_{uf}	è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8.
k_p	è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s, \text{min Ecodesign}}$$



Zona climatica	Q_{uf}
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 8- Coefficiente di utilizzo per le pompe di calore

Regolamento EU	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Denominazione commerciale	Potenza $Prated$	Coefficiente Ci
Reg. 206/2012	aria/aria	split/multisplit	$\leq 12 \text{ kW}_t$	0,070
		Fixed double duct	$\leq 12 \text{ kW}_t$	0,200
Reg. 2281/2016	aria/aria	VRF/VRV	13 - 35 kW_t	0,150
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
		rooftop	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,150
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
Reg. 813/2013	aria/acqua	aria/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,150
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 2281/2016	acqua/aria	acqua/aria	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 813/2013	acqua/acqua	acqua/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 206/2012 Reg. 2281/2016	salamoia/aria	salamoia/aria	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	salamoia/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060

Tabella 9- Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da pompe di calore

2.3 Generatori di calore alimentati da biomassa

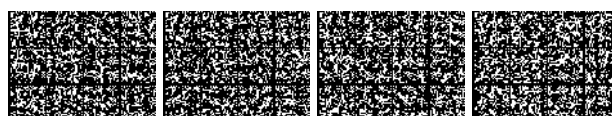
Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

a) Caldaie a biomassa:

$$I_{a \text{ tot}} = P_n \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_e$$

dove:

- $I_{a \text{ tot}}$ è l'incentivo annuo in euro;
- C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh, definito in tabella 10 distinto per tecnologia installata;
- P_n è la potenza termica nominale dell'impianto;
- h_r sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in tabella 11;
- C_e è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella tabella 12 o 13.



Per gli interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, il valore di $I_{a\text{ tot}}$ è ridotto, in ogni caso, del 20%.

b) Stufe a pellet, stufe a legna e termocamini:

$$I_{a\text{ tot}} = 3,35 \cdot \ln(P_n) \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_e$$

dove:

$I_{a\text{ tot}}$	è l'incentivo annuo in euro;
C_i	è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh _t , definito in tabella 10, distinto per tecnologia installata;
P_n	è la potenza termica nominale dell'impianto;
h_r	sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in tabella 11;
C_e	è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella tabella 12 o 13.

Tipologia di intervento	C_i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW _t (€/kWh _t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kW _t e inferiore o uguale a 500 kW _t (€/kWh _t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kW _t (€/kWh _t)
Caldaje a biomassa	0,060	0,025	0,020
Termocamini e stufe a legna	0,045	-	-
Termocamini e stufe a pellet	0,055	-	-

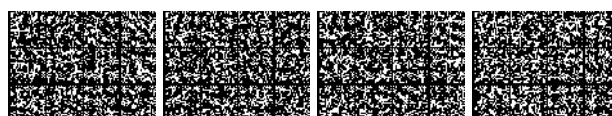
Tabella 10- Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa

Zona climatica	h_r
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 11- Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle	C_e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 12- Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza inferiore o uguale a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario



Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori dalla tabella 14	C _e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 13- Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza superiore a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
10	5	150	150

Tabella 14- Emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW, misurati utilizzando le metodiche indicate nella tabella 15 (rif. 13% di O₂)

UNI EN 13284-1:2017	PP	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico
UNI EN 12619	COT	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
UNI EN 14792:2017	NOx	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza
UNI EN 15058:2017	CO	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio - Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva
UNI EN 14789:2017	O ₂	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno - Metodo di riferimento normalizzato: Paramagnetismo

Tabella 15 – Metodi di misurazione delle emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW. I metodi indicati rispettano i criteri fissati dall'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.4 Solare termico e solar cooling

Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a \text{ tot}} = C_i \cdot Q_u \cdot S_l$$

dove:

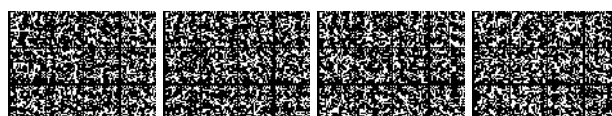
I_{a tot} è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta, espresso in €/kWh, definito in tabella 16;

S_l è la superficie solare lorda dell'impianto espressa in m² ed ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

Q_u è l'energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWh/m², e calcolata come segue:

a) per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati;



$$Qu = \frac{Q_{col}}{A_G}$$

b) per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Qu = \frac{Q_L}{3.6 \cdot A_G}$$

c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Qu = \frac{Q_{sol}}{A_G}$$

dove:

A_G è l'area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.

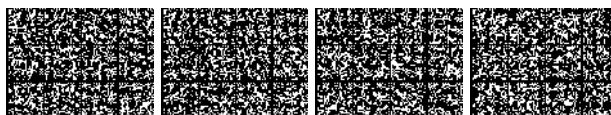
Q_{col} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella tabella 17.

Q_L è l'energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (*test report*) rilasciata da laboratorio accreditato. Poiché il suddetto *test report* riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente ad un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.

Q_{sol} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportato nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella tabella 17.

Tipologia di intervento	C _i incentivo annuo in €/kWh _t in funzione della superficie S _i del campo solare espressa in m ²				
	S _i ≤ 12	12 < S _i ≤ 50	50 < S _i ≤ 200	200 < S _i ≤ 500	S _i ≥ 500
Impianti solari termici per produzione di a.c.s.	0,35	0,32	0,13	0,-12	0,11
Impianti solari termici per la produzione di a.c.s e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,36	0,33	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,38	0,35	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a con sistema di <i>solar cooling</i>	0,43	0,40	0,17	0,15	0,14

Tabella 16- Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti solari termici.



Applicazione a cui è destinato il calore prodotto	T _m - Temperatura media di funzionamento
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
<i>Solar cooling</i> a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
<i>Solar cooling</i> a media temperatura	

Tabella 17- Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto.

2.5 Scaldacqua a pompa di calore

Per gli scaldacqua a pompa di calore l'incentivo è pari al 40% della spesa sostenuta. L'incentivo massimo erogabile con riferimento alle classi energetiche di prodotto secondo il Regolamento Europeo 812/2013, è pari a:

- scaldacqua a pompa di calore in Classe A: € 500 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri; € 1.100 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri;
- scaldacqua a pompa di calore in Classe +: € 700 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri; € 1.500 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri.

2.6 Sistemi ibridi factory made e sistemi bivalenti a pompa di calore

Per i sistemi ibridi a pompa di calore, l'incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema, secondo la seguente formula:

$$I_{a \text{ tot}} = k \cdot E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a \text{ tot}}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh, definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SCOP] \cdot k_p$$

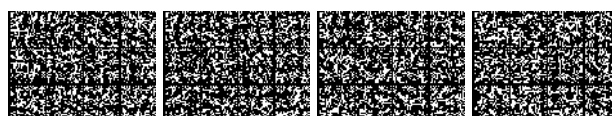
dove:

$SCOP$ è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I. Nel caso di pompe di calore a gas sia posto pari a (SPER · 2,5) dove il SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella tabella 5 dell'allegato I.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh, ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti codesign;



- Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8.
- k è un coefficiente che considera l'effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema ibrido e l'efficienza del sistema ibrido nel suo complesso, nonché nei sistemi bivalenti; è stabilito, rispettivamente, pari a 1,25 per i generatori ibridi factory made in virtù del loro maggiore grado di integrazione funzionale e pari ad 1 per i sistemi bivalenti.

Tipologia sistema	$P_n^{**} < 35 \text{ kW}$	$P_n > 35 \text{ kW}$
Ibrido factory made*	1,25	1,25
Sistema bivalente	1	1,1
*Anche in due tempi ** P_n è la potenza termica nominale della caldaia presente nell'apparecchio o sistema		

Tabella 18- Coefficiente k di utilizzo della pompa di calore nel sistema ibrido/bivalente

- k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s,min} \text{ Ecodesign}$$

Per le pompe di calore bivalenti, l'incentivo è riconosciuto esclusivamente in funzione del contributo alla produzione di energia rinnovabile che viene fornita dalla pompa di calore. In tale ambito, qualora la potenza del generatore secondario "caldaia a condensazione" sia superiore a 35 kW, l'incentivo riconosciuto è maggiorato del 10% attraverso il coefficiente k , pari a 1,1, che considera l'effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema combinato e l'efficienza del sistema nel suo complesso.

2.7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti

Per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lett. f) del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot P_{nsc}$$

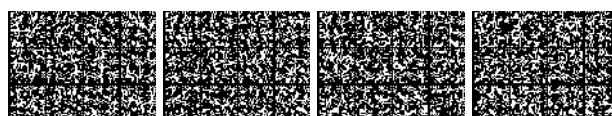
con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove:

- P_{nsc} è la potenza nominale della sottostazione del teleriscaldamento installata, in kW;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella 19;
- $\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;
- I_{tot} è l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale;

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} (€)
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nsc} \leq 50 \text{ kW}$	65	200 €/kW	6.500



Allacciamento con installazione sottostazione TLR 50 kW < P _{nSc} ≤ 150 kW	65	160 €/kW	15.000
Allacciamento con installazione sottostazione TLR P _{nSc} > 150 kW	65	130 €/kW	30.000

Tabella 19- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo.

2.8 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili.

Per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot P_{\text{nint}}$$

con

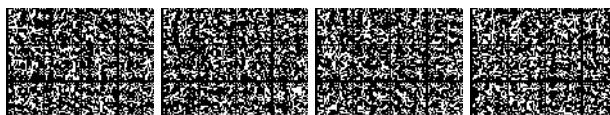
$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

dove:

- P_{nint} è la potenza elettrica nominale del microcogeneratore installato, in kW_e;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella 20;
- $\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;
- I_{tot} è l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo I _{max} (€)
Installazione di microcogeneratori	65	5.000 €/kW _e	100.000

Tabella 20- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo.



3. Metodologia di calcolo per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del presente decreto, i costi unitari massimi ammissibili e il valore massimo erogabile per l'esecuzione di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche sono ricavabili dalla tabella 21.

Destinazione d'uso	Superficie utile dell'immobile (m ²)	Costo unitario massimo (€/m ²)	Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1600 compresi	1,50	10.000,00
	Oltre 1600	1,00	
Edifici della classe E3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	3,50	18.000,00
Tutti gli altri edifici.	Fino a 2500 compresi	2,50	13.000,00
	Oltre 2500	2,00	

Tabella 21- Costi unitari massimi ammissibili e valore massimo erogabile per diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica.

25A05263

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 18 settembre 2025.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'«Area delle tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione e di alcune località limitrofe».

LA COMMISSIONE REGIONALE

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge del 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge del 6 luglio 2002, n. 137, di seguito codice;

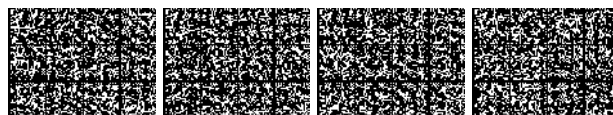
Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Visto il d.d. del 20 marzo 2015, rep. n. 1/2015, a firma del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con cui è stata istituita la Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio che, ai sensi dell'art. 39 comma 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, «adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo codice» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2 aprile 2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato «Ministero della cultura»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57 «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e in particolare l'art. 41, commi 1, 3, 7;



N31-25 - Formedil: diffuse le istruzioni operative di cui all'accordo dalle Parti Sociali del 19 settembre 2025

Patente a crediti: il Formedil ha predisposto e trasmesso ai propri enti territoriali la documentazione relativa all'attività di "consulenza e monitoraggio con esito positivo", finalizzata all'ottenimento di crediti ulteriori sulla patente

Si fa seguito alle comunicazioni Ance sul tema, per informare che il Formedil ha elaborato ed inviato ai propri enti territoriali la documentazione relativa all'attività di "consulenza e monitoraggio con esito positivo" ai fini dell'ottenimento di crediti ulteriori sulla patente.

Il Formedil, come stabilito dalle Parti Sociali nell'accordo siglato il 19 settembre u.s., ha quindi diffuso la procedura operativa, il modello di richiesta del servizio ed il modello di attestazione relativo all'"attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo".

Il summenzionato accordo stabilisce che per "attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo" si intende l'effettuazione, nell'arco temporale di 6 mesi, di almeno una visita tecnica in cantiere da parte dell'organismo paritetico territoriale.

Per esito positivo, deve intendersi la visita tecnica durante la quale non siano state riscontrate anomalie nel cantiere o la successiva visita di verifica degli adempimenti posti in essere dall'impresa, a seguito delle rilevazioni effettuate dall'organismo paritetico.

Si ricorda che, nel caso di scadenza dell'attestazione e in assenza di un rinnovo, il sistema telematico dell'INL procederà alla automatica riduzione del credito legato al possesso di tale requisito. L'attribuzione del relativo credito è subordinata alla presentazione di una nuova attestazione in corso di validità.

Per accedere alle predette attività dell'organismo paritetico, l'impresa richiedente deve essere regolarmente iscritta alla Cassa Edile/Edilcassa della provincia in cui opera l'organismo paritetico territoriale ed essere in regola con tutti i versamenti e contributi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale di riferimento.

L'impresa deve compilare il modulo di richiesta predisposto dal Formedil, indicando in modo dettagliato:

- I cantieri attivi al momento della richiesta;
- I ruoli ricoperti in ciascun cantiere (impresa affidataria, esecutrice O affidataria ed esecutrice).

Il modulo, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante, dovrà essere trasmesso all'organismo paritetico competente, che procederà alla valutazione e programmazione delle attività.

L'organismo paritetico e l'impresa concordano congiuntamente in quale o in quali cantieri svolgere le attività di consulenza tecnica e monitoraggio. Nella scelta dei cantieri da visitare, sarà data priorità a quelli in cui l'impresa ricopre il ruolo più rappresentativo delle proprie attività produttive, al fine di garantire un campione di verifica significativo e coerente con l'operatività aziendale.

In caso di presenza di criticità o rilievi durante la prima visita, l'organismo paritetico deve programmare una visita di verifica degli adempimenti entro e non oltre due (2) settimane dalla data della prima visita.

Durante la visita di verifica (successiva alla prima), dovrà essere accertato che tutti i rilievi siano stati adeguatamente trattati dall'impresa e che non permangano condizioni di pericolo

grave ed imminente per i lavoratori dell'impresa.

L'attestazione delle attività di consulenza tecnica e monitoraggio con esito positivo potrà essere rilasciata solo nel caso in cui :

- tutti i rilievi emersi in sede di prima visita siano stati risolti in modo documentato;
- non vengano riscontrate ulteriori inadempienze o situazioni di rischio grave ed imminente per i lavoratori dell'impresa.

In caso contrario, l'organismo paritetico effettuerà una ulteriore visita di verifica entro e non oltre due (2) settimane successive alla precedente.

A seguito dell'esito positivo dei rilievi effettuati o, in assenza di rilievi, della conferma della piena conformità aziendale, l'organismo paritetico rilascia entro sette (7) giorni l'attestazione di consulenza e monitoraggio con esito positivo, utilizzando il modello nazionale elaborato da Formedil Italia .

Il Formedil specifica che l'impresa dovrà:

- mettere a disposizione dell'organismo paritetico territoriale tutti i documenti e le informazioni inerenti la gestione della sicurezza aziendale e quant'altro necessario;
- mettere a disposizione dell'organismo paritetico territoriale il personale necessario alla corretta esecuzione del servizio;
- consentire ai tecnici dell'organismo paritetico territoriale di accedere ai locali della propria impresa ed ai propri cantieri (impegnandosi a sensibilizzare i propri subappaltatori, al fine di consentire una completa verifica del cantiere).



Roma, 13 ottobre 2025

Circ. n. 69/2025

Alla cortese attenzione della Presidenza di:

Enti Unificati
Scuole Edili
CPT

e, p.c. Ai Formedil Regionali

e, p.c. Ai componenti il CdA del Formedil

Oggetto: Attestazione “attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo”.

A seguito del Decreto Direttoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n.43/2025, della piattaforma telematica relativa alla patente a crediti, tra cui l'attribuzione di crediti aggiuntivi per 9 dei requisiti allegati al DM 132/2024, visto il mandato affidato allo scrivente Formedil Italia dalle PP.SS. nell'accordo siglato il 19 settembre u.s., con la presente inviamo in allegato la procedura operativa, il modello di richiesta del servizio ed il modello di attestazione per “attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo”.

Ricordiamo che l'accordo (in allegato) stabilisce che: per “attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo” si intende l'effettuazione, nell'arco temporale di 6 mesi, di almeno una visita tecnica in cantiere da parte dell'Organismo Paritetico territoriale.

Per esito positivo, deve intendersi la visita tecnica durante la quale non siano state riscontrate anomalie nel cantiere o la successiva visita di verifica degli adempimenti posti in essere dall'impresa, a seguito delle rilevazioni effettuate dall'Organismo Paritetico.

Si evidenzia, nel caso di scadenza dell'attestazione e in assenza di un rinnovo, come da previsioni, che il sistema telematico dell'INL procederà alla automatica riduzione del credito legato al possesso di tale requisito. L'attribuzione del relativo credito è subordinata alla presentazione di una nuova attestazione in corso di validità.

Gli uffici di FORMEDIL ITALIA sono a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti.

Allegati: n. 4

IL DIRETTORE
Stefano Macale

Procedura Operativa per le Attività di Consulenza Tecnica e Monitoraggio con Esito Positivo

(ai sensi del DM 132/2024 e dell'Accordo delle Parti Sociali del 19 settembre 2025)

1. Scopo

La presente procedura definisce le modalità operative per la richiesta, l'esecuzione e l'attestazione delle **attività di consulenza tecnica e monitoraggio con esito positivo**, ai fini del rilascio dei crediti previsti dall'art. 5, co. 4, lett. b), n. 4, secondo periodo, del DM n. 132/2024 in materia di patente a crediti..

2. Campo di Applicazione

La procedura si applica a tutte le imprese **iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa** della provincia di competenza dell'**Organismo Paritetico Territoriale (OPT)** presso il quale viene inoltrata la richiesta e che intendano beneficiare delle attività di consulenza tecnica e monitoraggio per l'ottenimento dell'attestazione utile ai fini dei crediti.

3. Requisiti di Accesso

Per accedere alla procedura, l'impresa richiedente deve:

1. Essere **regolarmente iscritta alla Cassa Edile/Edilcassa** della provincia in cui opera l'OPT;
2. Essere **in regola con tutti i versamenti e contributi** previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale di riferimento.

Solo in presenza di tali prerequisiti sarà possibile accedere alle attività di consulenza e monitoraggio previste dalla presente procedura.

4. Presentazione della Richiesta

L'impresa deve compilare il **modulo di richiesta** allegato alla presente procedura, indicando in modo dettagliato:

- I **cantieri attivi** al momento della richiesta;
- I **ruoli ricoperti** in ciascun cantiere (impresa **affidataria, esecutrice o affidataria ed esecutrice**).

Il modulo, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante, dovrà essere trasmesso all'Organismo Paritetico competente, che procederà alla valutazione e programmazione delle attività.

5. Selezione dei Cantieri per l'Attività

L'Organismo Paritetico e l'impresa concordano congiuntamente **in quale o in quali cantieri** svolgere le attività di consulenza tecnica e monitoraggio.

Nella scelta dei cantieri da visitare, sarà data **priorità a quelli in cui l'impresa ricopre il ruolo più**

rappresentativo delle proprie attività produttive, al fine di garantire un campione di verifica significativo e coerente con l'operatività aziendale.

6. Strumenti Operativi – Check List Nazionale

Per lo svolgimento delle attività di consulenza tecnica e monitoraggio con esito positivo, l'OPT deve utilizzare la **check list nazionale** elaborata e validata a livello nazionale, disponibile all'interno dell'**Osservatorio Visite Formedil**.

È facoltà degli Organismi Paritetici Territoriali utilizzare una **check list equivalente**, purché **preventivamente validata da Formedil Italia**, al fine di garantire uniformità metodologica e omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale.

7. Gestione delle Criticità

In linea con quanto in parte stabilito dall'Accordo delle Parti Sociali del 19 settembre 2025:

- In caso di **presenza di criticità o rilievi** durante la prima visita, l'OPT deve programmare una **visita di verifica degli adempimenti entro e non oltre due (2) settimane** dalla data della prima visita.
 - Durante la visita di verifica (successiva alla prima), dovrà essere accertato che tutti i rilievi siano stati **adeguatamente trattati** dall'impresa e che non permangano condizioni di **pericolo grave ed imminente** per i lavoratori dell'impresa.
-

8. Rilascio dell'Attestazione

L'attestazione delle attività di consulenza tecnica e monitoraggio con **esito positivo** potrà essere rilasciata **solo** nel caso in cui:

- Tutti i rilievi emersi in sede di prima visita siano stati risolti in modo documentato;
- Non vengano riscontrate ulteriori inadempienze o situazioni di rischio grave ed imminente per i lavoratori dell'impresa.

In caso contrario, sarà necessario effettuare una **ulteriore visita di verifica** entro e non oltre **due (2) settimane** successive alla precedente.

A seguito dell'esito positivo dei rilievi effettuati o, in assenza di rilievi, della conferma della piena conformità aziendale, l'Organismo Paritetico rilascia **entro sette (7) giorni** l'attestazione di consulenza e monitoraggio con esito positivo, **utilizzando il modello nazionale elaborato da Formedil Italia**.

9. Archiviazione e Tracciabilità

Tutta la documentazione relativa al procedimento (modulo di richiesta, check list compilata, eventuali altri report di visita e attestazione finale) deve essere **archiviata presso l'OPT** secondo le modalità previste dalle procedure interne e resa disponibile per eventuali verifiche.

Modulo di richiesta attestazione attività di consulenza e monitoraggio

(ai sensi del D.M. 132/2024, art. 5, co. 4, lett. b, n. 4 e dell'Accordo del 19/09/2025)

Spett.le FORMEDIL _____

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante
dell'Impresa, con sede in Via
..... n....., Tel. Fax.....
Partita IVA Codice fiscale iscritta presso la
Cassa Edile di Codice

DICHIARA CHE LA PROPRIA IMPRESA è impegnata nei lavori dei seguenti cantieri attivi:

INDIRIZZO CANTIERE	IMPORTO LAVORI	RUOLO IMPRESA
		☐ affidataria ☐ affidataria ed esecutrice ☐ subappaltatrice
		☐ affidataria ☐ affidataria ed esecutrice ☐ subappaltatrice
		☐ affidataria ☐ affidataria ed esecutrice ☐ subappaltatrice
		☐ affidataria ☐ affidataria ed esecutrice ☐ subappaltatrice

CHIEDE

**che venga avviata la Procedura Operativa per le Attività di Consulenza Tecnica e
Monitoraggio con Esito Positivo ai sensi del DM 132/2024 e dell'Accordo delle Parti
Sociali del 19 settembre 2025**

A tale fine, consapevole che per effetto dell'art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le
falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia

DICHIARA

- di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi e assicurativi (Inail, Inps e Cassa Edile)
- di essere in regola con le normative di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il sottoscritto si obbliga a:

- mettere a disposizione dell'Organismo paritetico territoriale tutti i documenti e le informazioni inerenti la gestione della sicurezza aziendale e quant'altro necessario
- mettere a disposizione dell'Organismo paritetico territoriale il personale necessario alla corretta esecuzione del servizio
- consentire ai tecnici dell'Organismo paritetico territoriale di accedere ai locali della propria impresa ed ai propri cantieri (impegnandosi a sensibilizzare i propri subappaltatori, al fine di consentire una completa verifica del cantiere).

Data

Timbro e firma del legale rappresentante¹

¹ Si allega copia chiara e leggibile di documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

Addì 19 settembre 2025, in Roma

ANCE, ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
LEGACOO P PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

In considerazione dell'avvio delle nuove funzionalità, a seguito del Decreto Direttoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n.43/2025, della piattaforma telematica relativa alla patente a crediti, tra cui l'attribuzione di crediti aggiuntivi per 9 dei requisiti allegati al DM 132/2024, le Parti danno mandato al Formedil nazionale di fornire agli Organismi Paritetici territoriali del proprio sistema, entro il 30 settembre 2025, le indicazioni operative per il rilascio, alle imprese che ne facciano richiesta, dell'attestazione di cui al comma 3-bis dell'art. 51 del d. lgs. n. 81/2008, valido anche per le finalità di cui all'art. 5, co. 4, lett. b), n. 4, secondo periodo, del DM n. 132/2024 in materia di patente a crediti.

Tale attestazione avrà ad oggetto l'“attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo” effettuata dall'Organismo Paritetico territoriale nei confronti dell'impresa stessa nei 6 mesi antecedenti alla data della richiesta di rilascio.

Per “attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo” si intende l'effettuazione, nell'arco temporale sopra indicato, di almeno una visita tecnica in cantiere da parte dell'Organismo Paritetico territoriale.

Per esito positivo, deve intendersi la visita tecnica durante la quale non siano state riscontrate anomalie nel cantiere o la successiva visita di verifica degli adempimenti posti in essere dall'impresa, a seguito delle rilevazioni effettuate dall'Organismo Paritetico.

Il suddetto Organismo Paritetico rilascerà l'attestazione all'impresa entro il termine di 7 giorni dalla data della richiesta.

Nell'attestazione, di cui il Formedil nazionale elaborerà un modello tipo, sarà indicato il cantiere (o eventualmente i cantieri) in cui è stata effettuata la visita tecnica.

L'attestazione di cui sopra avrà validità di 6 mesi dalla data del rilascio e sarà valevole ai fini del riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti dalla disposizione sopra citata del DM n. 132/2024 (nonché requisito n. 21 della tabella allegata allo stesso DM).

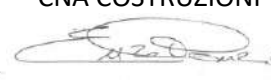
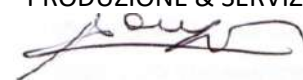
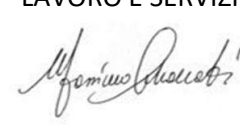
Ogni impresa può ottenere dall'Organismo paritetico territoriale una sola attestazione per l'intero periodo di osservazione, sia nell'ipotesi di monitoraggio di un solo cantiere che di più cantieri. Il rinnovo o la nuova attestazione può anche riguardare il monitoraggio del medesimo cantiere già oggetto di una precedente attestazione solo nel caso l'azienda non abbia ulteriori cantieri aperti. Qualora l'azienda abbia più cantieri aperti, il rinnovo o la nuova attestazione può riguardare il monitoraggio del medesimo cantiere già oggetto di una precedente attestazione nel caso in cui l'azienda svolga una nuova fase lavorativa.

Ai fini del rinnovo dell'attestazione, la richiesta potrà essere presentata dall'impresa già nei 30 giorni antecedenti alla scadenza della stessa. In tal caso, la nuova attestazione avrà ad oggetto l'“attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo” effettuata dall'Organismo Paritetico territoriale nel periodo intercorrente la data di rilascio dell'attestazione in scadenza e la data di richiesta di rinnovo. La nuova attestazione avrà validità di 6 mesi, decorrenti dalla data successiva alla scadenza della precedente (purché la richiesta di rinnovo sia stata presentata dall'impresa in tempo utile per consentirne il rilascio prima della predetta scadenza).

Ad ogni modo, il rinnovo dell'attestazione dovrà essere rilasciato a fronte di una nuova visita tecnica.

Si evidenzia, nel caso di scadenza dell'attestazione e in assenza di un rinnovo, come da previsioni, che il sistema telematico dell'INL procederà alla automatica riduzione del credito legato al possesso di tale requisito. L'attribuzione del relativo credito è subordinata alla presentazione di una nuova attestazione in corso di validità.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE 	ANAEP CONFARTIGIANATO 	CNA COSTRUZIONI 	FIAE CASARTIGIANI 	CLAAI EDILIZIA 
LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI 	CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI 	AGCI PRODUZIONE E LAVORO 	CONFAPI ANIEM 	
FENEAL UIL 	FILCA CISL 	FILLEA CGIL 		

N32-25 - Decreto controlli: nuova circolare dei VVF

I Vigili del Fuoco hanno fornito alcuni chiarimenti sul Portale informatico nazionale dedicato al processo di qualificazione del tecnico manutentore e sul termine della validità del NOT

Facendo seguito alla notizia N26-25 di ANCE FVG Informa n°32/2025, dal titolo "Decreto controlli antincendio: ulteriore proroga all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori", si informa che i Vigili del Fuoco hanno fornito, con la circolare del 10 settembre 2025 n. 14644, alcuni chiarimenti sul Portale informatico nazionale e sul termine della validità del nulla osta transitorio (NOT).

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2025 in G.U. n. 190 del 18/08/2025, è stato differito al 25/09/2026 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio previsto all'articolo 4 del DM 1° settembre 2021, al fine di consentire alle Direzioni Regionali e Interregionali e ai Comandi Provinciali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di completare entro il termine stabilito tutte le attività connesse all'istruttoria e alla gestione delle procedure di esame già avviate, nonché di assicurare il tempestivo trattamento delle istanze di qualificazione già pervenute e di quelle che perverranno.

Il Portale informatico nazionale è pienamente operativo e gestisce l'intera procedura di qualificazione: dalla presentazione delle istanze, al rilascio degli attestati di qualificazione con QR-code, fino all'inserimento dei manutentori qualificati nell'elenco pubblico.

In coerenza con questa evoluzione normativa e al fine di garantire l'effettività, l'uniformità e la certezza del diritto nella disciplina di settore, la circolare chiarisce che:

- i Nulla Osta Transitori (NOT) già rilasciati mantengono validità per un anno dalla data di rilascio e, in ogni caso, non oltre il 25/09/2026 ;
- i NOT rilasciati successivamente al 25/09/2025 avranno come termine di scadenza il 25/09/2026 , indipendentemente dalla data di emissione .

Pertanto, a decorrere dal 26/09/2026, lo svolgimento dell'attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere autorizzato esclusivamente nei confronti di soggetti in possesso dell'attestato di qualificazione disciplinato dal D.M. 1° settembre 2021 e dalle relative circolari applicative emanate dai VVF.

Si invitano pertanto i datori di lavoro a prestare particolare attenzione a questa scadenza, rivolgendosi, da tale data, esclusivamente a soggetti qualificati per la manutenzione e il controllo di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio di cui al decreto 1 settembre 2021. Si evidenzia che il D.M. 1° settembre 2021 si colloca nell'ambito delle disposizioni normative del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (art. 46, comma 3, lettera a)).

Si segnala inoltre che, a seguito di un confronto con i Vigili del Fuoco sul tema, è stata ribadita chiaramente l'assenza di ulteriori proroghe .

Nella circolare vengono infine fornite indicazioni operative per Direzioni e Comandi al fine di accelerare il processo di qualificazione entro la scadenza definitiva del 26/09/2026.

I VVFF hanno predisposto, infine, sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, una specifica pagina web dedicata al decreto Controlli, in cui è possibile trovare tutte le circolari pubblicate, ulteriori informazioni operative e materiali di supporto:

.
Si riproducono di seguito, per conoscenza, anche la circolare dei VVF, la relativa appendice e un documento sul tema elaborato da Confindustria.

ven 3/10/2025



Fabiola Leuzzi

Facciamo seguito alle precedenti news sul tema per comunicare che i Vigili del Fuoco hanno fornito chiarimenti, con la circolare del 10 settembre 2025 n. 14644, sull'attuazione del cosiddetto decreto controlli (DM 01/09/2021) in merito al tema del Portale informatico nazionale e al **termine della validità del nulla osta transitorio (NOT)**.

Nel merito la circolare affronta i seguenti temi:

- **Proroga dell'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio**

Il Ministero dell'Interno ha disposto la proroga al **25 settembre 2026** (Decreto Ministeriale 15 luglio 2025) del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio ([vedi news del 03 settembre u.s.](#)), al fine di consentire il completamento, da parte delle direzioni regionali e dei comandi, delle attività connesse alle procedure di esame e la gestione delle istanze di qualificazione.

- **Portale informatico nazionale**

Il portale è pienamente operativo e gestisce l'intera procedura di qualificazione: dalla presentazione delle istanze, al rilascio degli attestati di qualificazione con QR-code, fino all'inserimento dei manutentori qualificati nell'elenco pubblico.

- **Gestione dei nulla osta transitori**

- i Nulla Osta Transitori (NOT) già rilasciati restano validi per un anno e comunque non oltre il 25/09/2026;
- i NOT rilasciati successivamente al 25/09/2025 avranno come unica scadenza il 25/09/2026.

- **Chiusura della fase transitoria**

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio dal 26/09/2026 dovranno essere eseguiti esclusivamente dai tecnici in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato secondo le procedure previste dal DM 1 settembre 2021. Con l'entrata a regime del sistema, le procedure transitorie non saranno più applicabili. L'utilizzo del Portale informatico diventa pertanto obbligatorio per tutte le fasi connesse alla qualificazione.

Vengono quindi fornite indicazioni operative per Direzioni e Comandi al fine di accelerare il processo di qualificazione **entro la scadenza definitiva del 26/09/2026**.

Desideriamo evidenziare che si è svolto un confronto con i Vigili del Fuoco sul tema, durante il quale **è stata chiaramente ribadita la volontà di non disporre ulteriori proroghe**. Risulta pertanto di primaria importanza procedere con l'avvio dell'iter per la qualificazione, ormai concluso sotto il profilo procedurale.

I VVFF hanno predisposto, infine, sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, una specifica pagina web dedicata al decreto Controlli, in cui è possibile trovare tutte le circolari pubblicate, ulteriori informazioni operative e materiali di supporto: <https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-aziende-e-i-professionisti/formazione-abilitazione-e-aggiornamento-addetti-antincendio-e-docentiformatori/dm-settembre-2021-e-decreto-controlli>

Si allega la circolare e l'appendice, contenente le principali funzionalità del Portale informatico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Alle Direzioni Centrali

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

All' Ufficio centrale ispettivo

E, p.c. :

all' Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco

OGGETTO: Decreto Ministeriale 15 luglio 2025 (proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii.) e Portale Informatico del CNVVF dedicato al processo di qualificazione del tecnico manutentore.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2025 in G.U. n. 190 del 18/08/2025, è stato differito al 25/09/2026 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio previsto all'articolo 4 del DM 1° settembre 2021.

La concessione di questa ulteriore proroga trova fondamento nella necessità di consentire alle Direzioni Regionali e Interregionali e ai Comandi Provinciali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di completare entro il termine stabilito tutte le attività connesse all'istruttoria e alla gestione delle procedure di esame già avviate, nonché di assicurare il tempestivo trattamento delle istanze di qualificazione già pervenute e di quelle che perverranno .

Si ricorda che, come già comunicato con le circolari DCPREV n. 19631 del 3/12/2024, n. 1823 del 3/02/2025 e n. 5536 del 28/03/2025, risulta pienamente accessibile la terza e ultima sezione del Portale Informatico per la gestione della qualificazione. Attraverso tale sistema è possibile gestire l'intero ciclo procedurale, dall'invio delle istanze fino al rilascio dell'attestato di qualificazione dotato di QR-code, nonché l'inserimento nell'elenco pubblico dei manutentori qualificati.

Pertanto, alla luce dell'avvenuto completamento dell'intero sistema previsto dal decreto ministeriale 1° settembre 2021 — costituito dalla piena operatività della piattaforma informatica nazionale, dalla disponibilità di sedi d'esame distribuite sul territorio e dalla definizione di un quadro formativo conforme ai requisiti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

normativi — può considerarsi formalmente e sostanzialmente conclusa la fase transitoria inizialmente prevista per l'implementazione della procedura di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.

Tale chiusura determina la transizione verso un regime ordinario a pieno titolo, nel quale le disposizioni regolamentari trovano completa e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. In coerenza con questa evoluzione normativa e al fine di garantire l'effettività, l'uniformità e la certezza del diritto nella disciplina di settore, si stabilisce quanto segue:

1. i Nulla Osta Transitori (NOT) già rilasciati mantengono validità per un anno dalla data di rilascio e, in ogni caso, non oltre il 25/09/2026;
2. i NOT rilasciati successivamente al 25/09/2025 avranno come termine di scadenza il 25/09/2026, indipendentemente dalla data di emissione.

Conseguentemente, a decorrere dal 26/09/2026, lo svolgimento dell'attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere autorizzato esclusivamente nei confronti di soggetti in possesso dell'attestato di qualificazione disciplinato dal D.M. 1° settembre 2021 e dalle relative circolari applicative emanate da questa Direzione Centrale

In tale contesto, si richiama l'attenzione delle Direzioni Regionali e Interregionali e dei Comandi Provinciali, ciascuno per le rispettive competenze, sulla necessità di consolidare in tempi brevi l'organizzazione delle sessioni d'esame, accelerando ogni attività utile al completamento del processo di qualificazione entro la scadenza definitiva del 25/09/2026.

A tal fine, si ritiene necessario che vengano assicurate le seguenti azioni operative:

- a) completare il processo di valutazione e programmazione degli esami relativi a tutte le istanze già pervenute;
- b) rilasciare i NOT esclusivamente a fronte di istanze formalmente complete e regolari;
- c) garantire un'adeguata informazione ai soggetti interessati circa la conclusione della fase transitoria e la cessazione della validità dei NOT;
- d) offrire il massimo supporto tecnico e organizzativo per la pianificazione e lo svolgimento delle sessioni d'esame.

Si segnala che, sul sito istituzionale, nella sezione “Servizi per le aziende e i professionisti – Formazione, abilitazione ed aggiornamento”, è attiva una pagina dedicata al DM Controlli, contenente tutte le informazioni operative relative al processo di qualificazione e all'utilizzo del Portale informatico: <https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-aziende-e-i-professionisti/formazione-abilitazione-e-aggiornamento-addetti-antincendio-e-docentiformatori/dm-settembre-2021-e-decreto-controlli>

Si allega l'Appendice A con le principali funzionalità del Portale informatico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Infine, si ribadisce che l'utilizzo della piattaforma informatica è obbligatorio per tutte le attività legate alla qualificazione. Le procedure transitorie indicate in precedenti circolari devono intendersi definitivamente superate e non più applicabili, per evitare criticità o disomogeneità nella gestione nazionale del sistema.

Si confida, come di consueto, nella piena collaborazione delle Direzioni Regionali e Interregionali nonché dei Comandi Provinciali, affinché le attività indicate siano attuate con la massima efficacia ed omogeneità su tutto il territorio nazionale, contribuendo in modo determinante alla piena attuazione del sistema di qualificazione e al rafforzamento del livello generale di sicurezza antincendio.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

GB/PM/pm



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Appendice A

Portale Informatico “Corpo Digitale-Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati”: principali caratteristiche e funzionalità.

La digitalizzazione del servizio consente di perseguire il target di digitalizzazione dei processi del Dipartimento. Il processo nel dettaglio riguarda la gestione delle richieste di abilitazione tecnici manutentori e iscrizione all'elenco dei soggetti formatori.

Attraverso l'implementazione del Portale dei Servizi al Cittadino, il cittadino può inviare la richiesta di abilitazione tecnico manutentore, consultare lo stato di lavorazione della pratica e, grazie all'integrazione con il sistema di protocollazione/documentale del Dipartimento, può accedere alla documentazione inviata e a quella ricevuta. Al cittadino è consentito il pagamento mediante integrazione diretta con il portale PagoPA o mediante avviso. In seguito, il cittadino può scaricare i relativi attestati: il Nulla Osta Transitorio e l'attestato di tecnico manutentore qualificato previo pagamento della marca da bollo.

L'operatore del CNVVF, dal canto proprio, può gestire con una maggiore rapidità e con un miglioramento dell'efficienza le richieste inviate dai cittadini, grazie alle logiche di verifica e controllo delle informazioni inserite in fase di compilazione delle richieste, nonché la gestione della programmazione degli esami e dei relativi esiti.

Inoltre, attraverso il processo di richieste di iscrizione come Soggetto Formatore tramite l'implementazione del Portale dei Servizi al Cittadino, l'ente richiedente può inviare una richiesta, consultare lo stato di lavorazione della pratica e grazie all'integrazione con il sistema di protocollazione/documentale del dipartimento può accedere alla documentazione inviata e a quella ricevuta. Al cittadino è consentito il pagamento mediante integrazione diretta con il portale PagoPA. Successivamente l'ente accreditato come soggetto formatore può, all'interno del portale, gestire le richieste di tecnici manutentori prevenute presso la propria sede attraverso una rapida programmazione degli esami.

L'operatore del CNVVF, debitamente profilato, può accedere all'applicazione di gestione dei servizi al cittadino, che gli consente di lavorare le pratiche come da richiesta inviata dal relativo portale. L'accesso avviene mediante un link pubblicato all'interno della rete intranet ministeriale. L'autenticazione viene effettuata in modalità SSO. Il portale si integra con il modulo CAS già in uso presso il Dipartimento.

Una volta effettuato l'accesso, in base al proprio profilo utente, è possibile prendere in carico le richieste inviate dal cittadino e completarne la lavorazione. La profilatura viene effettuata in base alle proprie competenze attraverso l'associazione alla singola utenza della combinazione ruolo-profilo, dove per ruolo si intende l'insieme delle funzionalità a disposizione e per profilo il cono di visibilità.

Nell'ambito del Portale è inoltre possibile sia prendere visione delle comunicazioni legate alle domande pervenute, sia produrre la reportistica di riepilogo delle pratiche gestite, verificare la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

conformità e approvare provvisoriamente le richieste tramite il rilascio del nulla osta transitorio, verificare la fattibilità e accettare le date proposte per gli esami dai soggetti formatori, infine è possibile effettuare l'upload dell'attestato di qualificazione in formato digitale.

Successivamente allo svolgimento dell'esame, la richiesta viene gestita in base all'esito, che può essere negativo, positivo oppure indicare la mancata presentazione all'esame. In caso di esito positivo, l'operatore provvede a caricare l'attestato di qualificazione.

L'operatore del CNVVF, sempre debitamente profilato, può inoltre accedere all'applicazione di gestione dei servizi al cittadino, che gli consente di gestire gli albi dei tecnici manutentori, sia dei tecnici manutentori che hanno sostenuto l'esame con esito positivo e quindi qualificati, sia degli aspiranti tecnici manutentori che hanno provveduto ad inoltrare idonea richiesta d'esame e quindi in possesso del Nulla Osta Transitorio. L'accesso e l'autenticazione avvengono nelle medesime modalità.

Nel dettaglio, dopo aver effettuato l'autenticazione, l'operatore seleziona il ruolo "Gestore Albi DM 01.09.2021" e accede alla home page del portale dei servizi al cittadino, dove ha la possibilità di gestire e aggiornare la data di scadenza della validità dei due albi legati al processo dei tecnici manutentori.

L'operatore del CNVVF, dal canto proprio, può gestire con una maggiore rapidità e con un miglioramento dell'efficienza le richieste inviate dai cittadini, grazie alle logiche di verifica e controllo delle informazioni inserite in fase di compilazione delle richieste.